



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

I Diritti delle donne in Italia e in Spagna.
La disciplina del doppio cognome.

Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Andrea Sacco
Correlatore: Giampaolo Parodi

Tesi di laurea di
Chiara Macrì
Matr. 448470

Anno accademico 2023/2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

I Diritti delle donne in Italia e in Spagna.
La disciplina del doppio cognome.

Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Andrea Sacco
Correlatore: Giampaolo Parodi

Tesi di laurea di
Chiara Macrì
Matr. 448470

Anno accademico 2023/2024

Sommario

<i>Introduzione</i>	1
CAPITOLO I	3
<i>Analisi dei diritti attribuiti alle donne secondo la Costituzione Italiana</i>	3
I.1 Premessa	3
I.2 Art.3 Costituzione italiana	5
I.3 Quote Rosa	18
I.4 La riforma del diritto di famiglia	21
I.5 Donna e Lavoro	24
I.6 Violenza di genere	26
I.7 Diritto allo studio	39
CAPITOLO II	44
<i>Interventi Internazionali a favore della parità di genere</i>	44
II.1 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna	49
II.2 Dichiarazione di Vienna 1993	53

II. 2 Conferenza di Pechino 1995	56
CAPITOLO III	58
<i>Tutela dei diritti delle donne in Spagna.....</i>	58
III.1 Diritti tutelati dalla Costituzione.....	58
III.2 Progressi legislativi	62
III.2.1 Ley Orgánica 1/2004	62
III.2.2 Ley Orgánica 3/2007	64
III.2.3 Ley 39/2006	66
III.2.4 Ley 15/2022	68
III.2.5 Ley organica 10/2022.....	71
CAPITOLO IV	78
<i>Doppio cognome a confronto Italia e Spagna</i>	78
IV.1 Regolamentazione in Italia.....	78
IV.2 Doppio Cognome in Spagna: origini e regolamentazione.....	104
<i>Conclusioni</i>	126
<i>Bibliografia</i>	120

Introduzione

L'elaborato si propone di analizzare i diritti delle donne, attraverso una prospettiva comparata, prendendo la Costituzione italiana e spagnola come punto di partenza.

L'analisi inizierà con i diritti attribuiti alle donne secondo l'articolo 3 della costituzione italiana, per analizzare successivamente gli interventi legislativi compiuti che hanno contribuito a definirli e svilupparli.

Il percorso per arrivare all'attuale parità di genere è stato tumultuoso, dato anche dalla poca celerità del processo legislativo.

Successivamente verrà analizzato il contesto internazionale con i relativi interventi delle Nazioni Unite, evidenziando l'impatto significativo di tali azioni, riconoscendo la necessità di protezione della donna, ma anche l'importanza della promozione della loro uguaglianza della stessa.

L'analisi passerà alla Costituzione Spagnola analizzando le leggi organiche emanate per promuovere la parità di genere, la protezione della donna e la condanna degli atti in caso di maltrattamento.

Il lavoro si soffermerà sulla normativa relativa al doppio cognome confrontando le disposizioni e gli sviluppi legislativi in Italia e Spagna.

Si vedrà come l'attribuzione del cognome materno è un elemento significativo, in quanto riflette il riconoscimento del ruolo della donna all'interno della famiglia, l'abolizione dell'automatismo del cognome paterno rappresenta un passo importante verso la parità di genere.

Allo stesso modo verrà esaminata la legge sul doppio cognome in Spagna facendo emergere come tale regola era da anni presente nel sistema spagnolo.

Infine, verrà analizzato il referendum Costituzionale dell'Irlanda del 2024 affrontando il perché della sua non attuazione.

Lo scopo di tale studio vuole essere improntato sull'evidenziare le differenze nei diritti riconosciuti alle donne in Italia ed in Spagna facendo

emergere come i diritti delle donne sono stati ignorati o in alcuni casi annullati. Riconoscendo la necessità di delineare le prospettive future per migliore ed evitare che situazione superate si ripetano.

.

CAPITOLO I

Analisi dei diritti attribuiti alle donne secondo la Costituzione Italiana

I.1 Premessa

L'analisi della parità di genere in Italia non può prescindere dalla Costituzione del 1948, che ha segnato un punto di svolta fondamentale per il riconoscimento dei diritti delle donne. In un periodo storico in cui le disparità di genere erano profondamente radicate, la Costituzione rappresentò una base normativa che ha guidato il percorso verso una maggiore uguaglianza.

Questo capitolo parte dall'analisi dell'articolo 3 della Costituzione, il quale prevede il principio di uguaglianza e analizza come le norme hanno portato a garantire i diritti delle donne.

L'articolo 3 della Costituzione italiana è stato approvato nel 1948 dall'Assemblea costituente, l'Italia riconobbe pari dignità e diritti senza distinzione di sesso¹ tra uomo e donna.

È importante ricordare che da solo un anno le donne avevano ottenuto il diritto di voto; il percorso della donna dal lontano 1948 ad oggi è stato lungo e difficoltoso, ed ancora non si è concluso.

Prima di arrivare all'art. 3 della Costituzione, le donne hanno visto riconosciuti i loro diritti in modo lento e progressivo.

Nel 1874 le donne sono ammesse nei Licei ed Università, nel 1882 possono lavorare negli uffici pubblici, nel 1919 viene abrogata l'autorizzazione maritale, e nel 1945 le donne conquistano il diritto di voto.

¹ La terminologia risente delle modifiche odierne, attualmente si usa più propriamente il termine 'genere', non si tratta solo di una evoluzione linguistica bensì culturale, non biologica.

Tali dati permettono di capire come i diritti delle donne sono stati, spesso, schiacciati se non del tutto privati.²

² Carmen Andreuccioli, senza distinzioni di sesso. Il cammino delle donne italiane verso la parità dalla Costituzione ad oggi, documento di analisi n.23, Senato della Repubblica, 2023.

I.2 Art.3 Costituzione italiana

L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza.

Il concetto di uguaglianza racchiude in sé una qualità etica, sociale, religiosa³.

Importante, al fine di tale analisi è il riconoscimento della parità di sesso, riconosciuta da tale articolo.

infatti, l'articolo 3, v.:

*“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.*⁴

L'uguaglianza è considerato un principio generale indiscutibile, tale da considerarlo supremo, si può ritenere che in ogni ordinamento democratico vi sia un principio secondo il quale ogni cittadino è libero di pensare e fare ogni cosa che non sia vietata dalla legge, tale concetto è imprescindibile anche in ipotetica assenza dell'art.3 Cost; il principio di uguaglianza continuerebbe comunque ad operare nell'ordinamento in modo invariato.⁵

³ Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, *Commento alla Costituzione vol. 1*, Utet Giuridica, 2006, pag.66

⁴ Art.3 co.1 Cost.

⁵ Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, *Commento alla Costituzione vol. 1*, cit., pag. 68

L'art 3 è composto da due commi, il primo si riferisce all'uguaglianza⁶ di tipo formale, mentre il secondo, riguarda l'uguaglianza sostanziale⁷. Secondo il primo principio è previsto un trattamento uniforme dei cittadini da parte della legge, l'idea è che le persone sono uguali davanti

⁶ L'uguaglianza rappresenta un principio fondamentale che permea l'intera struttura dell'ordinamento nella sua configurazione oggettiva. Questo concetto è espresso chiaramente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1966, evidenziando come l'uguaglianza costituisca un principio supremo, radicato nell'assetto stesso dell'ordinamento e ormai indiscutibile, indipendentemente da ogni valutazione di diritto positivo sulla sua immodificabilità o sull'esclusione da revisioni costituzionali.

Anche evitando di stabilire una gerarchia tra i valori costituzionali, l'uguaglianza si distingue per la sua tradizione storica, la profonda connessione con l'essenza della democrazia, la sua universalità e la presenza in tutte le costituzioni contemporanee. Essa assume il ruolo di un principio universale, una sorta di "super norma", concepita per operare come criterio di chiusura del sistema giuridico. In altre parole, funge da guida nell'interpretazione delle altre disposizioni costituzionali e costituisce il riferimento primario per comprendere appieno il rapporto tra la forma dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali.

⁷ L'uguaglianza sostanziale, nella sua manifestazione più profonda, si distingue dall'uguaglianza formale perché richiede l'introduzione di norme e interventi che tengano conto delle situazioni di svantaggio concreto degli individui. Mentre l'uguaglianza formale si limita a garantire parità davanti alla legge, l'uguaglianza sostanziale chiede di agire sulle condizioni effettive che impediscono a determinati gruppi o persone di esercitare pienamente i propri diritti di libertà e partecipazione. In prima analisi, i soggetti a cui si applicano le misure promosse dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione Italiana sono coloro che, per motivi economici o sociali, trovano ostacoli nell'accesso o nell'esercizio dei propri diritti fondamentali. Tuttavia, per comprendere chi esattamente sia coinvolto, è necessario definire i contesti in cui il concetto di uguaglianza sostanziale diventa rilevante. L'uguaglianza, sia essa commutativa, che si basa su scambi reciproci, distributiva, ossia legata alla ripartizione delle risorse o di altra natura, si esprime sempre all'interno di un contesto sociale. Fuori dall'ambito familiare, che richiede una trattazione a parte per le sue peculiarità, la Costituzione individua principalmente due sfere fondamentali in cui questa uguaglianza deve essere realizzata: Il lavoro e la produzione. Qui si possono individuare due livelli: l'uguaglianza tra lavoratori e datori di lavoro, che riguarda la necessità di bilanciare il potere economico e decisionale. L'uguaglianza tra i lavoratori stessi, che mira a garantire pari opportunità e condizioni tra persone che operano nello stesso contesto lavorativo o produttivo. Ed infine la territorialità e la sovranità dello Stato, in cui l'uguaglianza si manifesta come un principio distributivo, volto a garantire che tutti i cittadini sottoposti alla sovranità dello Stato abbiano pari accesso alle risorse, ai diritti e ai servizi. Questo principio si collega al dovere dello Stato di eliminare le disuguaglianze che derivano dalla diversa posizione geografica, economica o sociale dei suoi cittadini.

In definitiva, l'uguaglianza sostanziale implica interventi concreti e mirati per ridurre le disuguaglianze effettive all'interno di contesti sociali specifici. Essa si realizza attraverso un'azione redistributiva che considera sia le disparità di potere e opportunità nel mondo del lavoro, sia quelle legate alle condizioni di vita dei cittadini in rapporto allo Stato. Questo principio non si limita a riconoscere diritti astratti, ma impone l'adozione di politiche attive per garantire un'effettiva equità tra gli individui.

alla norma giuridica, indipendentemente dalle loro condizioni. Mentre, il secondo principio, uguaglianza sostanziale, richiede un intervento dello stato per superare le disuguaglianze esistenti affinché tutti abbiano le stesse opportunità. Il compito dello stato non si esaurisce al rispetto delle norme, ma include il dovere di eliminare gli ostacoli che impediscono la realizzazione concreta di una società equa e inclusiva.

Questo articolo prevede molteplici previsioni antidiscriminatorie e vieta discriminazione irragionevoli.

Sulla base dello stesso, si sono sviluppate due forme di controllo: uno, di carattere ternario, definito secondo le terminologie più comuni come controllo di coerenza e razionalità, mirato a verificare le disparità di trattamento; l'altro, di carattere binario, più ampio e pervasivo, conosciuto come controllo di ragionevolezza^{8,9}.

Infatti, dal principio di uguaglianza è nato il principio di ragionevolezza, usato soprattutto dalla giurisprudenza¹⁰.

Il principio di uguaglianza ha adottato la funzione di clausola generale di ragionevolezza; consente di limitare i poteri nel caso di eccesso di potere: rappresenta un limite generale alla legislazione, una sorta di mezzo per calibrare la legalità e l'idoneità della scelta politica senza limitare e gravare il merito. Tentare di classificare le figure e le tecniche che il giudizio di ragionevolezza assume si rivela un compito estremamente

⁸ La distinzione, lineare sul piano teorico ma decisamente più complessa da applicare sul piano pratico, è stata esposta in modo preciso dal presidente della Corte costituzionale, Casavola, durante una conferenza stampa del 1994. Il primo tipo di controllo mira a verificare se, tra le varie norme che disciplinano una stessa materia, inclusa quella denunciata, esista una coerenza normativa, oppure se emergano contraddizioni insanabili. Il secondo tipo di controllo, invece, non si basa su un confronto diretto con altre disposizioni normative, ma valuta la conformità degli interessi tutelati dalla legge ai valori costituzionali e il bilanciamento tra di essi. Una norma viene considerata incostituzionale solo se non è possibile collegare la disciplina a una specifica esigenza di tutela di rilevanza primaria, o se vi è una evidente squilibrio tra le risorse utilizzati e il fine dichiaratamente promosso.

⁹ Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, *Commento alla Costituzione vol. 1*, cit., pag. 77

¹⁰ Massimo Luciani, *i principi di eguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*, Studio, 2020, pag. VII

complesso. Da un lato, ciò dipende dal fatto che il principio di ragionevolezza è presente, seppur in modo implicito e non esplicitato, in ogni questione di legittimità costituzionale. Dall'altro, la difficoltà risiede nell'uso frequente, e talvolta impreciso, che la Corte fa dei principi di ragionevolezza, razionalità e concetti affini nelle motivazioni delle proprie decisioni, senza aver mai elaborato – a differenza di altri tribunali costituzionali – schemi o standard di giudizio chiari. Questi ultimi sarebbero infatti fondamentali per garantire la trasparenza, l'autorevolezza delle decisioni e il rispetto delle esigenze di controllo sia interno sia esterno^{11,12}

¹¹ Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, *Commento alla Costituzione vol. 1*, cit., pag. 80 e ss.

¹² Quando la contraddittorietà di una legge appare dalla sua interpretazione, senza il bisogno di utilizzare ad elementi esterni, alcune figure assumono una valenza tipica. Tra queste, vi sono l'intrinseca irragionevolezza, che si manifesta quando la disposizione è in conflitto con la finalità legislativa, e l'anacronismo legislativo, o irragionevolezza sopravvenuta, che emerge quando è assente la funzione originaria della norma o si accerta uno scoordinamento legislativo. Tuttavia, a queste si contrappone la cosiddetta eterogenesi dei fini, che si verifica quando la finalità originaria della legge viene sostituita da una nuova finalità, per la quale le classificazioni rimangono ancora ragionevoli. Quando invece l'irragionevolezza della legge deriva dalla sua incongruità rispetto al fine perseguito, questa figura si manifesta in situazioni come deroghe ingiustificate alla disciplina generale, disparità di trattamento non motivate, o l'introduzione di sacrifici irragionevoli a carico di determinate categorie. Può anche verificarsi quando vengono adottati strumenti legislativi palesemente inadeguati, o per difetto o per eccesso, rispetto all'obiettivo perseguito, risultando insufficienti o generando disparità evidenti. In tali casi, l'incongruità diventa immediatamente evidente. Un altro esempio si ha quando si valuta la razionalità estrinseca della legge rispetto ai principi e valori costituzionali, anche nel bilanciamento tra di essi, in un'analisi che ricorda un sindacato di proporzionalità. Va sottolineato che esistono situazioni in cui il controllo di ragionevolezza può variare, con una diminuzione o un aumento della sua incisività. Nel primo caso, vi sono ambiti in cui si riconosce un ampio margine di discrezionalità al legislatore, come nel caso dell'uso delle cosiddette clausole generali, e materie che limitano l'applicazione rigorosa del principio di uguaglianza, come quelle penale e tributaria. In tali ambiti, il controllo è circoscritto all'arbitrarietà manifesta, in conformità con il principio speciale di legalità dei reati e delle pene, nonché con la necessità di limitare l'incidenza di nuove o maggiori spese sul bilancio dello Stato. Questi fattori, quindi, restringono generalmente le possibilità di intervento decisionale da parte della Corte. Nel secondo caso, il controllo diventa più incisivo, assumendo una forma di scrutinio particolarmente rigoroso, che funziona in senso inverso rispetto alla consueta logica di valutazione della costituzionalità. Si tratta di un controllo che impone la prova della costituzionalità della legge, piuttosto che della sua incostituzionalità. Un esempio di ciò si può riscontrare nelle leggi di sanatoria, che sono considerate giustificate solo se l'intervento è strettamente connesso alle specifiche caratteristiche del caso, con la necessità di ricostruire la ratio della norma e verificare le motivazioni a suo sostegno, per

Per uguaglianza di fronte alla legge si intende parità di trattamento ossia una parità di trattamento in situazioni analoghe e la differenziazione nel trattamento in situazioni dissimili¹³.

escludere che la sostituzione della disciplina generale con una norma eccezionale possa risultare arbitraria, anche alla luce degli altri valori costituzionali in gioco.

Un simile schema è utilizzato anche per il nucleo forte dell'uguaglianza, per le leggi provvedimento, per le leggi di interpretazione autentica e, più recentemente, per i meccanismi che assicurano il rispetto delle esigenze unitarie nella distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, come nel caso della sussidiarietà e dell'adeguatezza. Tuttavia, il livello complessivo di queste classificazioni, pur essendo piuttosto semplici, non riflette adeguatamente la realtà, poiché la giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza è ormai diventata quasi ingestibile. Questo fenomeno deriva dal fatto che, nel corso degli anni, il giudizio di ragionevolezza si è evoluto in una valutazione sull'ingiustizia della legge. In pratica, la Corte percepisce che la legge, così com'è, non va bene; tuttavia, non esiste un contrasto diretto, esplicito, né indiretto o implicito con la Costituzione, che continua ad essere osservata come tale. Una volta riconosciuta questa violazione dello spirito costituzionale, l'incostituzionalità viene ricondotta a un vizio di ragionevolezza, tramite una pluralità di tecniche argomentative eterogenee. In altre parole, la ragionevolezza diventa una sorta di via di accesso, che consente alla Corte di apparire coerente nel suo operato, anche quando, in realtà, non lo è. La Corte riempie lo stesso contenitore di concetti diversi, ma mantiene invariato il nome, utilizzandolo in diversi modi. Ciò che turba i giuristi non è tanto l'impossibilità di fornire un modello dogmatico utile per approfondire ed esaminare il controllo di ragionevolezza, quanto il rischio che queste applicazioni finiscano per trasformare il controllo di costituzionalità in una sorta di super legislazione, annullando di fatto il divieto di sindacato sul merito della legge. In particolare, in mancanza di precisi standard di giudizio, l'esigenza di non intaccare la discrezionalità legislativa resta affidata al senso di responsabilità dei giudici costituzionali, che si trovano spesso a dover affrontare il duplice rischio di non approfondire adeguatamente il loro sindacato o di sconfinare in valutazioni politiche.

¹³ Il divieto di discriminazione basata sul sesso, che protegge sia le donne che gli uomini, appare meno assoluto per via, da un lato, delle inevitabili differenze psicofisiche e biologiche e, dall'altro, della presenza di norme costituzionali che consentono alcune deroghe. Queste sono giustificate dall'esigenza di salvaguardare l'unità familiare, tutelare le lavoratrici madri, o promuovere le pari opportunità, anche nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Per almeno un decennio, la giurisprudenza costituzionale ha applicato in modo piuttosto permissivo questa garanzia, giustificando differenze di trattamento tra uomini e donne in virtù di concezioni sociali più tradizionali. Tuttavia, a partire dalla fine degli anni Sessanta, con il cambiamento del contesto culturale e sociale, la parità tra i sessi è stata perseguita con maggiore determinazione. La Corte costituzionale ha più volte sottolineato la necessità di interventi normativi volti a rimuovere ostacoli, sia formali che materiali, che impediscano alle donne di raggiungere una parità effettiva. Il divieto di discriminazione per motivi di sesso si ritiene inoltre applicabile anche alla condizione dei trans e degli omosessuali. Tuttavia, per quanto riguarda questi ultimi, restano aperte le discussioni sul riconoscimento legale delle coppie omosessuali e sulla loro idoneità all'adozione. Il divieto di discriminazione basata sull'etnia riveste un'importanza particolare, segnando una chiara rottura storico-politica rispetto al passato regime. Con l'aumento dei fenomeni migratori, questo principio è diventato sempre più attuale e, a differenza di altri divieti, non è soggetto a deroghe previste da norme costituzionali, rappresentando un limite assoluto.

In un contesto di crescente pluralismo etnico, le differenze razziali possono assumere rilievo per la tutela delle minoranze e possono essere considerate insieme al divieto di

Il principio di uguaglianza giuridica costituisce uno degli elementi fondamentali delle democrazie moderne. Questo principio trova espressione fin dall'inizio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dove l'articolo 1 afferma - riprendendo la dichiarazione francese del 1789 - che "*tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti*". Questo concetto è ampiamente riconosciuto in quasi tutte le costituzioni moderne. A livello europeo, un sostanziale riconoscimento dell'uguaglianza è contenuto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nota come Carta di Nizza. La Carta, seguendo gli orientamenti giurisprudenziali e le disposizioni settoriali presenti nei trattati, sottolinea l'importanza dell'uguaglianza, includendola tra i sei principi fondamentali dell'Unione, i quali si sono sviluppati in diverse disposizioni che trattano vari aspetti dell'uguaglianza. Tra questi, si trovano la parità di genere, i diritti dei bambini, la protezione degli anziani e l'integrazione delle persone con disabilità.

L'articolo 20 della Carta che enuncia il principio di uguaglianza, si distingue per la sua formulazione soggettiva, poiché si rivolge a tutte le persone, in armonia con le previsioni originali della Carta. Questa formulazione ampiamente inclusiva risolve le differenze che si riscontrano nelle diverse costituzioni europee. L'uguaglianza dinanzi alla legge, dunque, deve essere interpretata come un riconoscimento della tradizione giuridica e costituzionale degli Stati europei, nei quali tale principio ha avuto origine storicamente. In questo contesto, va inteso come un'affermazione di parità formale per tutti gli individui che entrano in relazione con il sistema comunitario, rispetto all'efficacia delle normative europee e nazionali.

Tuttavia, la Carta di Nizza, non presenta un riconoscimento esplicito e generale del principio di uguaglianza sostanziale, che invece emerge chiaramente nei trattati comunitari. Questi ultimi prevedono l'eguaglianza

discriminazione linguistica. Tuttavia, ciò non implica una parificazione totale tra tutte le lingue, poiché la lingua italiana, parlata dalla quasi totalità dei cittadini, mantiene un ruolo privilegiato.

sostanziale sia come obiettivo generale dell'azione comunitaria sia come principio da perseguire attraverso interventi specifici in settori determinati. In particolare, l'articolo 3, secondo comma del TCE, stabilisce che l'azione della Comunità Europea debba mirare a eliminare le disuguaglianze ed a promuovere la parità tra uomini e donne. A questo si affianca l'articolo 13 del TCE, che conferisce al Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento Europeo, la facoltà di adottare misure appropriate per contrastare discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale.

La giurisprudenza comunitaria, d'altra parte, ha sempre avuto l'obiettivo di garantire un'eguaglianza che superi l'aspetto meramente formale, come dimostrano numerosi casi relativi alla parità di genere. La Carta di Nizza include, inoltre, specifiche disposizioni volte a ridurre le disuguaglianze di fatto e a tutelare categorie socialmente più vulnerabili. Tra queste, l'articolo 23, sulla parità tra uomo e donna, l'articolo 24, sui diritti dei bambini, l'articolo 25, sui diritti degli anziani, e l'articolo 26, sull'inserimento delle persone con disabilità. Vi sono poi disposizioni nel capo IV, dedicato alla solidarietà, che ampliano ulteriormente tali tutele.

È importante sottolineare come le misure mirate a bilanciare circostanze di svantaggio che possono includere interventi preferenziali per specifiche categorie. Sebbene tali interventi possano apparire, a prima vista, discriminatori, sono in realtà giustificati. Non solo perché favoriscono soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio senza loro colpa, ma soprattutto perché rispondono all'esigenza di attuare un riequilibrio imposto dai principi di uguaglianza sostanziale, valori fondamentali che superano le mere norme giuridiche.

Infine, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'affermazione del principio di uguaglianza a livello comunitario. Tuttavia, il metodo di valutazione adottato dalla Corte

spesso non tiene conto in modo adeguato della dimensione relazionale di tale principio. La giurisprudenza comunitaria tende, infatti, a concentrarsi su argomentazioni categoriche riguardanti la presenza o l'assenza di violazioni del principio di uguaglianza, senza integrarle con un'analisi approfondita di fattori esterni o contesti specifici. Questo limite potrebbe ostacolare una piena comprensione e applicazione del principio nei casi concreti^{14, 15}

La diversità va intesa in senso oggettivo, la Costituzione stessa dà l'interpretazione, infatti, il secondo comma dell'art.3 non solo consente, ma impone di considerare in modo diverso determinate situazioni soggettive affinché si possano rimuovere gli ostacoli economici e sociali,

¹⁴ Il sistema comunitario si basa sul divieto di discriminazione legata alla nazionalità, un principio cardine per favorire il superamento delle divisioni nazionali e garantire la creazione di un mercato unico, corredato dai principi di libera circolazione e dal divieto di discriminazioni inverse. Tale principio, sancito nell'articolo 12 TCE, è dettagliato in numerose disposizioni applicative. Con il Trattato di Amsterdam, è stata introdotta una gamma più ampia di divieti di discriminazione per legittimare le iniziative comunitarie dirette a contrastarle. L'articolo 13 del TCE attribuisce al Consiglio il potere, seppur facoltativo e non obbligatorio, di adottare norme per combattere specifiche forme di discriminazione, stabilendo la procedura normativa senza però indicare uno strumento legislativo prioritario per affrontarle. Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha sviluppato misure significative sia normative sia pratiche, volte a sostenere gruppi soggetti a potenziali discriminazioni. Queste includono provvedimenti per eliminare alla radice le disparità subite e per favorire l'integrazione degli individui nella società. Anche prima dell'introduzione di queste norme, il sistema comunitario, grazie soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sempre difeso con determinazione i principi di parità di trattamento e non discriminazione. Un esempio è rappresentato dall'interpretazione ampia dell'articolo 141 TCE, che sancisce la parità retributiva tra uomini e donne. L'articolo 21 della Carta di Nizza, in linea con le costituzioni degli Stati europei, stabilisce un divieto generale di discriminazione, fornendo un elenco indicativo delle sue forme: sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, opinioni politiche o personali, appartenenza a minoranze nazionali, patrimonio, nascita, disabilità, età e orientamento sessuale. Questi fattori ampliano le discriminazioni vietate dall'articolo 13 TCE e dall'articolo 14 della CEDU, includendo aspetti di grande attualità come le origini etniche e le caratteristiche genetiche, in linea con le evoluzioni delle politiche comunitarie. Il divieto di discriminazione ha una funzione preventiva, eliminando ogni forma di disparità, diretta o indiretta. La giurisprudenza comunitaria ha da sempre osteggiato le discriminazioni occulte o implicite, evidenziando già negli anni '70 che il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità include anche quelle fondate su criteri apparentemente diversi ma che, di fatto, producono lo stesso risultato: negare ai cittadini comunitari i benefici concessi ai cittadini nazionali.

¹⁵ Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, *Commento alla Costituzione vol. 1*, cit., pag.84 e ss.

i quali impediscono ai cittadini il pieno sviluppo della loro personalità. In tal modo si permette che il legislatore distingua, mentre l'interprete valuti le conseguenze di fatto che il comando legislativo emani, poiché è dal rispetto del fatto che il comando deriva.

Ad ogni modo, il contenuto dell'art. 3 non si esaurisce con la stesura stessa, sono stati compiuti molti interventi antidiscriminatori, importante ricordare il d.lgs. 11 aprile 2016, n.198 dal titolo, “*Codice della pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” per combattere le discriminazioni di genere, il cui articolo 1 v.:¹⁶

“Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli

¹⁶ Massimo Luciani, *i principi di eguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*, Studio, 2020, pag. VIII (Luciani, *I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*, 2020) (Commento articolo 6 legge n.246, 28 novembre 2005)

*e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.*¹⁷

Si evince da quanto riportato dal decreto come vi sia stato un impegno a livello legislativo al fine di eliminare qualsiasi discriminazione tra uomo e donna, dal punto di vista politico, economico e sociale, ed impedire che i diritti fondamentali di ognuno vengano meno solamente per l'appartenenza a un genere.

In seconda specie si evidenzia come anche in campo lavorativo, sia dal punto di vista del lavoro che della retribuzione, non deve avvenire nessuna discriminazione.

All'interno della Costituzione non è solo l'art.3 che esprime l'uguaglianza tra uomo e donna, ma è da considerare e analizzare anche l'art. 51 della Costituzione.

L'articolo 51 è stato modificato con la Legge Costituzionale n.1, 30 maggio 2003, questa modifica ha apportato delle novità sulla parità di genere. Il citato articolo prima della riforma recitava: *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*.

Mentre ora con la riforma dice: *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.*

*La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”*¹⁸

¹⁷ Art.6 Legge 28 novembre, 2005, n. 246.

¹⁸ Art.51 Cost.

la riforma ha raffrontato il principio di parità di genere, specificando che è lo Stato che deve intervenire, attuando politiche attive per garantire che gli uomini e donne abbiano le stesse opportunità di accedere ai pubblici uffici, garantendo e cercando di garantire, il medesimo trattamento al fine della retribuzione e previdenza.

Con tale articolo si vuole cercare di rimarcare tale principio che è già presente nell'art.3.

Questo articolo nasce dalla necessità di aumentare il numero di donne all'interno degli uffici pubblici, dato anche dai cambiamenti della società italiana, la quale comporta anche una mutata consapevolezza del ruolo della donna. L'ultimo comma del presente articolo riafferma il principio di uguaglianza sia relativamente alle cariche elettive che agli uffici pubblici.

È importante richiamare la legge Cost. 2/2001 riguardante l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, la quale ha stabilito disposizioni mirate alla promozione della parità di accesso alle consultazioni elettorali con l'obbiettivo esplicito di garantire parità di genere. Inoltre, l'art. 117 co 7, modificato dalla L. Cost. 2/2001, afferma che le leggi regionali devono eliminare gli ostacoli che non consentono la piena parità in ambito sociale, culturale ed economico e favorire un equilibrio di genere all'interno dell'accesso alle cariche elettive. Da citare è la Giurisprudenza della Corte costituzionale sulle cd. "quote elettorali"¹⁹. Vi è una prima interpretazione con la sentenza n.422/1995²⁰.

¹⁹ Istituti finalizzati a garantire che nella presentazione delle candidature nessuno dei due generi possa essere estromesso o rappresentato al di sotto di una determinata soglia.

²⁰Il caso riguardava la costituzionalità delle leggi regionali che disponevano delle quote riservate alle donne nelle liste elettorali, ossia imponevano una presenza minima di candidate donne nelle elezioni per garantire una maggiore rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni. La Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità delle disposizioni, in quanto la previsione di quote riservate in base al genere fosse contraria al principio di uguaglianza previsto dall'art.51, 1 co Cost. (nella versione antecedente al 2003) e dall'art. 3, 1 co Cost.

Secondo la Corte le disposizioni costituzionali stabilendo l'irrelevanza giuridica del sesso, garantirebbero l'uguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può essere un requisito di eleggibilità e di candidabilità. Pertanto, secondo la Corte viene a porsi in contrasto con i citati parametri costituzionali la norma che impone la presenza di quote in ragione del

Si può, certamente, constatare che una parità elettorale è stata raggiunta, anche perché la si ritrova nell'art. 48 co 1 Cost. "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età", mentre per l'elettorato passivo il testo costituzionale non si formula, tali diritti si incontrano nell'art. 3 Cost. in cui la Corte costituzionale aveva affermato illegittime dal punto di vista costituzionale le norme contenute nelle leggi elettorali politiche, regionali ed amministrative che prevedevano una riserva di quote per entrambe le parti, uomini e donne, nelle liste dei candidati, in quanto comportava una violazione proprio dell'art. 3 co 1 e art. 51 co 1 della Costituzione. In tal modo la Corte assicura parità tra i due generi nell'ottenere l'accesso alle cariche pubbliche elettive, ciò significa che il genere non possa essere considerato come un elemento al fine di eleggere o no un cittadino e la stessa regola vale per la candidabilità. Inoltre, per poter essere eletto è necessario essere candidato, che è una condizione pregiudizievole ed usufruire del diritto di elettorato passivo previsto dall'art.51 Cost., ciò si porrebbe in conflitto con la norma che afferma che nella candidatura ad un impegno pubblico la presenza prestabilita di una quota è riservata ad un solo genere del candidato. Infine, la Corte contribuisce a creare una parità elettiva tra Donne e Uomini, però dal punto di vista legislativo non può essere imposto, ma lasciato al libero apprezzamento di chi partecipa attivamente alle elezioni. Un cambiamento da tale visione si ha con la Sentenza n. 49/2003, con la quale la Corte varia il suo precedente orientamento, ha affermato che l'appartenenza ad uno o altro genere, non è in nessun caso un requisito ulteriore per essere eletto o candidato, ma l'unico vincolo che vi è presente è quello del divieto di presentare liste composte da cittadini appartenenti ad un solo genere, in realtà ciò non è in alcun modo limitante dell'esercizio del voto o dei diritti di eleggibilità dei cittadini.

sexo dei candidati. In ogni caso secondo la Corte riconoscere una parità effettiva tra uomini e donne anche nella rappresentanza elettiva è significativo dal punto di vista costituzionale.

in base ad una evoluzione costituzionale l'azione di promozione da parte della Corte è necessaria ed in tale frangente si realizza attraverso la misura minima di una non discriminazione all'interno delle candidature dell'uno dei due sessi svantaggiati.²¹

²¹ *Pari opportunità – La modifica dell'art.51 Cost.*, articolo pubblicato su “camera.it”.
[http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_c
ap10_sch01.htm](http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_c
ap10_sch01.htm)

I.3 Quote Rosa

La legge delle “quote rosa” è entrata in vigore il 12 luglio 2011, L.120/2011, la quale ha portato delle modifiche all’interno del diritto societario italiano; infatti, gli organi sociali delle società quotate dovranno essere rinnovate riservando una quota di un quinto al genere meno rappresentato, ossia le donne.

La legge è formata da tre articoli fondamentali:

Art. 1: “Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi”

Art 2: “Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.”

Art 3: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società» Questa legge è volta all’eliminazione della disparità di genere per favorire l’entrata delle donne negli ambiti politici permettendone l’acquisizione di seggi in parlamento.”²²

Le cd quote rosa sono state introdotte per garantire un numero di posti riservati alle donne all’interno dell’ambito lavorativo, in strutture pubbliche e private o in politica. L’indicazione quote rosa potrebbe risultare fuorviante, non si tratta di un meccanismo che distribuisce una quota di posti alle donne indipendentemente dal merito, capacità e competenza, bensì si tratta di una norma antidiscriminatoria che ha lo scopo di consentire un’equa presenza di entrambi i generi, e per tale ragione, si è prefissato che una percentuale di posti sia assegnato al genere

²² Legge 12 luglio 2011, n. 212

sottorappresentato. Tali norme non vogliono sottrarsi ad una valutazione di merito, ma agevolare la competenza femminile.

Da sottolineare è che l'aggettivo "rosa" in riferimento alle quote è usato solo in Italia, infatti, in inglese troviamo la dicitura *gender quotas*, tale aggettivo risulta abbastanza equivoco in quanto allude a una sensibilità, trasmettendo l'idea che tali quote sono misure di protezione e tutela invece che di garanzia e promozione di un diritto alla parità.

Infatti, si può notare come tale termine "quota rosa" venga meno in favore del termine "democrazia paritaria".²³

Le quote rose hanno suscitato non poche contrarietà.

Chi si pone contro le quote rosa sottolinea che riservare seggi alle donne sia in realtà un'ulteriore discriminazione in quanto non verrebbero preferite su una scala di competenze e abilità, bensì solo per l'appartenenza a un genere.

Altra tesi contraria la si ritrova nel chi sostiene che si dovrebbero riservare delle quote a tutte le minoranze presenti in un determinato territorio, quindi non solo le donne, al fine di portare maggiore equità, cosa che però è quasi di impossibile realizzazione.

Nonostante tali critiche, vi è chi invece, nelle quote rosa vede un'occasione per le donne di essere presenti all'interno del Parlamento e pertanto di contribuire ad ampliare la visione politica, puntando ad una visione femminile, in tal modo le donne saranno in prima linea ad argomentare l'approvazione o no di leggi che riguarda il loro stesso genere, facendo emergere problematiche più profonde, inoltre in tal modo si afferma una giusta rappresentanza in parlamento delle donne, le quali sono sottorappresentate.²⁴

²³ *Quote rosa*, articolo pubblicato su "parlare civile".

<https://www.parlarecivile.it/argomenti/genere-e-orientamento-sessuale/quote-rosa.aspx>

²⁴ Bianco Annalisa, *quote rosa: il grande cambiamento, l'evoluzione delle quote rosa*, centro studi europei, 201 (Commento articolo 29 co 1 Costituzione)7, pag. 7.

A verificare il rispetto dell'obbligo di quote rosa è la Commissione Nazionale per le società e la borsa, ossia la Consob per le SPA; mentre per le società pubbliche se ne prende carico la Civit, commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

I.4 La riforma del diritto di famiglia

La riforma del diritto di famiglia è stata introdotta con la legge 19 maggio, n. 151 entrata in vigore il 20/09/1975.

Prima di tale legge il concetto di famiglia era basato su una concezione di autorità del marito sulla moglie e del padre sui figli.

L'archetipo di tale famiglia era la famiglia di tipo patriarcale, rappresentata dal dominio del marito.

Il primo scopo di tale riforma sul diritto di famiglia è stato quello di far venir meno la disuguaglianza tra coniugi, presente in molte norme costituzionali e quindi di rendere legittima la parità tra i coniugi.

La parità implica la collaborazione nel mantenimento e nella gestione della famiglia e dei figli, implica l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.

Viene abolito lo storico istituto della dote, introducendo la comunione dei beni, ossia la previsione che tutti i beni acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio saranno in possesso di entrambi e quindi in comune.

Il patrimonio sarà amministrato da entrambi e non solo dall'uomo.

La famiglia di fatto viene messa in risalto, prima era considerata solo la famiglia legittima, ossia la famiglia basata sul matrimonio, ex art. 29 co 1, Cost²⁵.

Tale contrasto si era ripercosso sui cd. figli naturali, considerati in secondo piano rispetto ai figli cd. legittimi, che fruivano di tutti i diritti appartenenti al loro status in contrasto ai figli legittimi.

La riforma in concomitanza con la tutela prevista dall'art.30 co. 3, Cost,²⁶ garantisce ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, in tal modo vengono regolarizzati i diritti attribuiti ai figli naturali, adduce che il genitore una volta che ha riconosciuto i figli naturali deve adottare tutti i

²⁵ Art. 29, co 1, Cost.: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio."

²⁶ Art.30, co3, Cost.: La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

doveri e diritti che ha nei confronti dei figli legittimi, inclusi i diritti successori²⁷.

Di particolare importanza è la legge 9 dicembre 1977 n. 903 con tale legge viene introdotta per la prima volta la possibilità per il padre di assentarsi dal lavoro e di beneficiare di permessi speciali in caso di malattia del bambino al posto della madre o in esclusiva nel caso in cui il figlio gli fosse stato affidato.

Tale assunto segna un punto di svolta molto importante, con tale legge i destinatari effettivi diretti della protezione sono i minori.

Non è più la donna in sé considerata, bensì il suo rapporto con il bambino, in rispetto del fondamentale sostegno che dà allo sviluppo psicofisico nel nato.

Tale misura prevedeva che il padre potesse usufruire in alcuni casi dell'astensione facoltativa, mentre la donna rimaneva titolare di quella obbligatoria.

Il legislatore costituzionale ha fatto venire meno la norma in questione nei casi in cui non concedeva al padre di ottenere l'astensione obbligatoria in presenza di decesso o grave infermità della madre. Tale attuazione si ha avuto in quanto il non riconoscimento al padre dell'astensione obbligatoria dal lavoro risulterebbe contro il principio di uguaglianza, sia in riferimento al contesto familiare secondo l'art. 29 Cost., sia in ambito lavorativo secondo l'art. 37 Cost.; inoltre è contro le norme costituzionali riguardanti i diritti e i doveri dei genitori e la tutela dei minori secondo gli artt. 31 e 32 Cost.

La scelta della Corte costituzionale ha sensibilizzato notevolmente il concetto di bigenitorialità, assicurando una maggiore difesa per i minori,

²⁷ MariaFrancesca Mazzitelli, *la riforma del diritto di famiglia del 1975*, articolo pubblicato su blog Simone, Edizione Simone.
<https://edizioni.simone.it/2022/05/19/riforma-del-diritto-di-famiglia/>

ma anche una tutela dei diritti del padre lavoratore ed implicitamente ha portato ad una maggiore parità di genere sul lavoro.

Tale diritto del padre lavoratore che viene a poco a poco riconosciuto, porta, indubbiamente, a favorire i diritti della donna, in quanto si inizia a prospettare una condivisione di diritti/doveri, di oneri di assistenza e cura dei figli; alleviando i carichi familiari della donna, la stessa ha la possibilità di potenziare la propria carriera professionale.

È stata importante l'introduzione della legge n. 92/2012, la quale ha previsto l'obbligo per il padre di assentarsi dal lavoro per un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.²⁸

Tale dato è stato modificato con la legge n. 213 del 2023 - legge di bilancio 2024 la quale ha aumentato a dieci²⁹ più uno facoltativo, che spetta ai lavoratori dipendenti nei primi cinque mesi del bambino, il numero di giorni di astensione obbligatoria.³⁰

²⁸ tale prospettiva è molto labile, un giorno di permesso è considerato poco e al di sotto degli standard europei. Solo dal punto di vista concettuale è degno di nota, in quanto è un punto di partenza per mobilitare un sistema basato sulla poca scelta dei lavoratori di rinunciare al lavoro dopo la nascita di un figlio.

²⁹ Anche tale dato continua ad essere inferiore a quanto prospettato.

³⁰ Marilisa D'amico, *una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020, pag. 119.

I.5 Donna e Lavoro

Nonostante tale propensione nell'attribuire permessi nella sfera del lavoro al padre e di cercare di rendere agevole anche la carriera lavorativa della donna, la realtà non è propriamente così.

Le donne, spesso se non sempre, vengono discriminate sul posto di lavoro per essere madri, influenzando notevolmente la presenza delle stesse; infatti, la percentuale di differenza tra il tasso di occupazione tra uomo e donna nel 2023 è di 17,9 punti percentuali tra uomo e donna, mentre la soglia europea è di 10,7 punti percentuali di differenza. Nonostante le opinioni personali che si possano avere i dati parlano in modo neutro e si registra una netta disparità nel panorama lavorativo italiano; le donne con figli sono penalizzate, mentre gli uomini con figli non hanno alcuna penalizzazione, al contrario si registra un tasso di occupazione più elevato, sottolineando una persistente asimmetria nelle opportunità lavorative basate sul genere e sulla genitorialità.

Si nota come molte donne con figli optano per un part time, mentre l'uomo è meno propenso in questa scelta.³¹

Questa scelta riflette la radicata tendenza di associare la figura femminile alla dedizione della famiglia, una visione che si traduce spesso nella concessione di orari più flessibili, in particolare nel settore pubblico; tale dinamica è influenzata da fattori culturali profondi.

Indubbiamente ciò comporta una limitazione e un minore carriera delle donne, contribuendo alla presenza del divario salariale e di avanzamento rispetto ai loro colleghi uomini.

La tendenza deriva da una costante presenza di uno stereotipo di genere; infatti, anche in sede di colloqui di lavoro si è soliti definire gli uomini come "brillanti" e le donne classificarle in base alla loro "diligenza" tale visione in

³¹ Elaborazione Openpolis su dati Eurostat
[https://www.openpolis.it/in-italia-il-divario-di-genere-sul-lavoro-e-doppio-rispetto-al-restodeuropa/#:~:text=10%2C7%20punti%20percentuali%20di,occupazione%20più%20elevato%20\(90%25\).](https://www.openpolis.it/in-italia-il-divario-di-genere-sul-lavoro-e-doppio-rispetto-al-restodeuropa/#:~:text=10%2C7%20punti%20percentuali%20di,occupazione%20più%20elevato%20(90%25).)

qualche modo influenza e avvantaggia gli uomini consentendogli di arrivare a posizioni lavorative più alte.

Un altro esempio che si può fornire si ha durante i colloqui di lavoro, nel corso dei quali alle donne viene spesso chiesto se hanno intenzione di avere figli o altre domande che incidono sulla sfera personale del candidato e non sulle sue effettive e concrete capacità lavorative. Questa tendenza si ha perché molte aziende non hanno intenzione di assumere dipendenti in cerca di gravidanze per evitare di farsi carico delle responsabilità che gli spetterebbero nel caso in cui una lavoratrice restasse incinta.

Tuttavia, nel caso la candidata decidesse di esporre denuncia, sarebbe molto difficile dimostrare di essere stata scartata in quanto donna.

Nonostante l'articolo 37 della Costituzione Italiana, insieme all'articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità, stabilisce che "qualsiasi discriminazione basata sul sesso in relazione all'accesso al lavoro è proibita" si verificano episodi discriminatori, i quali rimarcano la disparità di genere³².

Questi esempi devono in un qualche modo far riflettere, perché da tali stereotipi di genere che derivano inevitabilmente le discriminazioni di genere.

³² Marianna Dalcò, *discriminazioni ai colloqui di lavoro: perché essere donna è ancora uno svantaggio*, 2021. Presente sul sito "Parmateneo".
<https://www.parmateneo.it/?p=78386>

I.6 Violenza di genere

Un problema persistente in Italia è la violenza di genere³³, la quale arriva, molto spesso, ad un atto di violenza fisica che comunemente definiamo femminicidio.

Vi è un problema evidente dimostrato dai dati Istat che riportano che nel 2024 nel primo quadrimestre sono state 88³⁴ le donne vittime di violenza da parte di uomini.

Domanda legittima da porsi è perché avvengono tali discriminazioni e violenze, le ragioni sono innumerevoli, ma di certo vi è la necessità di concentrarsi su come le donne hanno ottenuto i loro diritti e su come ne sono state private per anni.

Un'opinione molto diffusa ritiene che tali azioni contro le donne derivino dal diverso ruolo che la donna ha all'interno della società e dei diritti che ha acquisito nel tempo.

Infatti, molti atti violenti possono derivare dal fatto che l'uomo non accetti l'autonomia della donna, la sua emancipazione lavorativa ed economica, poiché vi è ancora chi vuole vedere la donna come un oggetto da sottomettere e distruggere³⁵.

Un'altra visione ben nota è quella di Eva Canterella, la quale vede la nascita della discriminazione, non come un fatto recente, bensì molto antico, derivante dall'antica Grecia, secondo cui nasce da una differenza sessuale presente nei miti con una diversità non solo naturale, ma anche sociale e culturale. Ci si chiede se ricostruire le origini dall'antichità possa essere un modo per combattere le ingiustizie di genere³⁶.

³³ Per violenza di genere si intendono tutte le forme di violenza, psicologica, fisica e sessuale, ma anche atti persecutori, il cd. *Stalking*, fino ad arrivare allo stupro e al femminicidio.

³⁴ Tale dato risulta essere minore rispetto al primo quadrimestre del 2023, dove si sono registrate 118 donne vittime di violenza da parte di uomini.

³⁵ Marilisa D'amico, *una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020, pag. 219 e ss.

³⁶ Il primo poeta greco che parla di differenza di sessi è Esiodo in "opere e giorni", in cui parla di Pandora la prima donna creata. Ella fu la prima donna mandata sulla terra e come

Infatti, secondo i greci le donne possedevano una mente diversa da quella dell'uomo, in quanto il *logos* non apparteneva ad esse, avevano solo la *Metis*³⁷, ossia una intelligenza bassa, che derivava dal caso concreto e singolo, non arrivava mai agli obiettivi in modo semplice, bensì contorto. Tale disparità comportava delle conseguenze sulle regole giuridiche e sociali.

Si può affermare che da tale differenza nasce l'inferiorità e la discriminazione delle donne. Degna di nota è la visione delle donne ateniesi, considerata totalmente inferiore all'uomo. Compiuti i dodici anni si sposavano senza prima aver ricevuto alcuna educazione, il loro unico compito era procreare, per tale ragione erano sottratte all'educazione dei figli. Esse avevano l'obbligo di restare fedeli al marito, mentre quest'ultimo possedeva più donne. Infatti, l'uomo ateniese in pubblico era accompagnato da donna eteree. Le eteree erano le uniche donne greche ad essere state educate e che potevano darsi alla politica, al ballo ed al canto. Tale inferiorità della donna ateniese si riconnette al fatto che le stesse non possedevano nulla, era sempre l'uomo un loro tramite, non erano in grado di ereditare alcun bene, tutto il patrimonio passava a un fratello, nel caso fosse stato presente o in assenza, a un parente stretto in linea maschile, il quale sarebbe diventato loro marito per non perdere il patrimonio della

dice il nome stesso, *pan* 'tutto' e *doron* 'doni', Pandora presenta tutti i doni ricevuti, dagli Dei.

Pandora aveva sollevato il vaso di Epimeteo e da lì erano usciti tutti i mali del mondo, per quanto si provò a richiuderli, ormai il danno era stato fatto, era rimasta solo l'*Elpis*, la speranza. Importante è ricordare come Pandora fu costruita, a differenza di Eva non nacque da un corpo maschile, fu creata da Efesto in modo artigianale con acqua e terra. La parola diversità non è abbastanza per delineare l'identità femminile. Esiodo sottolinea che Pandora era l'*alterità*, da lei proviene il genere (*genos*), le tribù (*phylai*) delle donne: il *genos* delle donne è un genere a sé, differente da quello maschile, infatti le donne derivano da Pandora, si riproducono in modo autonomo senza l'aiuto dell'uomo.

Mentre Semonide illustra come la nascita della donna sia diversa e inferiore rispetto a quella dell'uomo, egli descrive diverse specie di donne in modo dispregiativo.

³⁷ Per capire l'essenza e il significato di *Metis* è necessario ricordare il mito che parla di Metis. Ella fu la prima moglie di Zeus, la quale mangiò mentre aspettava un bambino per paura che il figlio in grembo potesse togliergli il potere; avendo ingurgitato Metis, Zeus possedeva due tipi di intelligenze e in tal modo poté far nascere dalla sua testa Atena, nata armata.

famiglia. La donna ateniese risultava essere in contrasto con la donna spartana, la quale poteva ereditare, possedere, aveva addirittura la possibilità di scelta, in quanto poteva rifiutare il proprio marito³⁸.

Emerge come il possesso dei beni, denota l'emancipazione della donna, sia nell'antichità che nell'età moderna il possesso di beni da parte di una donna denota il suo grado di emancipazione; infatti, la donna per anni è stata considerata un bene da possedere per tale ragione e da tale visione la donna non poteva possedere nulla. La strada per emanciparsi è data proprio dalla necessità di autodeterminarsi, oltre che attraverso l'istruzione anche con l'indipendenza economica, la quale sembra una metro di paragone di autonomia.

Degna di menzione è la sentenza n. 33 del 1960 la quale ha permesso di avviare il percorso di parità di genere, questa sentenza ha concesso alle donne di accedere ai concorsi pubblici³⁹, si instaura in quanto la previgente legge escludeva la partecipazione delle donne a incarichi pubblici, ciò risultava essere in contrasto con gli artt. 3, co 1⁴⁰ e 51, co 1⁴¹, della Costituzione. La corte ribadisce che tra i criteri di scelta di accesso ai pubblici uffici non possa essere presente il sesso, ad eccezione che non vi sia una incompatibilità naturale, in cui il non rispetto della parità deriverebbe dalla natura umana⁴².

La sentenza n. 33 ha avuto attuazione concreta grazie alla Legge n. 63 del 1963, la quale ha dato la possibilità alle donne di accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, inclusa la Magistratura, nei

³⁸ Marilisa D'amico, *il pensiero di Eva Cantarella sulla donna nel mondo antico e sulle origini della discriminazione di genere*, in rivista AIC n. 1, 2012, pag. iniziale 1 e ss.

³⁹ Tale sentenza è nata dalla celebre storia di Rosa Olivia, laureata in scienze politiche all'università di Roma, si iscrisse al concorso per la carriera prefettizia. Il bando come criterio di ammissione presentava, oltre che al possesso del titolo di studio, l'appartenenza al sesso maschile. Pertanto, Rosa Olivia decise di fare ricorso.

⁴⁰ Tale articolo, come già visto, sancisce il principio di uguaglianza di genere.

⁴¹ Tale articolo prevede l'accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.

⁴² Silvana Sciarra, *l'effetto farfalla, la sentenza n. 33 del 1960*, in Aic, fascicolo 5, 2021, pag. iniziale 50 e ss.

diversi ruoli e con la possibile carriera senza limitazioni di mansioni e di svolgimento dell'incarico, salvo i requisiti previsti dalla legge⁴³.

Sebbene tale sentenza del 1960 sia stata molto progressista, nel 1960 erano ancora in vigore leggi patriarcali.

Nonostante gli interventi legislativi, le abrogazioni di articoli del Codice penale che rappresentavano un chiaro esempio di disparità di genere, e la riforma del diritto di famiglia, le leggi patriarcali in quell'epoca erano ancora presenti.

Bisogna pertanto soffermarsi sugli articoli 554 e 587 del Codice penale per capire a fondo tale differenza.

L'articolo 554 c.p. prevedeva il cosiddetto matrimonio riparatore.

Questo articolo contemplava il venir meno del reato di stupro per il colpevole se lo stesso acconsentiva a sposarsi con la vittima dell'atto violento. Tale matrimonio nella maggior parte dei casi era voluto dai familiari della vittima, in quanto era l'unica opzione possibile per ricostruire l'onore perduto⁴⁴.

Degna di nota è la vicenda della prima donna italiana ad opporsi al matrimonio riparatore ossia Franca Viola.

La giovane diciassettenne Franca Viola, originaria di Alcamo in Sicilia, nel 1965 venne rapita e poi violentata e torturata da Filippo Melodia con l'aiuto di dodici amici.

Fino al 1965 non era mai accaduto che una donna rifiutasse il matrimonio riparatore, la difesa durante il processo cercò di screditare la ragazza dicendo che lei fosse d'accordo e che si trattasse di una fuga d'amore.

⁴³ Legge 9 febbraio 1963 n.66

⁴⁴ Keiron e Giulia Fagioli, *abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore: il coraggio di Franca Viola*, articolo pubblicato su "Tra i leoni, Boccon University", 2023. <https://traileoni.it/2023/05/abolizione-del-delitto-donore-e-del-matrimonio-riparatore-il-coraggio-di-franca-viola/#:~:text=“Chiunque%20cagiona%20la%20morte%20del,da%20tre%20a%20sette%20anni>

Nonostante tali accuse, Melodia fu condannato a 11 anni di carcere, ridotti a 10 in appello con due anni di soggiorno obbligato a Modena, per ratto e violenza carnale; sentenza confermata il 30 maggio 1969 in Cassazione.⁴⁵

Tale evento è stato un esempio di cambiamento ed emancipazione, soprattutto per la Sicilia dell'epoca.⁴⁶ Franca Viola denunciò quanto subì, nonostante le pressioni dell'epoca che indirizzavano la vittima a tacere. Tale vicenda è un punto di partenza di una serie di interventi legislativi che hanno portato ad un cambiamento concreto, infatti il matrimonio riparatore fu abolito solo nel 1981.

Dall'altro lato era presente l'art. 587 c.p. il quale prevedeva il cd. "delitto d'onore".

Il delitto d'onore riguardava l'uccisione della moglie adultera o del marito, dell'amante o di entrambi.

La sanzione poteva essere differente in base al movente, era previsto uno sconto di pena se vi era stato un nobile fine; ciò significava che se si commetteva un delitto per proteggere il proprio onore o della famiglia, commesso in un attacco di ira causato da una relazione illegittima di tipo carnale commessa dalla moglie, figlia o sorella era concessa una riduzione della pena, la stessa disciplina poteva essere applicata nel caso fossero stati uccisi parenti o di altra persona coinvolta.

Il concetto di onore rappresentava un bene immateriale, motivo di indulgenza. L'onore era relazionata sia alle donne che agli uomini, quello della donna equivaleva alla virtù della castità e dell'onestà; gli uomini

⁴⁵ Franca Viola l'8 marzo del 2014 è stata insignita dal Presidente della Repubblica al Quirinale con l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la motivazione: "per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore che ha segnato una tappa fondamentale nella storia dell'emancipazione delle donne nel nostro paese".

⁴⁶ Franca Viola, *storia della prima donna che rifiutò pubblicamente il matrimonio riparatore*, articolo pubblicato su "Skytg2", 2023
<https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/franca-viola-storia#:~:text=La%20giovane%20siciliana%20venne%20segregata,prima%20donna%20italiana%20a%20farlo>

avevano il dovere di difendere le virtù e l'onore delle donne di famiglia. Le donne erano depositarie e responsabili dell'onore, al contrario gli uomini dovevano ricostruire la dignità qualora fosse stata offesa, ciò era possibile solo eliminando in modo concreto con l'uso della violenza chi aveva causato tale danno. Pertanto, ne conseguiva, come già detto, che i rapporti extraconiugali compiuti dalle donne potevano essere difesi, ovviamente l'attenzione non era rivolta alla donna in quanto tale, ma era sinonimo di potere dell'uomo, il quale doveva recuperare la credibilità della famiglia. Il delitto d'onore includeva una pena detentiva meno dura rispetto allo stesso delitto non giustificato da una causa d'onore.

Era ricompresa una pena ridotta anche per il delitto di lesioni, nel caso in cui lo stesso fosse stato causato dalla provocazione dell'offesa dell'onore⁴⁷.

Da ricordare che all'epoca l'adulterio della donna era punito secondo l'art.559 del Codice penale, il quale prevedeva la reclusione fino ad un anno per la donna adultera o di due anni in caso di relazione adulterina, pena prevista solo per la moglie e non per il marito. Saranno solo le sentenze n. 126 del 19 dicembre 1968 e n.147 del 3 dicembre 1969 della Corte costituzionale a rendere tale articolo incostituzionale.

Le due sentenze dichiaravano incostituzionale l'art. 559 c.p. in quanto dava luogo a discriminazioni non necessarie per la tutela dell'unità familiare secondo l'art. 29 della Costituzione.

Infatti, l'art.559 c.p. poneva le donne in uno stato di inferiorità, dato che l'adulterio del marito non era punito; si assiste a come la dignità delle donne veniva lesa e dovevano tollerare l'infedeltà e l'ingiuria senza alcuna protezione in sede penale⁴⁸.

⁴⁷ Dario Antonacci, *il delitto d'onore e il matrimonio riparatore pt. 1*, articolo pubblicato in "il grande sorpasso", 2024.

<https://ilsorpassomts.com/2024/05/29/il-delitto-donore-e-il-matrimonio-riparatore-prima-parte/>

⁴⁸ *osservatorio violenza sulle donne*, Università degli studi di Milano.

<https://ovd.unimi.it/sentenza/corte-cost-sent-n-126-del-1968/>

Mentre, gli articoli 554 c.p. e 587 c.p. sul delitto d'onore e sul matrimonio riparatore, furono abrogati con la Legge n. 442 del 5 agosto 1981⁴⁹.

Nonostante il 1981 sia stato un anno importante e di conquista per i diritti delle donne, ancora non si era vicini ad un vero e proprio traguardo.

Indubbio punto di svolta è stata la legge 15 febbraio 1996, n.66, l'art.1 della suddetta legge abrogò l'intero capo I del titolo IX del libro II del Codice penale, mentre del capo II abrogò gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543.

In particolare, fu abrogato l'art. 519 del Codice penale che puniva i delitti di violenza carnale.

Attraverso tale legge il reato sessuale non venne più considerato all'interno del Codice penale come delitto contro la morale pubblica, bensì venne ritenuto come delitto contro la persona con annesso aggravamento di pena. Infatti, l'articolo 519 c.p. si trovava nel capo dedicato ai delitti contro la moralità pubblica⁵⁰ e il buon costume, pertanto non ritenuti delitti contro la persona⁵¹.

Il reato di stupro all'epoca veniva classificato anche in base alla vittima, vi era una sorta di vincolo di destinazione della donna: nel caso fosse stata una religiosa era prevista un'aggravante, differente era il trattamento riservato alle donne di pochi costumi, poiché essendo persone definite non vincolate era in dubbio l'illeceità del fatto.⁵²

Tale norma risulta essere portatrice di un cambiamento dato che la violenza sessuale in epoca fascista era considerata rilevante solo quando comportava un pericolo per la pubblica moralità.

⁴⁹ Maria Saia, *la storia del delitto d'onore e del matrimonio riparatore*, articolo pubblicato su "Dequo", 2022

<https://www.dequo.it/articoli/delitto-onore-codice-penale-abrogazione>

⁵⁰ Più precisamente nel titolo IX del libro secondo, Capo II, Sezione II del Codice penale.

⁵¹ Dario Antonacci, *il delitto d'onore e il matrimonio riparatore pt. 2*, articolo pubblicato in "il grande sorpasso", 2024.

<https://ilsorpasomts.com/2024/07/22/il-delitto-donore-e-il-matrimonio-riparatore-seconda-parte/>

⁵² Stefano Di Pinto, *"amore per forza" e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale*, osservatorio penale, pag.8.

L'assenza di tale norma ha comportato l'impossibilità per i magistrati di usare la norma penale a garanzia delle donne come persone.

Inutile dire che per la società dell'epoca la violenza nei confronti delle donne era accettata, in particolar modo nell'ambito familiare.

La Corte costituzionale aveva capito la necessità di un riposizionamento della legge di violenza sessuale.

Degna di nota è la sentenza n. 561 del 1987.

Il caso vedeva protagonista una donna, vittima di stupro di gruppo durante la seconda guerra mondiale, alla quale non fu concessa la pensione di guerra dal ministero del Tesoro, in quanto la legge prevedeva che la pensione derivasse dalla permanenza di menomazioni fisiche che compromettessero la capacità lavorativa.

La Corte costituzionale affermò l'illegittimità della norma, mettendo in rilievo che anche i danni non patrimoniali della vittima di stupro dovevano essere risarciti totalmente.

Tale sentenza è un esempio di come la Corte costituzionale abbia inteso e applicato in modo costituzionale la libertà sessuale, cosa che in modo più difficoltoso ha fatto il legislatore parlamentare, il quale affiancava alla violenza sessuale, la violazione della morale pubblica.

La Corte disse: "lo stupro rappresenta la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale, provoca la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e può dar inoltre luogo a pregiudizio della vita di relazione". Con tale sentenza la Corte afferma come la sessualità sia un diritto inviolabile della persona umana, il quale è ricompreso all'interno dell'art. 2⁵³ della Costituzione⁵⁴.

Pertanto, la legge n.66 del 1996 riconosce in modo individuale, come appartenente al singolo individuo la libertà sessuale.

⁵³ Art 2 Cost: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

⁵⁴ Marilisa D'amico, una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne, pag. 221 e ss.

Abrogando la previgente norma, vennero introdotte nuove fattispecie, inserendo gli articoli aggiuntivi dal 609 bis, reato di violenza sessuale al 609 decies del Codice penale⁵⁵.

Di particolare importanza è analizzare l'art. 609 bis il quale tutela la libertà sessuale non più come appartenente alla moralità, bensì alla persona umana e alla sua libertà personale, permettendo all'individuo di autodeterminarsi.

Le condotte che tale articolo contempla sono principalmente due: la violenza sessuale per costrizione, la quale si compie attraverso la violenza, minaccia o abuso di autorità e la violenza per induzione, la quale si realizza con abuso della posizione di inferiorità fisica e psichica della vittima o tramite inganno, caso in cui il colpevole si sostituisce ad altra persona.

Nel concetto di atti sessuali si deve includere qualsiasi atto che riguarda la corporeità, attuato con la volontà e la consapevolezza di provocare un danno ad un'altra persona senza il suo consenso⁵⁶.

Il concetto di violenza che, come si è appena visto, è parte della violenza sessuale per aggressione, non è solamente intesa come un atto di coazione materiale, ma come qualsiasi atto o fatto compiuto dal soggetto attivo che provochi una riduzione della libertà del soggetto passivo, il quale si trova a sopportare un atto senza il suo consenso.

Per quanto riguarda il concetto di minaccia, essa si configura come la previsione di un danno ingiusto e rilevante derivante dal diniego a tollerare l'atto.

Importante è il concetto di consenso, affinché non si configuri il reato, il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto, se viene meno per riconsiderazioni personali o altre ragioni si configura il delitto in analisi.

Il consenso deve essere dato in modo valido e cosciente.

⁵⁵ Servizio studi-Dipartimento giustizia, Disposizioni in materia di violenza sessuale - AA.C. 611 e abb - Schede di lettura (2^a edizione), 2008.

⁵⁶ Per comprendere meglio il concetto, anche un "semplice" bacio non desiderato di quale si può capire che vi sia stata una compromissione della sessualità del soggetto passivo è ricompreso all'interno del reato.

Il concetto di abuso di autorità include sia l'abuso perpetrato dal pubblico ufficiale, sia quello compiuto dal privato che sfrutta la sua posizione di preminenza nei confronti della vittima.

La violenza sessuale per induzione si individua nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e mentale della vittima, ossia nell'avvalersi delle specifiche circostanze in cui si trova la vittima.

L'ultimo comma dell'articolo prospetta una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita nei casi di minore gravità, in cui la riduzione della libertà sessuale sia minima⁵⁷.

Tale articolo rappresenta un punto di partenza per garantire maggiormente tutela alle donne.

Un' altro importante intervento orientato a contrastare la violenza di genere è la legge sullo *stalking*.

Il primo intervento si ha avuto con la legge 4 aprile 2001 n. 154, "misure contro la violenza nelle relazioni familiari", il legislatore inserì la fattispecie dell'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che avesse minacciato la donna o l'avesse maltrattata, con tale legge si inserì il titolo IX bis nel Codice civile.

Con tale legge il legislatore ha voluto fornire degli aiuti per la parte ritenuta più debole. La violenza spesso non veniva denunciata per timore delle conseguenze economiche che la stessa potesse provocare, in quanto poteva causare la perdita dei beni nel caso l'autore della violenza fosse l'unico intestatario dei beni, la legge è intervenuta per contrastare tale fenomeno.

Prima di tale legge non vi erano rimedi generali contro tali atti lesivi, si utilizzavano gli artt. 330, 333 c.c. e 151 c.c. i quali prevedevano il ricorso alla giustizia in caso di situazioni di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale

⁵⁷ Commento articolo 609 bis Codice penale sul sito "Brocardi.it".
<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html>

o alla libertà causate da un coniuge o convivente contro un membro della famiglia⁵⁸.

Degna di nota è la legge n.7 del 9 gennaio 2006, nonostante il suo utilizzo sia stato quasi nullo, tale legge ha introdotto il reato di mutilazione genitale femminile con l'inserimento dell'articolo 583 bis del Codice penale, tale disciplina è stata fondamentale dato il fenomeno migratorio.

La comunità straniera ha chiesto l'intervento penale per prevenire la situazione, specialmente le associazioni femministe hanno proteso che si attuasse tale norma, in tal modo vi è un modo per limitare l'uso di tale pratica lesiva dell'integrità fisica e psichica delle donne, seppur tale norma risulta essere più un simbolo che una vera e propria attuazione.

Purtroppo, tale norma è stata usata molto poco, le sanzioni sono state minime e poco severe, anche se il legislatore preferirebbe il contrario.

I casi registrati sono residui poiché queste pratiche il più delle volte avvengono all'interno delle famiglie e coinvolgono soggetti deboli all'interno della famiglia stessa. Si può affermare che la scarsa denuncia sia dovuta soprattutto a questo.

Altra legge degna di nomina è la legge n. 38 del 23 aprile 2009 con la quale è stato introdotto l'art. 612 bis c.p., atti persecutori.

Si tratta di un reato abituale che per configurarsi vi deve essere una reiterazione delle condotte di minaccia e violenza per almeno una volta, gli episodi devono essere uniti tra di loro.

Pertanto, per configurarsi il reato le condotte devono provocare almeno uno dei seguenti eventi: perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima o fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita⁵⁹.

⁵⁸ Sabrina Ghezzi, *Misure di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari – rimedio civilistico*, Apieffe.

⁵⁹ Commento articolo 612 bis Codice penale sul sito "Brocardi.it".

<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html>

L' articolo presenta al suo interno delle aggravanti, una di questa è la circostanza che il fatto sia compiuto dal coniuge o da una persona, la quale era legata in modo affettivo alla vittima, altra aggravante può essere il fatto che il crimine sia stato commesso con mezzi informatici o telematici, o altra aggravante, se l'atto è compiuto contro una donna incinta o ancora a danno di una persona disabile, o con armi o con travisamento di persona. Di particolare rilevanza è la pena prevista dall'art. 612 bis la quale prevede la pena a querela della persona offesa entro il termine di sei mesi e la possibilità di remissione solo processuale. Inoltre, la querela risulta essere irrevocabile nel caso in cui provenga dal coniuge con minacce reiterate. Da menzionare è il fatto che la persona offesa finché la querela non è presentata, ha la possibilità di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza inoltrando richieste di ammonimento contro l'autore della violenza. Il reato di atti persecutori diventa perseguibile d'ufficio se si ha ricevuto un ammonimento. Tali azioni possono essere compiute grazie alla legge n.11 del 23 febbraio 2009.

Nonostante la previsione dell'art. 612 bis sia servito a tutelare maggiormente le donne, non sono mancate delle titubanze sulla sua legittimità. Infatti, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, in quanto risulta essere in contrasto con l'art. 25 co 2 della Costituzione.

La sentenza n.172 del 2014 ha però rigettato la questione di legittimità ed ha sfruttato l'occasione per ribadire i punti fondamentali per cagionare il reato di *stalking*.

La Corte dice che la definizione di minaccia è in linea con il significato che il termine ha nel lessico comune, mentre quello di molestia è spiegato dal senso comune dello stesso. Con la reiterazione il legislatore ha voluto determinare ulteriormente le condotte di minaccia e molestia con carattere ripetitivo e assillante le quali vengono definite con il termine inglese *stalking*.

In sostanza il delitto di stalking si caratterizza per una specificazione di reati meno gravi di minaccia e molestie⁶⁰.

La corte sottolinea come l'introduzione di tale articolo volesse colmare un vuoto normativo le cui vittime principali sono state le donne.

Il concetto di reiterazione viene spiegato dalla corte come sia necessario mantenere almeno due condotte, mentre per determinare l'evento è fondamentale una analisi comparativa tra il contesto della vittima e quella individuata dalle azioni penali rilevanti.

Inoltre, nel concetto già evidenziato di aggravamento di pena nel caso in cui vengano usati mezzi informatici, tale aggravante si riferisce a tutti gli atti ricompresi all'interno del cd. *cyber stalking*.

A tale specie si può ricondurre un altro tipo di reato, ossia quello previsto dall'art. 512 ter c.p., la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti.

⁶⁰Alfio Valsecchi, *la Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, articolo pubblicato su "diritto penale contemporaneo", 2014.

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3163-la-corte-costituzionale-fornisce-alcune-importanti-coordinate-per-un-interpretazione-costituzionalm>

I.7 Diritto allo studio

Il percorso di studio delle donne non è stato, purtroppo, come quello degli uomini.

Alle donne non veniva riconosciuto alcun diritto di studio, ed è indubbio che la vera ed effettiva differenza poteva farla solo lo studio, chiave per un cambiamento reale. Grazie all'accesso all'educazione una donna avrebbe potuto realmente fare la differenza, acquisendo la conoscenza e le competenze necessarie per emanciparsi e contribuire attivamente alla società. Una donna istruita poteva davvero portare delle differenze, sfidando le tradizioni e le disuguaglianze radicate nella cultura del tempo, cosa che si temeva, ma che con fatica è avvenuto.

Per capire il lungo percorso di cambiamento bisogna ripercorrere i momenti principali, ossia il cd *querelle des femmes*, categoria di indagine utilizzata nel Novecento per decidere sul dibattito intellettuale creatosi tra il XIII e il XVIII secolo in Europa, le questioni affrontate riguardavano l'uguaglianza o ineguaglianza dei sessi, alla natura, al ruolo e al posto della donna nella società.

Su tale dibattito un ruolo fondamentale lo hanno avuto l'area Veneta e di Padova, in modo particolare con il caso di Elena Corner Piscopia⁶¹ la quale fu la prima donna ad ottenere una laurea nel 1678, anche se secondo altre fonti vi sono state altre donne che hanno ottenuto una laurea in tempi precedenti, in ogni caso ufficialmente viene considerata lei la prima.

Quando il padre di Elena Corner propose la possibilità di laurearsi in teologia all'Università di Padova, il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose, fu solo nel 1678 all'età di 32 anni che le fu concessa finalmente la laurea anche se la ottenne in filosofia e non in teologia, come lei desiderava.

In ogni caso, essendo donna non poté esercitare l'insegnamento, è stato solo un simbolo per parlare di parità del diritto di studio.

⁶¹il cognome spesso è italianizzato in Cornaro.

La parità si raggiunse nel 1732 con la laurea della fisica bolognese Laura Bassi.⁶²

Saranno i decreti di Ruggero Bonghi nel 1875 e Michele Coppino nel 1876 a decretare in modo formale l'opportunità di accedere all'Università per le donne alle stesse condizioni degli uomini.

Nonostante tale possibilità i numeri delle donne laureate rimasero bassi, questo denota che il cammino verso l'emancipazione era ancora in corso. Solo negli anni Novanta dell'Ottocento iniziarono i primi cambiamenti anche grazie alle maggiori iscrizioni accademiche, le principali Università furono Padova, Torino, Pavia e Napoli. Il maggior sbocco professionale era l'insegnamento dato anche dal fatto della necessità di professionalizzare gli insegnanti.⁶³

Le donne che hanno cambiato la storia, sebbene le già citate sono molte, l'ideale sarebbe elencarle tutte però ciò non è del tutto possibile.

L'idea comune dell'Italia fino all'inizio del XX secolo era che la donna non potesse essere avvocato, in quanto la sua volubilità e la sua condizione sociale non le permettevano di amministrare la giustizia né tanto meno di assumere un ruolo che richiedesse credibilità e precisione, ovviamente tale ideale fu sorpassato quando una giovane torinese volle dedicarsi alla carriera di avvocata che fino a quel momento era permessa solo agli uomini.

Lidia Poët fu la prima avvocata d'Italia, si laureò in giurisprudenza, la sua tesi di laurea riguardava la condizione femminile nella società e sul diritto di voto per le donne, dopo il praticantato superò l'esame di abilitazione alla professione forense e chiese l'iscrizione all'ordine degli avvocati e procuratori di Torino, la richiesta venne respinta da due avvocati che

⁶²Articolo presente su Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_Lucrezia_Corner

⁶³ Monica Panetto, *l'università delle donne. Un percorso (a ostacoli) che inizia a fine Ottocento*, articolo presente su live, Università di Padova

<https://ilbolive.unipd.it/it/news/luniversita-donne-percorso-ostacoli-che-inizia>

probabilmente temevano il potere femminile, ossia Desiderato Chiaves e Federico Spantigati, dalla sua parte erano invece Saverio Francesco Vegezzi e altri quattro consiglieri, Carlo Giordana, Tommaso Villa, Franco Bruno, Ernesto Pasquali, i quali affermarono che secondo le leggi civili italiane le donne sono cittadine come gli uomini; grazie a tali atti riuscì ad ottenere l'ammissione all'esercizio di avvocatura il 9 agosto 1883.

Nonostante il positivo risultato, all'epoca non mancava chi osteggiava e denigrava i successi delle donne, in particolare di Lidia Poët, infatti il procuratore generale del Regno mise in dubbio la legittimità dell'iscrizione e impugnò la decisione in Corte d'Appello di Torino, la quale accolse l'impugnazione e revocò l'iscrizione all'albo.

Si deve ricordare che all'epoca era consentito alle donne di laurearsi con il fine di essere agevolate a trovare un marito e garantirsi una posizione sociale, essere colte era un plus per poter contrarre un buon matrimonio, ma non di certo per esercitare una professione.

Lidia Poët si oppose in Cassazione, sostenendo che è vero che la donna non può praticare l'avvocatura, ma che è anche vero che la professione forense dovesse essere considerata un ufficio pubblico e come tale comportava un'ingiusta esclusione, dato che le donne dovevano essere ammesse per legge.

Ulteriore problema era previsto anche a livello lessicale dato che secondo la legge unitaria sull'avvocatura n.1938/1938 prevedeva che solo il genere maschile esercitasse la professione, utilizzando l'espressione "avvocato" e non "avvocata" ed inoltre che vi erano delle diversità naturali nel genere umano, le quali non potevano essere rimosse dal legislatore.

Alla base della decisione vi erano motivazioni che esaltavano e sottolineavano la differenza di genere e il maschilismo diffuso all'epoca, le quali consideravano le donne non all'altezza a ricoprire il ruolo legale.

Molte motivazioni erano legate a caratteristiche fisiche delle donne come, ad esempio, l'incompatibilità tra la toga e gli abbigliamenti strani e bizzarri

che le donne indossavano, in quanto potevano distogliere l'attenzione con la loro presenza durante il corso dei dibattimenti. Il caso sottoposto alla Cassazione accolse la sentenza della Corte d'appello. Si utilizzò il principio *infirmetas sexus*.

La questione, nonostante la decisione della Corte, si diffuse tra i circoli culturali, i quali elaborano varie teorie, si possono identificare con due macro-impedimenti.

Il primo impedimento era di carattere medico, causato dal ciclo mestruale della donna, in quanto una volta al mese la donna non avrebbe avuto l'obiettività e la serenità necessarie per assistere i propri assistiti.

Il secondo impedimento riguardava l'area giuridica: secondo il codice di famiglia istituito nel 1865, le donne non potevano essere ammesse ai pubblici uffici, né godevano di autonomia economica; quindi, era preclusa anche la possibilità di muoversi da un posto all'altro in autonomia, tale impedimento avrebbe sfavorito l'assistito.

Nonostante ciò, Lidia Poët continuò ad esercitare la professione di avvocatà al fianco del fratello Giovanni Enrico.

Solamente nel 1919 la legge n.1179 del 1919, legge Sacchi, la quale abolì l'autorizzazione maritale, in particolare l'art. 7 permise alle donne ad entrare nei pubblici uffici; così nel 1920 a 65 anni Lidia Poët entrò nell'ordine degli avvocati.

L'impegno di tale donna va ricordato ancora oggi in quanto fu tra gli ideatori del moderno diritto penitenziario e tra le promotrici del suffragio universale.⁶⁴

In ambito penitenziario è memorabile il suo contributo, in quanto credeva nella riabilitazione dei detenuti; infatti, nel 1883 partecipò al Congresso Penitenziario Internazionale, dove espresse la sua idea sulla poca efficacia

⁶⁴ Biografia Lidia Poët su Wikipedia, l'enciclopedia libera.
https://www.storicang.it/a/lidia-poet-prima-avvocata-ditalia_16020

dei metodi punitivi: il riscatto sociale e morale dei carcerati avviene solo attraverso l'educazione e il lavoro.⁶⁵

Come già detto non è possibile ricordare in tale elaborato tutte le donne che hanno contribuito a modificare il diritto in favore delle stesse, non per favorirle, ma per renderle uguali agli uomini.

È dovere di ognuno ricordare anche solo una parte di esse affinché si possa continuare a migliorare il sistema giuridico e promuovere un cambiamento positivo.

⁶⁵ Lidia Gallanti, *Lidia Poët, la prima avvocatessa d'Italia*, articolo pubblicato su “storica, national Geographic”, 2023.

https://www.storicang.it/a/lidia-poet-prima-avvocata-ditalia_16020

CAPITOLO II

Interventi Internazionali a favore della parità di genere

Ripercorre un quadro internazionale è utile per comprendere come l'impegno collettivo sia servito per portare un miglioramento. Hanno avuto un ruolo cruciale nel riconoscere e tutelare i diritti delle donne, influenzando le legislazioni nazionali, come dimostreranno i casi in Italia e Spagna.

Il rispetto dentro al paese a cui ciascuno appartiene deriva indiscutibilmente grazie ad interventi internazionali, i quali hanno permesso che il rispetto per l'umanità e di conseguenza per le donne fosse alla base del pensiero comune.

La strada percorsa è stata tortuosa e difficile, ripercorrerla è uno strumento potente che ciascuno ha per evitare che situazioni di discriminazioni si possano nuovamente presentare.

Questo capitolo analizzerà nel concreto gli interventi internazionali che hanno effettivamente attivato una politica a tutela dei diritti delle donne.

Fondamentali per il riconoscimento della parità di genere è stata la presenza della Carta delle Nazioni Unite, che le Nazioni Unite hanno adottato nel 1945 a San Francisco.

Le Nazioni Unite si sono impegnate per garantire la parità delle donne; infatti, hanno creato istituti come il *CSW, commissione sullo status delle donne*, istituita dal consiglio economico delle Nazioni Unite, *ECOSOC*, con la risoluzione n. 11 del 21 giugno 1946.

Come organismo parallelo alla Commissione sui Diritti Umani, la funzione principale della Commissione, il cui mandato è stato ampliato nel 1987 con la risoluzione ECOSOC 1987/22, è quello di redigere rapporti e dispensare raccomandazioni all'ECOSOC per promuovere i diritti delle donne nei settori politico, economico, sociale e dell'istruzione. Inoltre, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni e proposte di azione

per affrontare situazioni urgenti che esigono una considerazione tempestiva nel campo dei diritti umani.

L'Assemblea Generale dell'ONU ha incaricato la Commissione sullo status delle donne di inserire nel proprio programma il monitoraggio della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne.

Dal 1995, la Commissione ha quindi monitorato l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Pechino, esaminando diverse delle aree critiche della Piattaforma d'azione, al fine di valutare i progressi raggiunti e formulare le raccomandazioni necessarie per accelerarne l'implementazione. Ogni anno, i rappresentanti degli Stati membri si incontrano per valutare i progressi compiuti in tema di parità di genere, identificare le sfide future, definire gli standard globali ed elaborare politiche concrete per promuovere la parità di genere e il progresso delle donne in generale. La Commissione si incontra ogni anno per dieci giorni di lavoro, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo^{66, 67}.

Su richiesta dell'Assemblea Generale, nel 1962 alla Commissione fu affidato il compito di sviluppare un progetto di lunga durata per la crescita e l'emancipazione delle donne, approvato in seguito dalla Conferenza sui Diritti Umani di Teheran nel 1968 e formalizzato due anni dopo nel *Programme of Concerted International Action for the Advancement of*

⁶⁶ L'ultima sessione della Commissione sullo Status delle Donne (CSW 68) si è tenuta dall'11 al 22 marzo 2024 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Il tema centrale è stato "Accelerare il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e ragazze affrontando la povertà e rafforzando le istituzioni e i finanziamenti con una prospettiva di genere." La prossima riunione (CSW 69) è prevista dal 10 al 21 marzo 2025, sempre a New York. In occasione del 30° anniversario della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne e dell'adozione della Dichiarazione e della Piattaforma d'Azione di Pechino (1995), il tema centrale riguarderà la revisione e implementazione della Dichiarazione e della Piattaforma d'Azione, ed i risultati della 23ª sessione speciale dell'Assemblea Generale. L'esame includerà una valutazione delle prove contemporanee relative al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e all'*empowerment* delle donne, oltre a considerare il contributo alla piena attuazione dell'Agenda 2030 per il progresso sostenibile.

⁶⁷ Camera dei deputati, *commissione sullo status delle donne (CSW)*, sito "internazionale.camera.it"
<https://internazionale.camera.it/conferenze-organizzazioni-internazionali/commissione-status-donne-csw>

Women, con focus su istruzione, lavoro, salute e maternità, amministrazione e partecipazione pubblica. Questo programma spinse la CSW a considerare un concetto di uguaglianza collegato a tematiche di sviluppo, in particolare riferite alle risorse umane. La CSW contribuì significativamente alla stesura della *Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women*, DEDAW, nel 1967, il cui Articolo 1 stabiliva un accordo internazionale contro la discriminazione di genere come violazione dei diritti umani, successivamente rafforzato dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, CEDAW⁶⁸.

Su richiesta della Commissione sullo status delle donne, l'assemblea generale delle nazioni unite introdusse la Convenzione sui diritti politici delle donne il 31 marzo 1953 con la risoluzione 640 (VII) che entrò in vigore il 7 luglio 1954; a metà del 2001 la convenzione è stata ratificata da 115 stati. La Convenzione era concepita come uno strumento aggiuntivo per favorire la parità tra uomini e donne nel godimento e nell'esercizio dei diritti politici, in linea con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Essa prevede che le donne, alle stesse condizioni degli uomini e senza alcuna discriminazione, abbiano il diritto di *votare in tutte le elezioni, essere elette a tutti gli enti pubblicamente eletti, stabiliti dalla legislazione nazionale, ricoprire una carica pubblica e ad esercitare tutte le funzioni pubbliche, stabilite dalla legislazione nazionale*. Anche se la Convenzione affronta esclusivamente la discriminazione contro le donne in relazione all'esercizio dei diritti politici, essa rappresentò il primo strumento giuridico universalmente vincolante che impose obblighi legali agli Stati Parte. Avviando da parte delle Nazioni Unite, un processo volto all'introduzione di una serie di

⁶⁸ Elena Calandri, *la quarta conferenza mondiale di Pechino sulle donne del 1995 e la partecipazione dell'unione europea, tesi di laurea triennale, 2023/24*

strumenti miranti a rimuovere le discriminazioni contro le donne in ogni ambito della vita pubblica e privata⁶⁹.

Nel 1957, è entrata in vigore nel 1958 con la risoluzione 1040 (XI), l'assemblea generale ha introdotto nell'ordine internale la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate per mantenere la parità di questo sesso nell'acquisizione, cambiamento e conservazione della nazionalità. Ratificata nel 2001 da 70 stati ratificanti.

L'art. 1 stabilisce che gli Stati contraenti si accordano nel riconoscere che né la celebrazione né lo scioglimento del matrimonio tra uno dei loro cittadini e una cittadina straniera, né il cambio di nazionalità da parte del marito durante il matrimonio, comporteranno in modo automatico una modifica della nazionalità della moglie.

L'art. 2 specifica che né l'acquisizione volontaria della nazionalità di un altro Stato, né la rinuncia alla propria nazionalità da parte del marito, precluderanno alla moglie di mantenere la sua nazionalità. Pertanto, non è possibile modificare la nazionalità della moglie senza una espressa volontà in merito da parte sua.

La Convenzione all'art. 3 stabilisce che la moglie straniera di un cittadino di uno stato contraente, previa richiesta, potrà acquisire la nazionalità del coniuge attraverso procedure di naturalizzazione semplificate. La Convenzione peraltro non prevede misure specifiche riguardanti i meccanismi internazionali di attuazione⁷⁰.

Nel 1967 è stata istituita la commissione dei diritti umani dell'Onu, che ha consentito all'assemblea generale di introdurre la Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, un documento di *soft law* che affronta principalmente le problematiche legate al genere

⁶⁹ *Convenzione sui diritti politici delle donne (NU)*, abstract tratto da: Unesco, a guide to human rights, Parigi, 2001, presente sul sito "Aidos".

⁷⁰ *Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate, ratata da: Unesco: a guide to human rights - Institutions, Standards, Procedures, presente sul sito "Aidos".*

femminile, mirando a garantire anche per le donne un sistema di protezione contro le discriminazioni⁷¹.

⁷¹ Alessandra Mazzola, *La Convenzione CEDAW a quarant'anni dalla sua Approvazione*, pag.601, DPCE online, ISSN: 2037-6677.

II.1 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna

La CEDAW, *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*, rappresenta un simbolo del progresso per i diritti delle donne, in quanto rappresenta uno stimolo verso l'affermazione dei diritti e delle protezioni che le donne meritano.

È stata adottata dall'assemblea dell'ONU con la risoluzione A/RES/34/180 il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981; l'Italia l'ha ratificata con la Legge n. 132 del 14 marzo 1985, depositandola presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985 ed è entrata in vigore il 10 luglio 1985.

La convenzione è considerata una carta internazionale dei diritti delle donne, in quanto contiene la definizione di ciò che rappresenta una discriminazione contro le donne, definizione presente per la prima volta all'interno di un trattato.

La Convenzione rappresenta quindi l'unico trattato sui diritti umani che riconosce i diritti delle donne non solo come soggetti da proteggere dalla discriminazione, ma anche come membri della società nei confronti dei quali gli Stati sono obbligati ad agire in modo specifico, adottando misure appropriate per realizzare e garantire l'uguaglianza di genere nei settori politico, economico, sociale e culturale⁷².

Per garantire i diritti enunciati, con un atto dell'Assemblea Generale del 6 ottobre 1999, la Convenzione ha introdotto un protocollo opzionale, uno strumento che permette a singoli individui o gruppi di persone di denunciare e contrastare le violazioni dei diritti previsti dalla CEDAW nel proprio paese. Inoltre, l'articolo 17 della Convenzione prevede la creazione di un Comitato – il Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, CmEDAW⁷³, con il compito di esaminare i

⁷² Lo sancisce l'articolo 3.

⁷³ Supervisiona l'attuazione della Convenzione e del Protocollo attraverso l'analisi dei Rapporti periodici che gli Stati presentano, al fine di mostrare le misure adottate per realizzare i diritti riconosciuti dalla Convenzione, nonché i progressi compiuti. Analogamente, per effetto alle disposizioni del Protocollo, la società civile può sottoporre

progressi compiuti dagli Stati contraenti nell'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione⁷⁴.

Il comitato CEDAW è composto da 23 esperti⁷⁵ i quali controllano l'attuazione della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sono slegati dagli stati d'origine e sottopongono all'Assemblea Generale dell'ONU, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un resoconto annuale sull'attività svolta secondo quanto previsto dall'articolo 21⁷⁶.

La convenzione è composta da un preambolo e 30 articoli, introducendo un programma di attività a livello nazionale per eliminare ogni tipo di discriminazione.

Seconda la Convenzione si parla di discriminazione ogni qualvolta vi sia una distinzione, esclusione o limitazione effettuata in base al sesso che compromette o annulla il riconoscimento o godimento da parte delle donne, senza tenere in conto il loro stato civile.

Gli stati che accettano la convenzione devono impegnarsi a rispettarla e avviare delle misure per far cessare ogni discriminazione contro le donne, quindi devono:

Integrare il principio di parità tra uomo e donna all'interno del proprio ordinamento giuridico, abolendo tutte le normative discriminatorie e adottando leggi adeguate che vietino ogni forma di discriminazione contro le donne.

un rapporto parallelo, noto come *rapporto ombra*, in cui fornisce una visione alternativa sulla condizione delle donne nel paese e sulle criticità che lo Stato dovrebbe affrontare e risolvere.

⁷⁴ Alessandra Mazzola, *La Convenzione CEDAW a quarant'anni dalla sua Approvazione*, pag.603, DPCE online, ISSN: 2037-6677.

⁷⁵ È un organo sui generis poiché i membri sono scelti in base a un criterio di equità, tenendo conto della distribuzione geografica e delle diverse culture e ordinamenti giuridici che rappresentano. Con l'eccezione di un caso, le esperte sono sempre state donne e, a differenza di altri organismi dell'ONU prevalentemente composti da giuristi, questo organo include specialisti provenienti da diverse discipline. Inoltre, è fisicamente e logisticamente separato dagli altri comitati delle Nazioni Unite, il che evidenzia la scarsa attenzione che questi ultimi riservano alla questione femminile.

⁷⁶ Ibidem/ibid.

Istituire tribunali e altre istituzioni pubbliche per garantire una protezione effettiva delle donne dalla discriminazione;

Assicurare l'eliminazione di ogni atto discriminatorio nei confronti delle donne, proveniente da individui, organizzazioni o imprese.

La Convenzione offre le basi per garantire l'uguaglianza tra donne e uomini, assicurando pari accesso e opportunità per le stesse nella vita politica e pubblica, incluso il diritto di voto e di candidatura, così come nei settori dell'istruzione, della salute e del lavoro. Gli Stati firmatari si impegnano a prendere tutte le misure necessarie, comprese disposizioni legislative e misure temporanee speciali, affinché le donne possano godere pienamente dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali.

La Convenzione può essere considerata come l'unico trattato sui diritti umani che riconosca esplicitamente i diritti delle donne in ambito riproduttivo, mettendo in evidenza l'influenza culturale e delle tradizioni nella definizione dei ruoli di genere e delle relazioni familiari. Tutela il diritto delle donne di acquisire, modificare o mantenere la propria nazionalità e quella dei propri figli.

Gli Stati si devono impegnare a adottare misure adeguate contro ogni forma di tratta e sfruttamento delle donne.

I Paesi che hanno ratificato o aderito alla Convenzione sono legalmente vincolati a implementarne le disposizioni e sono tenuti a presentare, almeno ogni quattro anni, rapporti nazionali sulle misure adottate per rispettare gli obblighi previsti dal trattato.

Gli stati parte sono tenuti a presentare regolarmente al Comitato rapporti sull'attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione.

Durante le sessioni, il Comitato analizza i rapporti di ciascun Stato parte ed esprime le proprie preoccupazioni (*concerns*) e raccomandazioni (*recommendations*) sotto forma di osservazioni conclusive. Il comitato ha il compito di ricevere comunicazioni (*communications*) da singole persone o gruppi di persone che presentano apposite denunce di violazioni di diritti

protetti dalla Convenzione. inoltre, può iniziare delle procedure di indagine (*inquiries*) in situazioni di gravi o sistematiche violazioni dei diritti delle donne. Queste procedure sono opzionali e possono essere attivate solo se lo Stato interessato le ha accettate.

Il comitato può formulare raccomandazioni generali (*general recommendations*), destinate agli Stati concernenti articoli o temi della Convenzione, e dei suggerimenti.⁷⁷

La CEDAW rappresenta un impegno per promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, attraverso la sua adozione le nazioni hanno riconosciuto l'importanza di trattare le disuguaglianze sistematiche che limitano e hanno limitato le possibilità di crescita delle donne. Incoraggiando i governi ad attivarsi per combattere le discriminazioni.

⁷⁷ Pubblicazione presente in Ministero della Giustizia, Governo italiano.

II.2 Dichiarazione di Vienna 1993

Dopo avere esaminato l'importanza della CEDAW, è fondamentale analizzare un altro momento chiave nell'evoluzione dei diritti umani: la dichiarazione di Vienna del 1993.

Questo documento è stato adottato durante la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, i 171 stati rappresentanti accettarono con votazione unanime una dichiarazione e un programma di azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo.

La conferenza mondiale delle Nazioni unite sui diritti umani di Vienna affermò che gli atti di violenza contro le donne costituiscono una violazione dei diritti umani anche quando avvengono all'interno della sfera privata.

L'art. 1 della Convenzione fornisce la definizione di violenza contro le donne, ossia *ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale e psicologica per le donne, sono comprese anche le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione della libertà che avvenga nella vita pubblica o privata*⁷⁸.

Mentre, l'art.2 definisce la violenza contro le donne e deve comprendere: *ogni forma di violenza fisica sessale e psicologica che avviene in famiglia, incluse percosse, abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, a violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.*

⁷⁸ Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne 1993 .

L'articolo 3 della convenzione afferma come le donne abbiano uguali diritti e garanzie di tutti i diritti umani e libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile e qualsivoglia altro campo⁷⁹

L'articolo 4 evidenzia come sia necessario che gli stati attuino un'azione di condanna nei confronti di chi compie una violenza contro le donne senza invocare le consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose al solo fine di non compiere i loro doveri⁸⁰.

⁷⁹ Segue articolo: *questi diritti includono:*

- a) *il diritto alla vita;*
- b) *il diritto all'uguaglianza;*
- c) *il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;*
- d) *il diritto ad una uguale protezione di fronte alla legge;*
- e) *il diritto di essere libere da tutte le forme di discriminazione;*
- f) *il diritto al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale;*
- g) *il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli;*
- h) *il diritto a non essere sottoposte a tortura, o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti.*

⁸⁰ Segue articolo: a) *Considerare, nel caso in cui non l'abbiano già fatto, di ratificare o aderire alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne o di ritirare le riserve alla convenzione;*

- b) *Astenersi dall'usare violenza contro le donne;*
- c) *Esercitare la dovuta attenzione per prevenire, indagare e, conformemente alla legislazione nazionale, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che tali atti siano perpetrati dallo Stato che da persone private;*
- d) *Sviluppare sanzioni penali, civili, di diritto del lavoro e amministrative nell'ordinamento nazionale per punire e riparare agli illeciti causati alle donne che sono sottoposte a violenza; alle donne che sono sottoposte a violenza dovrebbe essere fornito l'accesso ai meccanismi della giustizia e, come previsto dalla legislazione nazionale, a giusti ed efficaci rimedi per il danno che hanno sofferto; gli Stati dovrebbero inoltre informare le donne dei loro diritti nel cercare una riparazione attraverso tali meccanismi;*
- e) *Considerare la possibilità di sviluppare piani nazionali per promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, o di includere disposizioni rivolte a questo scopo nei piani già esistenti, tenendo conto, nei modi appropriati, della cooperazione che possa essere fornita dalle organizzazioni non governative, particolarmente da quelle impegnate sulla questione della violenza contro le donne;*
- f) *Sviluppare, in modo ampio, approcci preventivi e tutte quelle misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale atte a promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, e ad assicurare che non avvenga la doppia vittimizzazione delle donne a causa di leggi, pratiche attuative o altri interventi non sensibili al genere;*
- g) *Lavorare per assicurare, nel massimo grado possibile alla luce delle risorse disponibili e, dove necessario, nell'ambito del sistema della cooperazione internazionale, che le donne sottoposte a violenza e, dove appropriato, i loro figli abbiano una assistenza specializzata, come la riabilitazione, l'assistenza nella cura e nel mantenimento dei bambini, i trattamenti sanitari, la consulenza, i servizi sanitari e sociali, le agevolazioni e i programmi, così come le strutture di sostegno, e prendere ogni altra misura appropriata per promuovere la loro sicurezza e riabilitazione psicologica;*
- h) *Includere nei bilanci di governo risorse adeguate per le attività relative all'eliminazione della violenza contro le donne;*

L'articolo. 5 sottolinea come gli organismi e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite dovrebbero contribuire all'attuazione dei diritti e principi enunciati nella dichiarazione⁸¹.

Dall'analisi riportata si evincere come la Convenzione di Vienna ha sancito un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, riconoscendo come sia una violazione dei diritti umani, diffondendo la necessità di un impegno globale per l'uguaglianza di genere. Non deve essere intesa come una questione isolata, ma come un elemento centrale per la tutela della dignità umana e il progresso.

i) Prendere misure per assicurare che i membri della magistratura e i funzionari pubblici responsabili dell'attuazione delle attività di prevenzione, indagine e punizione della violenza contro le donne ricevano una formazione per sensibilizzarli alla violenza contro le donne;

j) Adottare tutte le misure appropriate, specialmente nel campo dell'educazione, per modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;

k) Promuovere la ricerca, raccogliere dati e compilare statistiche, concernenti in particolar modo la violenza domestica, riguardanti l'incidenza delle diverse forme di violenza contro le donne e incoraggiare la ricerca sulle cause, la natura, la gravità e le conseguenze della violenza contro le donne e sull'efficacia delle misure adottate per prevenire e riparare alla violenza contro le donne; queste statistiche e gli esiti delle ricerche saranno resi pubblici;

l) Adottare misure volte all'eliminazione della violenza contro le donne particolarmente esposte alla violenza;

m) Includere, nel sottoporre i rapporti richiesti in virtù dei pertinenti strumenti sui diritti umani delle Nazioni Unite, informazioni concernenti la violenza contro le donne e le misure prese per attuare la seguente dichiarazione;

n) Incoraggiare lo sviluppo di adeguate linee guida per assistere nell'applicazione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione;

o) Riconoscere l'importante ruolo svolto dal movimento delle donne e delle organizzazioni non governative di tutto il mondo nell'accrescere la consapevolezza e nell'alleviare il problema della violenza contro le donne;

p) Facilitare ed aumentare il lavoro del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative e cooperare con esse ai livelli locale, nazionale e regionale;

q) Incoraggiare le organizzazioni regionali intergovernative di cui sono membri ad includere l'eliminazione della violenza contro le donne nei loro programmi, nei modi appropriati.

⁸¹ Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, 1993, Onu, Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104, 20 dicembre 1993.

II. 2 Conferenza di Pechino 1995

La conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino segna una tappa importante per l'emancipazione femminile, segnando la base per la conquista di maggiori diritti e tutele per le donne.

La conferenza e la piattaforma d'azione si svolse dal 4 al 15 settembre 1995⁸².

La piattaforma di azione è il risultato dei lavori della conferenza, è articolata attorno a tre concetti fondamentali: *empowerment*, *mainstreaming*, genere e differenza.

Il termine "*empowerment*" si riferisce all'assegnazione di potere e responsabilità delle donne, non solo per promuovere la loro presenza nei centri decisionali della società, della politica e dell'economia, ma anche per incoraggiarle a sviluppare autostima, valorizzare sé stesse e potenziare le proprie capacità e competenze.

Il concetto di *empowerment* può essere definito come un elemento che possiede tutte le rivendicazioni e ogni tipo di iniziativa per attuare nel modo migliore gli obiettivi.

Per quanto riguarda il termine *mainstreaming*, introduce una prospettiva innovativa nel contesto delle politiche istituzionali e governative. Esso si riferisce all'integrazione del punto di vista delle donne, in ogni decisione politica, piattaforma e azione di governo. Un approccio che considera le diverse conseguenze che i processi decisionali hanno su uomini e donne; significa anche rinnovamento delle pratiche istituzionali e di governo.

Infine, l'ultimo concetto è quello di genere e differenza, la differenza non è intesa quella biologica, bensì sociale.

Questo implica che ogni società, in un determinato contesto storico e geografico, definisca in modo diverso le relazioni, i ruoli e le aspettative relativamente all'identità maschile e femminile.

⁸² Le altre conferenze mondiali si erano svolte nel 1975 a Città del Messico, nel 1980 a Copenaghen, nel 1985 a Nairobi.

Per realizzare pari opportunità che siano autentiche è fondamentale mettere al centro delle scelte politiche le effettive condizioni di vita delle donne e degli uomini, che risultano chiaramente diseguali.⁸³

Dalla conferenza di Pechino sono cambiate molte idee si è iniziato a “guardare il mondo con occhi di donna”, si è affermato che “i diritti delle donne sono diritti umani, e che i diritti umani sono diritti delle donne”.

Vi è stata l’esigenza di dare piena realizzazione agli obiettivi fissati da Pechino e fu manifestata durante la ventitreesima sessione speciale dell’Assemblea Generale: “donne 2000 uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo”, ebbe luogo nel giugno del 2000.

La delegazione dei governi constatò la continua presenza di ostacoli da eliminare, vennero adottate una dichiarazione politica e un accordo sulle “Ulteriori azioni e iniziative per attuare la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino”.

La conferenza di Pechino, insieme alle altre conferenze⁸⁴, ha costituito un momento cruciale per identificare le criticità relative all’uguaglianza di genere. Ha anche contribuito a sviluppare risposte concrete, in grado di creare una struttura e un impegno globale nella lotta contro la discriminazione di genere, nonché nell’attuazione di misure per garantire alle donne il pieno accesso ai diritti fondamentali.⁸⁵

⁸³ Carla Mura, *commenti giuridici, la conferenza di Pechino*, articolo presente su [Minori.it](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/la_conferenza_di_pechino.pdf) https://www.minori.gov.it/sites/default/files/la_conferenza_di_pechino.pdf

⁸⁴ Le altre conferenze mondiali si erano svolte nel 1975 a Città del Messico, nel 1980 a Copenaghen, nel 1985 a Nairobi.

⁸⁵ Elisa Speciali, *Le Conferenze internazionali sulla donna*, 2016, Dossier presente sul sito dell’Università di Padova. <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Le-Conferenze-internazionali-sulla-donna/382>

CAPITOLO III

Tutela dei diritti delle donne in Spagna

Dopo l'esame del quadro internazionale e gli interventi delle nazioni unite a sostegno della parità di genere, è importante concentrarsi sul contesto spagnolo a partire dalla sua Costituzione. Adottata nel 1978, la Costituzione spagnola ha segnato un momento cruciale per la tutela dei diritti fondamentali, stabilendo principi di uguaglianza che hanno costituito la base per successive riforme legislative.

Questo capitolo esplorerà come la Costituzione spagnola non solo riconosca formalmente l'uguaglianza tra uomini e donne, ma si impegni a garantire una protezione sostanziale attraverso l'attuazione di misure concrete. Si analizzeranno i principali interventi normativi che tutelano i diritti delle donne e il modo in cui essi hanno influenzato lo sviluppo di politiche volte a contrastare la discriminazione di genere.

III.1 Diritti tutelati dalla Costituzione

L'Italia ha compiuto passi significativi verso la parità di genere, il panorama spagnolo si distingue per un approccio legislativo particolarmente incisivo degno di confronto.

In Spagna, a differenza dell'Italia hanno ottenuto il diritto di voto nel 1933, ben tredici anni prima.

In Spagna si inizia a parlare di uguaglianza tra uomo e donna con la costituzione repubblicana del 1931. Si riconosceva l'uguaglianza giuridica, per la prima volta, tra uomo e donna, in concreto con l'art. 25 del testo Costituzionale che stabiliva espressamente che la natura, la filiazione e il sesso non potevano essere il fondamento di alcun privilegio giuridico. Mentre, riguardo alla partecipazione politica, l'art. 36 proclamava che i cittadini dell'uno e dell'altro sesso, maggiori di ventiquattro anni, avevano gli stessi diritti elettorali stabiliti dalla legge, in tal modo si riconobbe implicitamente il diritto di voto alle donne.

L'articolo 41 permetteva il matrimonio civile e allo stesso tempo si permise il divorzio attraverso la *Ley del divorcio*, del 2 marzo del 1931, la stessa legge introdusse l'uguaglianza tra figli legittimi e di importanza fu l'introduzione del termine "autorità del padre e della madre", mentre anteriormente alla legge stessa, l'unica autorità era quella paterna e il divorzio poteva essere acconsentito solo dal marito.

Purtroppo, questi grandi cambiamenti moderni non durarono a lungo, in quanto con l'avvio del governo di Francisco Franco si retrocesse; con le leggi franchiste, la donna veniva nuovamente ridotta nelle sue funzioni domestiche, il suo unico lavoro era la dedizione alla famiglia.

È da ricordare che anche in Spagna era presente la legge di autorizzazione maritale, la quale obbligava le donne sposate, sotto il regime di comunione di beni, a far sì che il marito firmasse prima di loro, autorizzandole a compiere qualsiasi tipo di atto negoziale. Inoltre, il marito era l'unico amministratore dei beni in comunione, potendo secondo il Codice civile, alienare i beni della comunione a titolo oneroso. La potestà maritale fu derogata con la *Ley 14/1975*.

La Costituzione ora vigente ossia quella del 1978, ricomprende il concetto di uguaglianza di genere.

L'articolo 14 della *Constitución Española* del 1978 riconosce l'uguaglianza di genere; infatti, dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra circostanza personale o sociale.

Si tratta di un'uguaglianza di tipo formale, come quella italiana ricompresa nel già citato articolo 3 della Costituzione, la quale si definisce in due dimensioni differenti: uguaglianza davanti alla legge e uguaglianza nella legge.

L'uguaglianza davanti alla legge può essere definita come l'obbligo che hanno i poteri pubblici incaricati di applicare la legge, di farlo senza

eccezioni né considerazioni personali.⁸⁶ Tuttavia, il Tribunale Costituzionale riconosce la possibilità di una differenza di trattamento nell'applicazione della legge, purché questa non sia arbitraria e sia ragionevolmente giustificata. In questo modo, lo stesso Tribunale ha stabilito una serie di requisiti che devono essere considerati per valutare l'esistenza o meno di disuguaglianze nell'applicazione della legge.

Dall'altro lato, vi è l'uguaglianza nella legge o uguaglianza di trattamento, la quale tende ad evitare situazioni di disuguaglianze tra i cittadini, quindi, è proibita qualsiasi forma di arbitrarietà normativa.

Come in Italia, il principio di uguaglianza implica un trattamento uguale per situazioni uguali e un comportamento differente in situazioni diverse.

Perciò, i diversi trattamenti devono derivare da situazioni diverse, devono essere adeguatamente giustificati ed essere ragionevoli.

In questo senso, il Tribunale Costituzionale ha fissato dei requisiti che servono per determinare se un comportamento apparentemente diseguale violi o meno il principio di uguaglianza formale dell'articolo 14 della Costituzione.

Si tratta del cosiddetto "test o giudizio di costituzionalità", il quale consiste nel valutare, in ogni caso concreto, se la differenza di trattamento rispetta finalità legittime, e se tale differenza di trattamento sia proporzionata all'obiettivo da raggiungere.

Pertanto, al legislatore è concesso scegliere un trattamento diverso per i cittadini in quei casi in cui devono essere risolte situazioni di differente portata che richiedono una decisione distinta.⁸⁷

⁸⁶ il Tribunale Costituzionale nella sua Sentenza 8/1981, del 30 marzo, afferma che l'uguaglianza nell'applicazione della legge impone che "lo stesso organo non possa modificare arbitrariamente il senso delle proprie decisioni in casi sostanzialmente uguali, e che, quando l'organo in questione ritenga di dover discostarsi dai propri precedenti, debba fornire una motivazione sufficiente e ragionevole"

⁸⁷ Il Tribunale Costituzionale, nella Sentenza 75/1983, del 3 agosto, afferma: "risulta indispensabile che ci sia una giustificazione obiettiva e ragionevole, in conformità a criteri e giudizi rilevanti generalmente accettati, la cui esigenza deve essere applicata in relazione alle finalità e agli effetti del provvedimento considerato, dovendo quindi esserci una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e le finalità perseguite,

Sempre all'interno della Costituzione un articolo importante è l'articolo 32 della *Constitución Española*, il quale afferma che l'uomo e la donna hanno il diritto a contrarre matrimonio con la stessa uguaglianza giuridica, sarà la legge a regolare la forma e le regole dello stesso.

La giurisprudenza costituzionale per determinare se una disuguaglianza di trattamento viola il principio dell'articolo 14 della Costituzione utilizza il criterio della ragionevolezza, ossia bisogna rilevare se la differenza di trattamento rispetta obiettivi legittimi ed è proporzionata a quanto deve perseguire.⁸⁸

lasciando al legislatore la valutazione delle situazioni distinte che devono essere differenziate e trattate in modo diverso, sempre che la sua decisione non contrasti con i diritti e le libertà protetti negli articoli 53,1 e 9,3 della Costituzione né sia irragionevole”.

⁸⁸ La Sentenza Costituzionale 155/1998, del 3 agosto, afferma: “le differenze normative devono mostrare un fine discernibile e legittimo; devono articolarsi in condizioni non incoerenti con la finalità e non devono incorrere in manifeste sproporzioni nel momento in cui si attribuiscono ai diversi gruppi e categorie giuridiche diritti e obblighi o qualsiasi altra situazione giuridica soggettiva”. In questo stesso senso si esprimono le Sentenze Costituzionali del 3 de agosto; 222/1992, del 11 de dicembre; 158/1993, del 6 maggio, 229/1999, del 28 de settembre.

III.2 Progressi legislativi

III.2.1 Ley Orgánica 1/2004

Nel 2004 è stata approvata un'importante legge di protezione delle donne vittima di atti violenti comunemente chiamata *Legge di protezione integrale contro la violenza di genere*.

La violenza contro le donne avviene nel nucleo familiare, ma ha cessato di essere una questione privata per diventare un problema sociale, che non deve in alcun caso rimanere impunito; pertanto, richiede un'azione efficace da parte dei poteri pubblici.

I motivi della legge in questione affermano:

“La violenza di genere non è un problema che riguarda l'ambito privato. Al contrario, si manifesta come il simbolo più brutale della disuguaglianza esistente nella nostra società. Si tratta di una violenza che è diretta contro le donne per il solo fatto di esserlo, perché considerate, dai loro aggressori, prive dei diritti minimi di libertà, rispetto e capacità di decisione”⁸⁹.

In concreto, l'ambito della Legge comprende tanto gli aspetti preventivi, educativi, sociali, assistenziali e di assistenza alle vittime, quanto tutta la normativa civile che incide nell'ambito familiare, comprende anche le risposte punitive che devono ricevere tutti gli atti di violenza contro le donne.

Si sottolinea nell'articolo 1 che essa ha come obiettivo:

“agire contro la violenza che, come manifestazione della discriminazione, situazioni di disuguaglianza e relazioni di potere degli uomini sulle donne, si esercita su queste da parte di coloro che sono o sono stati loro coniugi o di

⁸⁹ La redazione, *“L'inchiesta Storie di violenza/7Avremmo potuto salvarle?”*, presente sul sito *“corriere della sera 24 ore”*

<https://27esimaora.corriere.it/articolo/linchiesta-storie-di-violenza7avremmo-potuto-salvarle/>

*coloro che sono o che sono stati legati ad esse da relazioni affettive simili, anche senza convivenza*⁹⁰.

Tale legge è stata importante per avviare il processo di uguaglianza, ma non sufficiente, in quanto è necessario modificare il radicato convincimento che porta l'uomo a considerarsi superiore alla donna, che sottende la sottomissione della stessa e che, a suo avviso, legittima a comportamenti violenti nei confronti di lei.

Senza dubbio queste azioni derivano da un sistema patriarcale che va eliminato.⁹¹

⁹⁰ Art. 1 *Ley de protección integral*

⁹¹ María de los Ángeles Moraga García, *La igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución española de 1978*, Universidad de Alicante, España, centro de Estudios sobre la Mujer, 2006.

III.2.2 *Ley Orgánica 3/2007*

La legge organica è stata approvata il 22 marzo del 2007, viene comunemente definita: *legge per l'uguaglianza effettiva tra donne e uomini*. Vi sono stati vari dibattiti riguardo all'effettiva necessità di questa legge, per questo alcune misure in essa contenute sono state messe in discussione. Si ritiene che dopo l'entrata in vigore della Costituzione non esista più la tradizionale discriminazione subita dalle donne, poiché le norme si applicano in egual misura a entrambi i sessi.

Le affermazioni a sfavore della legge non tengono conto dei dati e delle difficoltà che la donna deve subire, soprattutto in ambito lavorativo.⁹²

Un altro elemento innovativo derivato dalla Legge Organica 3/2007 è stata l'introduzione della prevenzione come materia giuridica nell'ambito dell'uguaglianza di genere, insieme all'implementazione di politiche attive⁹³ per configurare in modo effettivo il principio di uguaglianza. Questo ha rafforzato il valore trasversale e multidisciplinare della legge. Di conseguenza, questa normativa non solo valorizza il concetto di uguaglianza, ma lo applica in tutti gli ambiti collegati agli enti pubblici e privati.

Esaminando la legge, si può interpretare come un codice di condotta da seguire nelle situazioni derivanti dalla discriminazione di genere. La legge si

⁹² Rosario Valpuesta Fernández, *Comentarios a la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres*, Centro de Estudios Andaluces, septiembre 2007.

⁹³ Un elemento inquadrato all'interno delle politiche attive è quello delle azioni positive. Questo concetto si riferisce a un trattamento speciale per le donne in determinate situazioni previste dal quadro legale. Tradizionalmente, queste azioni erano denominate discriminazioni positive, definite dalla *Real Academia Española* come protezioni di carattere straordinaria data a un gruppo sociale storicamente discriminato. Il concetto deriva dal diritto antidiscriminatorio, nato dalle proteste della comunità afroamericana e di altre minoranze negli anni '60 negli Stati Uniti. Il concetto di discriminazione è strettamente legato a quello di uguaglianza, importante considerare che questi concetti sono relazionati e non possono essere compresi al di fuori di un contesto sociale in cui vi sono interazioni tra i suoi componenti. L'uguaglianza non nega la presenza di differenze tra individui; anzi, richiede di trattare diversamente chi è diverso, basandosi sui concetti di necessità, idoneità e proporzionalità, rifiutando le differenziazioni arbitrarie che implicano un trattamento diseguale.

è trasformata in un insieme di strumenti che richiedono un ulteriore sviluppo per la loro piena applicazione. Questa idea è spiegata nell'esposizione dei motivi della Legge Organica 3/2007, dove si afferma: *“L'organizzazione generale delle politiche pubbliche, sotto il principio di uguaglianza e la prospettiva di genere, si traduce nell'istituzione di criteri d'azione per tutti i poteri pubblici”*

Nel concreto, include una grande varietà di ambiti della vita sociale, stabilendo criteri di azione che richiedono un ulteriore sviluppo.⁹⁴

Si evince l'importanza di questa legge dal fatto che fornisce una visione complessiva di tutto ciò che riguarda o influenza l'uguaglianza di genere; inoltre comporta una differente definizione del significato di uguaglianza di sessi. Ciò ha portato a numerose modifiche nella struttura legale statale, al fine di adattare le anteriori normative alla nuova visione. Si è cercato di adeguare il quadro normativo alla prospettiva di genere⁹⁵.

In definitiva, la Legge Organica 3/2007 ha avviato un percorso grazie allo sforzo di tante generazioni che la hanno preceduta. Ha stabilito i pilastri a partire dai quali avanzare in materia di uguaglianza in modo trasversale e panoramico.⁹⁶

⁹⁴ La legge analizzata ha portato alla modifica di più di venti leggi spagnole.

⁹⁵ La quale si può definire come: il riconoscimento che la differenza sessuale è diversa dalle attribuzioni, idee, rappresentazioni e prescrizioni sociali che si costruiscono, a partire da queste differenze sessuali. Pertanto, la prospettiva di genere è la presa di coscienza di questi costrutti sociali. Dal momento in cui se ne è consapevoli, si devono stabilire una serie di politiche e azioni per evitare che tali condizionamenti sociali discriminatori e irrazionali prendano il sopravvento.

⁹⁶ Sofía Montenegro Leza, *El Antes Y El Después De La Ley Orgánica 3/2007*, Redur 14, dicembre 2016

III.2.3 Ley 39/2006

La legge 39/2006 è stata approvata il 14 dicembre, definita: *legge sulla promozione dell'autonomia personale e attenzione alle persone in situazioni di dipendenza*.

La legge è nata come presidio per le persone che si trovano in stato di difficoltà e dipendenza, ma vi è anche una prospettiva di tutela delle donne. L'obiettivo è quello di alleviare le necessità di quelle persone di particolare vulnerabilità, le quali necessitano assistenza per svolgere le attività essenziali della vita quotidiana, al fine di poter raggiungere una maggiore autonomia personale e poter esercitare pienamente i propri diritti di cittadinanza.

Viene riconosciuto un principio importante e positivo, ossia il diritto individuale e soggettivo di tutte le persone che si trovano in uno stato di dipendenza a ricevere assistenza.

Tradizionalmente l'aiuto alle persone fragili era affidato alla famiglia, di conseguenza alle donne, tale tipo di aiuto viene definito "assistenza informale".

La stessa situazione si verifica per la cd. "assistenza formale", in cui le donne hanno un ruolo significativo.

In relazione alle proiezioni di impiego all'interno del Sistema Nazionale di Dipendenza convergono due realtà: da un lato, l'aumento della domanda di professionisti, e dall'altro, il fatto che le professioni legate all'assistenza siano prevalentemente femminili.

Questa tendenza potrebbe tradursi in un maggior ingresso di donne che optano per questi nuovi posti di lavoro legati alla cura, consolidando ulteriormente il ruolo storico che vede le donne protagoniste dell'assistenza formale.

Pertanto, è fondamentale bilanciare questa prospettiva.

Sebbene non si possa negare l'effetto positivo dello sviluppo del sistema nazionale di dipendenza, data la creazione di nuove opportunità di lavoro;

è altrettanto importante non trascurare il rischio implicito di perpetuare i tradizionali stereotipi di genere⁹⁷.

⁹⁷ María Del Carmen Martín Cano Y Susana Ruiz Seisdedos, *Ley de Dependencia: una mirada con perspectiva de género*, Documentos de Trabajo Social nº48.

III.2.4 Ley 15/2022

Approvata il 12 luglio, si tratta di una legge integrale dedicata all'uguaglianza di trattamento e alla non discriminazione. È una legge integrale, poiché riunisce le varie forme e cause di discriminazione, trattando sia la discriminazione esistenti che quelle future.

L'obiettivo principale è quello di promuovere, garantire e implementare il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione.

La legge di garanzia si distingue per il suo impegno a mantenere e proteggere i diritti già riconosciuti, promuovendo così il conseguimento di un'uguaglianza di trattamento e opportunità reale.

Inoltre, essa stabilisce misure di protezione e risarcimento in caso di discriminazione. Obbliga ad attuare misure preventive, ad impedire misure discriminatorie e ad imporre le responsabilità amministrative, penali e civili per i danni causati⁹⁸.

La Legge 15/2022 si definisce come legge integrale in quanto riunisce le cause, le forme e gli ambiti di discriminazione.

La sua qualificazione come legge integrale richiama la sua predecessora, la *Legge organica per l'uguaglianza effettiva tra donne e uomini*, citata precedentemente.

I motivi di tale comparazione derivano dal fatto che la LOI⁹⁹ non è una legge organica: non disciplina il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione, ma regola l'impulso, la garanzia, l'efficacia, la tutela e la sua attuazione¹⁰⁰.

⁹⁸ Garantisce la riparazione del danno causato, prevedendo il suo indennizzo ed il ripristino della vittima nella situazione precedente all'incidente discriminatorio, quando possibile; impone alle autorità incaricate di far rispettare attraverso questa legge, il ruolo di garanti affinché i fatti non si ripetano, specialmente nei casi in cui l'agente discriminatore sia un'amministrazione pubblica.

⁹⁹ *Legge organica per l'uguaglianza effettiva tra donne e uomini*

¹⁰⁰ La Corte costituzionale ha precedentemente precisato nella sua sentenza 76/1983 che il principio di uguaglianza di tutti gli spagnoli davanti alla legge non è una materia che richiede sviluppi normativi attraverso leggi organiche, né può essere incluso nel concetto materiale di sviluppo dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche secondo l'art.81 della Costituzione spagnola.

L'ambito di protezione offerto dalla legge 15/2022 va oltre l'ambito della discriminazione di genere, come, invece, avviene con la *LOI* e la sua normativa di sviluppo.

Infatti, prendendo come punto di riferimento il contenuto dell'art. 14 della Costituzione spagnola, la legge 15/2022 all'art. 2 incorpora ulteriori cause di discriminazione, come l'età, l'orientamento o l'identità sessuale, l'espressione di genere, la disabilità, la malattia o condizioni di salute, lo stato sierologico e la predisposizione genetica a patologie e disturbi, la lingua e la situazione socioeconomica.

Questa estensione è generalmente valutata in modo molto positivo, frutto di consolidate riflessioni dottrinali e giurisprudenziali.

Un'altra considerazione riguarda il fatto che la legge si applica a tutti gli ambiti della vita politica, economica, culturale e sociale. Ciò significa che si estende all'impiego ed al lavoro, all'educazione, alla sanità, ai servizi sociali, fino all'accesso ai beni e servizi, inclusa l'abitazione, per concludere con la partecipazione sociale, politica, la pubblicità e i mezzi di comunicazione.

Impone una serie di obblighi che vincolano tutte le amministrazioni pubbliche ed i rapporti tra privati, secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Infine, si tratta di una legge integrale in quanto il titolo I è dedicato alla definizione di legge integrale. A tal proposito vi sono state delle critiche, in particolare, nella definizione del diritto all'uguaglianza di trattamento e alla non discriminazione come l'assenza di qualsiasi discriminazione per le cause previste dal comma 1 dell'articolo 2 della legge.

La critica sta nella mancanza di un concetto realmente integrale di discriminazione.

Questa legge ha dato contributi notevoli, uno fra tutti risiede nella definizione ampia di ciò che può essere considerato un trattamento differenziato non discriminatorio, ossia un comportamento giustificato

oggettivamente da una finalità legittima e da un mezzo adeguato, necessario e proporzionato per raggiungerla.

La legge sviluppa termini giuridici già riconosciuti dalla giurisprudenza come la discriminazione diretta e indiretta, per associazione, per errore, multipla e interraziale, le molestie discriminatorie, l'induzione, l'ordine o l'istruzione a discriminare, e le ritorsioni, il quale sono ora definiti all'interno della legge.¹⁰¹

La sua attuazione è stata importante in quanto ha rafforzato i principi di uguaglianza e non discriminazione, rappresenta un passo avanti verso la parità.

¹⁰¹ Carmen Grau Pineda, *La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación. La inclusión de nuevas causas autónomas de prohibición de discriminación*, doi: 10.20318/femeris. 2023.7784

III.2.5 Ley organica 10/2022

La legge di garanzia della libertà sessuale è stata approvata il 6 settembre 2022. Spesso definita come “*ley del solo sí es sí*”¹⁰² in quanto si basa sul principio del consenso esplicito nelle relazioni sessuali.

La legge ha suscitato scalpore mediatico e sociale in quanto propone un approccio integrale alla protezione delle donne contro la violenza sessuale, ma non solo, infatti, inserisce diverse modifiche all’ordinamento giuridico spagnolo. Tra le novità di maggiore rilevanza vi è la modifica del Codice penale in relazione ai reati sessuali, ponendo al centro della condotta il consenso o no della vittima.

Questa legge definisce in modo preciso cosa si intenda per atti sessuali privi del consenso; vengono ricompresi l’aggressione sessuale, le molestie sessuali, lo sfruttamento della prostituzione altrui e altre condotte che influiscono sulla vita sessuale. All’interno di queste categorie è compreso anche il femminicidio sessuale, il quale rappresenta una violazione dei diritti sessuali e una riduzione del diritto alla vita.

All’interno della legge vi è anche il riferimento alla violenza sessuale in ambito digitale, che si produce tramite tecnologie, l’estorsione sessuale e la pornografia non consensuale¹⁰³. La protezione integrale del diritto alla libertà sessuale e la completa eliminazione di tutte le forme di violenza sessuale sono ricomprese all’articolo 1 della stessa legge.

¹⁰² Legge solo se è un sí.

¹⁰³ Questa nuova legge fa riferimento alla Legge Organica 1/2004, relativa alle Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di Genere. Sottolinea che sebbene abbia rappresentato un significativo progresso in materia di relazioni affettive, non offre una protezione completa per le donne contro la violenza sessuale. Il GREVIO (*Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica*), nel suo primo rapporto di valutazione, evidenzia il problema della regolamentazione delle violenze sessuali, sul matrimonio forzato e sulla mutilazione genitale femminile, ed afferma che nella nuova legge si offre una soluzione a tali problematiche. Inoltre, assicura di rispettare gli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica di Convenzioni e Trattati internazionali, come il CEDAW e la convenzione di Istanbul. A tal fine, vengono apportate modifiche a un gran numero di leggi dell’ordinamento giuridico spagnolo.

Inoltre, si evidenzia come sia necessario il coordinamento statale ed autonomo per garantire l'efficacia delle politiche di parità di genere e per affrontare le disuguaglianze sociali ed economiche in modo integrale.

Un tale coordinamento permette di superare le frammentazioni amministrative e di ottimizzare le risorse, assicurando che le misure adottate siano coerenti e adeguatamente implementate a livello locale e nazionale.

La legge prevede che sia a livello statale che nelle comunità autonome si avviino studi, ricerche, lavori e sondaggi. La delegazione del governo contro la violenza di genere sarà l'organo responsabile dell'analisi delle informazioni raccolte, insieme ad altri organi¹⁰⁴.

Per quanto riguarda la prevenzione e sensibilizzazione, sono stabilite misure molto ampie e concrete all'interno del sistema educativo, che integrano contenuti in relazione all'età, sia nell'istruzione non universitaria che in quella universitaria. Analogamente, si prevedono iniziative nel settore sanitario, sociale, digitale, pubblicitario, lavorativo, nelle campagne istituzionali, nell'Amministrazione Pubblica, negli spazi pubblici e nei partiti politici¹⁰⁵.

In merito all'individuazione delle violenze, la legge stabilisce che tutte le Amministrazioni Pubbliche attuino protocolli per l'identificazione delle diverse forme di violenza sessuale, affinché possano essere messe in atto le opportune misure di protezione. Queste linee guida riguardano i settori educativi, sanitari e sociali, dando particolare importanza alle vittime minorenni, alle persone con disabilità e ai casi di mutilazione genitale femminile, tratta di donne e matrimonio forzato. Si può osservare come la legge fornisca una risposta per creare un sistema di prevenzione, poiché

¹⁰⁴ La legge include misure di raccolta dati, previste dall'art. 11 della Convenzione di Istanbul, la quale ha promosso agli stati parte la raccolta di dati, la realizzazione di sondaggi per valutare le tendenze delle diverse forme di violenza sessuale.

¹⁰⁵ vengono rispettate le raccomandazioni di prevenzione contenute negli articoli 13 e 14 della Convenzione di Istanbul.

l'individuazione delle situazioni di violenza è il punto di partenza per avviare un piano di intervento nella maniera più adeguata.

In merito alle misure di formazione, la legge prevede delle garanzie.

I professionisti dei diversi settori avranno l'obbligo di formarsi sugli aspetti specifici del loro campo in particolar modo coloro in contatto stretto, diretto ed indiretto con le vittime e gli aggressori¹⁰⁶.

La legge assicura un'assistenza integrale e specializzata per le vittime, garantendo misure di sostegno informativo e medico, centri di emergenza attivi 24 ore su 24 con supporto psicologico, e servizi di salute mentale.

In aggiunta, le vittime avranno accesso ad aiuti per necessità economiche, supporto linguistico e assistenza personalizzata per donne con disabilità e bambini¹⁰⁷.

Viene garantito l'accesso e il conseguimento della giustizia ed è altresì garantito il diritto al risarcimento del danno.

È importante sottolineare che a seguito della modifica dell'articolo 13 della legge di procedura penale riguardante i reati sessuali commessi tramite l'uso delle tecnologie, si stabilisce che il tribunale potrà disporre, come misura cautelare, il ritiro provvisorio dei contenuti illeciti.

È stato modificato anche l'articolo 681 del codice di procedura penale, che vieta la pubblicazione di informazioni relative all'identità delle vittime con disabilità, dei minorenni e delle persone colpite da reati sessuali.

In ambito penale vi è stata un'importante modificazione del Codice penale dopo l'entrata in vigore della legge organica 10/2022.

Si tratta in particolare dei Capitoli I e II del Titolo VIII.

¹⁰⁶ Queste misure di formazione sono previste all'interno dei settori educativi, sanitari, sociali, nelle forze dell'ordine, nella magistratura e nella procura per avvocati, medici legali, funzionari dei centri penitenziari e personale all'estero. In questo modo si adempie in modo completo e dettagliato all'articolo 15 della Convenzione di Istanbul e alle raccomandazioni del gruppo GREVIO.

¹⁰⁷ Analogamente, l'articolo 35 della legge, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono garantire i seguenti servizi: centri di crisi attivi 24 ore su 24, servizi di recupero integrale, servizi di assistenza per le vittime di sfruttamento sessuale e tratta, con particolare attenzione a bambine e bambini vittime di violenze sessuali. In questo contesto, si rispetta la Raccomandazione Generale 35 e la Convenzione di Istanbul.

L'articolo 178 co 1 del Codice penale stabilisce che sarà considerata aggressione sessuale qualsiasi atto che leda la libertà sessuale di un'altra persona senza il suo consenso, imponendo pene detentive da uno a quattro anni. Si specifica che il consenso sarà considerato valido solo se manifestato liberamente attraverso atti che esprimano chiaramente la volontà della persona.

L'articolo 179 del Codice penale include una condotta specifica per la quale, nel caso di accesso carnale il responsabile sarà punito come autore di violazione con una pena di reclusione da quattro a dodici anni.

Mentre, l'articolo 180 del Codice penale contiene delle circostanze aggravanti per i reati contemplati negli articoli precedenti¹⁰⁸.

Le modifiche apportate al capitolo II riguardano l'articolo 181, 1 co del codice Penale, si tratta delle aggressioni sessuali a minori di sedici anni; condanna chi compie atti sessuali con minori di sedici anni con pene da due a sei anni di reclusione¹⁰⁹.

La nuova formulazione del Codice penale elimina la distinzione tra abuso e aggressione sessuale, presentando come unico reato l'aggressione sessuale e stabilendo aggravanti specifiche se si verificano alcune circostanze. Con questa modifica, ogni atto sessuale privo di consenso sarà qualificato come aggressione sessuale, inclusi i reati in cui l'autore

¹⁰⁸ La pena sarà da due a otto anni di reclusione per le condotte previste dall'articolo 178 e da sette a quindici anni per quelle dell'articolo 179, se si agisce con più persone, se si utilizza violenza di estrema gravità, se la vittima è vulnerabile per motivi di età o disabilità, se la persona coinvolta è o è stata la moglie dell'autore o ha avuto una relazione affettiva con lui, se vi è convivenza con la vittima, se si fa uso di armi o oggetti pericolosi e se si annulla la volontà della vittima tramite la somministrazione di farmaci, droghe o altre sostanze.

¹⁰⁹ Se il reato è perpetrato secondo alcune delle modalità di aggressione sessuale previste dall'articolo 178, la pena sarà da cinque a dieci anni. Se vi è eccesso carnale la pena sarà da sei a dodici anni se avviene secondo il comma 1, e da dieci a quindici anni se avviene con le modalità del secondo comma. Sono determinate le stesse aggravanti previste nel Capitolo I, includendo la commissione del reato da parte di un gruppo criminale. È interessante notare che a seguito della modifica dell'articolo 173 del Codice penale, ora le persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili per i reati contro l'integrità morale, mentre attraverso l'articolo 189 ter D, potrà essere sanzionata la loro dissoluzione.

abusa della propria situazione di superiorità, indipendentemente dall'uso di violenza e intimidazione¹¹⁰.¹¹¹

Un altro aspetto importante è il consenso della vittima, considerato come un elemento chiave. Questo avviene attraverso un modello positivo, la persona coinvolta deve aver esplicitamente manifestato il desiderio di compiere l'atto sessuale, sia in modo diretto che tramite azioni che esprimano liberamente la sua volontà, tenendo conto delle circostanze in cui si trova¹¹².

La Legge Orgánica 10/2022, sulla Garanzia Integrale della Libertà Sessuale, rappresenta una risposta alle lacune di protezione presenti prima di tale legge, per le vittime di violenza, specialmente nei settori educativi, sanitario e digitale. La legge è conforme alle normative internazionali, come il CEDAW e la Convenzione di Istanbul, mirando a prevenire e proteggere le donne da ogni forma di violenza.¹¹³

Le misure legislative della legge solo “si è sì” sono in linea con le raccomandazioni internazionali e rappresentano un passo avanti per i diritti delle donne e dei diritti umani nel complesso, nonostante le controversie legate alla sua applicazione.¹¹⁴

¹¹⁰ È importante sottolineare l'introduzione della somministrazione chimica come una delle circostanze aggravanti, poiché in precedenza questo annullamento della volontà della vittima era considerata abuso sessuale, con pene detentive che variavano da quattro a dieci anni, e ora la pena rientra tra le aggravanti, pertanto sarà più dura.

¹¹¹ Carlos Pérez del Valle, *La reforma de los delitos sexuales. Reflexiones a vuelapluma*, Diario La Ley, N.10045, Sección Tribuna, 7 de abril de 2022, Wolters Kluwer.

¹¹² Con questa modifica si fornisce una risposta all'articolo 36 co 2 della Convenzione di Istanbul e alle raccomandazioni del gruppo GREVIO, il quale incoraggiava la Spagna a implementarla la quanto stabilito dalla Convenzione per risolvere i problemi emersi nella pratica di applicazione della normativa precedente, in cui era necessario dimostrare l'esistenza di violenza, intimidazione o resistenza affinché il comportamento fosse qualificato come aggressione sessuale.

¹¹³ Alana Micaelle Cavalcante Carvalho, *Discriminación interseccional: concepto y consecuencias en la incidencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad*, Journal of Feminist, Gender and Women Studies, (7), 15–25.

¹¹⁴ Maria Lluna Picó Campano, *Análisis De La Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la libertad sexual, en relación con las recomendaciones Internacionales en el ámbito de la violencia contra las mujeres*, 2023, grado de derecho Universidad de les Illes Balears.

Dall'analisi si evince molto in tema di comparazione con l'Italia. Innanzitutto, è da premettere che entrambi gli stati hanno adottato politiche per garantire una parità di genere.

Tuttavia dall'analisi riscontrata si possono evidenziare ulteriori differenze non specificamente trattate in precedenza che verranno analizzate in tale sede.

La prima differenza si riscontra dal reato di *catcalling*, ossia il reato di molestie verbali in strada o in luoghi pubblici, l'Italia non prevede questo tipo di reato, vi sono delle pene all'interno del Codice penale che conducono a tale reato, però non è presente uno strumento apposito. Tale mancanza porta ad avere meno protezione per questa fattispecie di reato che coinvolge in prevalenza le donne.

A differenza dell'Italia questo reato in Spagna è tutelato dalla *ley organica* 10/2022, la quale è stata analizzata in precedenza, in tale legge i comportamenti associati al *catcalling*, come molestie verbali di natura sessuale o commenti indesiderati fatti per strada o in luoghi pubblici sono esplicitamente puniti; in particolare la legge punisce qualunque comportamento che violi la dignità sessuale di una persona, anche senza che vi sia contatto fisico, come ad esempio nel caso di fischi, commenti volgari o insulti a sfondo sessuale.¹¹⁵

Tale vuoto normativo presente in Italia causa la non punibilità di molte forme di violenza sessuale, anche non fisica, che spesso non possono essere punite in mancanza di elementi adeguati.

Per quanto riguarda la tutela del lavoro sia in Italia che in Spagna sono garantite apposite tutele. Tuttavia a differenza dell'Italia la Spagna ha adottato queste tutele in anticipo

¹¹⁵ *Qué es el acoso callejero: el nuevo delito en el Código Penal de la 'ley del solo sí es sí*, Articolo presente sul sito "las provincias" <https://www.lasprovincias.es/sociedad/acoso-callejero-codigo-penal-20221007122006-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fsociedad%2Facoso-callejero-codigo-penal-20221007122006-nt.html>

La Spagna ha emanato due leggi, ossia la *ley orgánica 3/2007*, ed il *Real Decreto-ley 6/2019*, la prima sancisce l'obbligo per le aziende di adottare piani di uguaglianza, introducendo strumenti per diminuire il divario salariale, mentre la seconda ha esteso il congedo di paternità per garantire una maggiore condivisione dei ruoli in ambito familiare.

In Spagna, come già citata precedentemente, vi è la *ley 39/2006* la quale tutela le persone fragili, soprattutto gli anziani, e rappresenta anche una legge di tutela delle donne. In Italia una legge di tale peso non è presente, ovviamente sono previste tutele, ma la competenza sarà di tipo regionale. Dall'analisi si evince come la Spagna ha cercato di fornire delle leggi organiche per la protezione delle donne, considerando vari aspetti della loro vita sociale ed economica.

In Italia il progresso, indubbiamente c'è stato, ma è avvenuto in modo più lento, denotando una maggiore risentimento nell'abbandonare concetti tipici del patriarcato.

CAPITOLO IV

Doppio cognome a confronto Italia e Spagna

Il confronto tra Italia e Spagna permette di evidenziare approcci differenti nella tutela dei diritti delle donne, con particolare attenzione al tema del doppio cognome. Questo caso emblematico riflette non solo la visione culturale, ma anche il diverso grado di avanzamento legislativo nei due Paesi in materia di parità di genere. Come analizzerà il capitolo, l'evoluzione delle normative riguardanti il doppio cognome rappresenta una delle principali aree in cui queste differenze emergono in modo significativo

IV.1 Regolamentazione in Italia

In Italia la prassi ha sempre visto l'attribuzione del cognome paterno ai figli, non si è mai parlato di attribuzione del cognome materno. Si è consentito l'addizione del cognome materno solo nel 2016, con la sentenza della Corte Cost. 286/2016¹¹⁶, con cui la Corte aveva solo consentito l'aggiunta del cognome materno di comune accordo con i genitori: è stata solo una pronuncia della Corte.¹¹⁷

¹¹⁶ Con questa sentenza la Corte ha giudicato sulla richiesta di introdurre una deroga alla norma sull'attribuzione del solo cognome paterno ai figli nati all'interno del matrimonio, in quanto era presente la richiesta dei genitori di assegnare entrambi i cognomi. La Corte dichiarò che negare il cognome materno ai figli, violasse i diritti degli stessi ad essere individuate con entrambi i cognomi già dalla nascita. Provocando una disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi che negava la garanzia dell'unità familiare. Nonostante l'intervento della Corte non vi è stata una trasformazione del Sistema normative, in quanto si conservava la regola base di dare in via generale il cognome paterno, permettendo ai coniugi di attribuire, anche quello materno.

¹¹⁷ Le prime due pronunce sono del 1988 ed in entrambi i casi i giudici a quibus, sollecitavano l'intervento del Giudice per permettere ai genitori di aggiungere il cognome materno a quello paterno per i figli. L'ordinanza dell'11 febbraio 1988, n. 176 riteneva possibile sostituire le precedenti regole con una più al passo con le esigenze moderne, bilanciando la tutela dell'unità familiare con il principio di uguaglianza tra moglie e marito, nonostante ciò, la questione era ritenuta inammissibile. La Corte aveva intuito che l'attribuzione del solo cognome paterno era ormai obsoleta, però riteneva fosse necessario un intervento di tipo legislativo, in quanto era di sua esclusiva competenza. La successiva ordinanza del 19 maggio 1988, n. 586 giunse al medesimo risultato, mostrando un atteggiamento più restrittivo: dichiarando che l'attribuzione del cognome paterno in modo esclusivo rappresentava una regola consolidata nel contesto sociale come principio

La vera riforma si ha solo con la sentenza del 31 maggio 2022 n. 131, con questa sentenza si interrompe l'automatismo del cognome paterno, stabilendo una nuova normativa secondo la quale, in linea generale, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine da loro concordato, restando comunque ferma la possibilità di attribuire un solo cognome secondo quanto gli stessi accordano.

La sentenza risulta essere molto importante in quanto riconosce alla madre una posizione di piena parità rispetto al padre nella definizione di identità familiare da cui il figlio eredita il proprio cognome.

In questo senso si fa un passo avanti verso un cambiamento di prospettiva patriarcale eliminando un'antica disegualianza e dando alla donna una piena parità.

È importante sottolineare che inizialmente la questione sollevata dal giudice a quo era una richiesta limitata, riguardava la possibilità di aggiungere una deroga alla trasmissione obbligatoria del cognome paterno, senza cambiare la regola.

di salvaguardia dell'unità familiare e di tutela dell'unità familiare basata sul matrimonio. La prima vera e propria svolta è rappresentata dalla sentenza del 16 febbraio n. 61. Il caso riguardava una coppia sposata, la quale di comune accordo, sollecitava di rettificare l'atto di nascita della figlia per darle solo il cognome della madre. Con questa sentenza la Corte cambia atteggiamento, mostrandosi parte di tale evento: dichiarando che l'attribuzione del cognome paterno era una concezione patriarcale della famiglia, che esigeva un'evoluzione. La corte già con le precedenti sentenze del 1988 rivendicava la pari dignità tra i coniugi ricollegata alla riforma del diritto di famiglia. Gli elementi che hanno inciso in tale cambiamento sono state le due raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sicuramente l'elemento determinante è stato il mutato senso comune verso la parità fra i sessi e la necessità di attribuire il cognome in modo coerente con i principi e i valori costituzionali che si erano sviluppati. Nonostante l'incipit della Corte era forte, non si è giunti in modo concreto ad una riforma in quanto la Corte ribadì che il compito spettava al legislatore. I genitori che sollevarono un giudizio di costituzionalità portarono il caso davanti alla Corte Edu, in quanto vi era stata una violazione degli articoli 14 e 8 della Convenzione. Un'altra sentenza è quella del 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*, da questa sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano come il sistema italiano di conferimento del cognome presentasse una discriminazione basata sul sesso dei genitori. La discriminazione consisteva nel fatto che l'attribuzione del cognome paterno rappresentava una regola rigida ed inderogabile, risultando impossibile l'attribuzione del cognome materno nei registri dello stato civile. Si chiedeva all'Italia di adottare delle normative per conformarsi ai principi violati.

La Corte ha scelto di annullare la norma generale, ritenendo inaccettabile la sua ulteriore persistenza; pertanto, ha sollevato una questione più ampia davanti a sé e l'ha accolta.

Con questa sentenza sembra emergere un uso innovativo dell'autorimessione, utilizzata come strumento con cui il giudice costituzionale può ampliare il giudizio di costituzionalità a una disciplina più estesa, cercando al contempo di incentivare un intervento legislativo.¹¹⁸

¹¹⁸ Prima di tale riforma era presente una diversificazione basata sulle diverse tipologie di filiazione. L'art. 262 c.c. disponeva al primo comma, che il figlio nato fuori dal matrimonio, se riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, assumesse il cognome solo del padre. L'art. 299 c.c. al terzo comma stabiliva che nel caso di adozione di un maggiorenne da parte di coniugi, l'adottato avrebbe conseguito il cognome del marito; mentre non era presente una disposizione normativa specifica per i figli nati all'interno del matrimonio in quanto tale disposizione è sempre stata considerata implicita. Ragione, parte della dottrina sosteneva che l'attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio dovesse essere considerata una norma di tipo consuetudinario. Seguendo questa interpretazione, la questione dell'attribuzione del cognome per i figli di coppie sposate non avrebbe potuto essere oggetto di giudizio e di costituzionalità, ma sarebbe stata risolta direttamente nella fase applicativa. Tuttavia, la tesi maggioritaria sosteneva che tale norma poteva essere ricavata in modo sistematico da diverse disposizioni legislative e regolamentari. Questo orientamento è stato accolto dalla Corte costituzionale. La corte decide di interrompere il consueto automatismo dell'attribuzione del cognome paterno, i momenti principali sono due: un giudizio in via incidentale e successivamente una sentenza di accoglimento sostitutivo.

La corte decide di interrompere il consueto automatismo dell'attribuzione del cognome paterno, i momenti principali sono due: un giudizio in via incidentale e successivamente una sentenza di accoglimento sostitutivo.

La prima vicenda riguarda il tribunale di Bolzano che nel 2019 solleva una questione di legittimità riguardante la disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio con riconoscimento da parte di entrambi i genitori. Il giudice a quo sollecitava l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non era permesso ai genitori con accordo reciproco attribuire esclusivamente il cognome materno. La sentenza venne accolta dal tribunale di Bolzano.

La corte è arrivata a dichiarare illegittimo il sistema di conferimento del cognome paterno, come valori di riferimento sono stati usati l'articolo 2 della Costituzione per il profilo dell'identità, l'articolo 3 Cost. per il riferimento all'uguaglianza nei rapporti fra i genitori, integrando anche gli articoli 8 e 14 della Cedu.

La Corte ribadisce l'importanza del cognome in quanto collega l'individuo al nucleo familiare e sociale, rappresentando l'identità giuridica e sociale della persona. L'identità deve ricollegarsi all'uguaglianza dei genitori. Risulta evidente come l'esclusione del cognome materno fa venir meno l'uguaglianza tra gli stessi che confluisce con l'identità del figlio, costituendo una violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La Corte identifica la questione pregiudiziale e si è occupata anche della questione, già sollevata dalla precedente sentenza¹¹⁹, dell'attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori, ponendo l'attribuzione del solo cognome paterno o materno sullo stesso piano, in questo modo viene ammessa la possibilità di conferire uno solo dei cognomi; mentre, in mancanza di una comune volontà sarà applicata la regola generale di attribuire entrambi i cognomi¹²⁰.

La sentenza 11 febbraio 2021, n. 18 riguardava l'acquisizione automatica del cognome paterno in caso di disaccordo tra gli stessi, la corte ha accolto la sentenza per introdurre una regolamentazione diversa rispetto a quella generale.

Altra tappa importante è rappresentata dalla sentenza 131/2022 con la quale la Corte ha stabilito che l'attribuzione automatica del solo cognome paterno ai figli è incostituzionale in quanto viola il principio di uguaglianza tra i genitori e il diritto all'identità personale dei figli. Il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine degli stessi concordato, eccetto il caso in cui vi è accordo dei genitori di attribuire un solo cognome. L'incostituzionalità è stata estesa anche alle norme che regolano l'attribuzione del cognome dei figli nati nel matrimonio e dei figli adottivi maggiorenni e minorenni.

¹¹⁹ Sentenza tribunale di Bolzano

¹²⁰ Nicola Canzian, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, Nomos 3-2022.

Richiamando ulteriormente l'art. 2 della Costituzione vi è la possibilità di costruire il diritto al nome in una prospettiva più ampia. Viene utilizzato il concetto di ordine pubblico collegato al bisogno di identificare il soggetto partendo dall'identificazione della persona.

Si porta l'attenzione sul valore simbolo che il nome possiede: espressione della personalità individuale di chi lo porta. La giurisprudenza di legittimità utilizza il profilo personalistico, lo considera alla stregua di un diritto assoluto della personalità in una prospettiva unitaria.

Il diritto al nome viene reputato un diritto inviolabile, enunciato dall'articolo 2 della Costituzione, evidenzia un elemento essenziale della libertà di autodeterminazione della persona, insieme allo pseudonimo, identità, immagine, onore.

Il nome è salvaguardato anche dal principio di eguaglianza, nel senso di divieto di discriminazione e trova tutela nel principio di pari dignità sociale¹²¹ espresso dall'art.3, primo comma, della Costituzione.

La tutela del nome trova sostegno anche nell'articolo 22 della Costituzione, secondo cui *nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica della cittadinanza e del nome*. L'articolo vuole garantire la protezione di elementi essenziali della personalità del soggetto¹²².

È necessario ricostruire il luogo dove viene costruita l'identità e attribuito il nome, ossia la famiglia. Non è facile dare una definizione di famiglia, in quanto essa si evolve al mutarsi della società e della cultura; quindi, è difficile individuare un modello stabile nel tempo. La famiglia ha subito

¹²¹Il principio della pari dignità sociale trova diverse applicazioni, una di esse la ritroviamo nella sentenza n. 101/1967 che riguardava il divieto dell'uso dei titoli nobiliari. In quel caso la Corte è stata chiamata a controllare la conformità costituzionale dell'aggiunta dei predicati nobiliari al nome. In tale contesto il mantenimento del predicato appare alla Corte affine al principio della pari dignità sociale presente all'interno dell'art. 3 co 1 Cost. Tale sentenza impedisce di limitare la personalità del soggetto, la quale può formarsi anche attraverso l'utilizzo di un predicato. Ovviamente quest'ultimo non diventa più simbolo di potere e di differenza sociale, ma esprime solamente un'espressione dell'identità della persona stessa.

¹²² il divieto costituzionale di essere privato del nome sorge dalla consapevolezza che un regime autoritario possa privare i diritti di godimento del soggetto e la sua posizione sociale.

l'influenza dell'evoluzione giuridica in quanto è condizionata da principi che controllano le relazioni tra l'autorità e la libertà.

Il diritto contribuisce a modellare le abitudini sociali, subendo a sua volta l'influenza della cultura.

Se l'impostazione culturale si fonda su un paradigma universale fondato sul predominio maschile, si instaura una condizione di immediata subordinazione e disuguaglianza nei ruoli, sia in ambito familiare che sociale. Questo modello rafforza la disparità di genere, limitando l'autonomia e le opportunità delle donne e consolidando una struttura in cui i ruoli non vengono distribuiti in modo equo.¹²³

¹²³ Nel regime repubblicano la disciplina della famiglia era attribuita al Codice civile, il cui libro primo entrò in vigore nel 1939. La famiglia presente in tale momento era una famiglia di tipo autoritario e patriarcale. La disciplina codicistica trae origini dal precedente codice ottocentesco, il cosiddetto *Code Napoléon*, sviluppato dopo la Rivoluzione francese. Si ispira alla forma di Stato dell'epoca, caratterizzata da un'autorità che influisce in modo significativo sulla regolamentazione della vita familiare. Nel codice francese del 1804 si stabiliva che il marito dovesse proteggere la moglie e che la moglie fosse tenuta ad obbedire al marito; quest'ultima era obbligata a seguirlo ovunque egli decidesse di stabilire la propria residenza, mentre il marito era obbligato a tenerla con sé ed a garantirle tutto ciò che era necessario per soddisfare i bisogni quotidiani. Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, in caso fosse stato presente il regime di separazione dei beni, la moglie non poteva fare donazioni ed alienazioni, al contrario nel regime di comunione, il marito amministrava da solo i beni. In aggiunta, il marito gestiva tutti i beni personali della moglie e poteva agire in modo autonomo in tutte le operazioni immobiliari e possessorie riguardanti i beni di cui lei era titolare. Il modello familiare che emerge è basato su una forte struttura di comando. Il Code Napoléon ha influenzato fortemente il Codice civile del 1865 seppur con delle innovazioni come la possibilità della separazione in casi particolari e la presenza del matrimonio civile. In ogni caso il marito resta il capo della famiglia, mentre la moglie segue le condizioni civili di lui, assumendo addirittura il cognome del marito. Anche con l'avvento del fascismo la situazione familiare per quanto riguarda la condizione femminile non migliora, si nota come la condizione familiare era di tipo gerarchico fondata sul patriarcato collegata a una considerazione della famiglia di tipo statale in quanto poteva raggiungere fini di tipo statale. La famiglia viene considerata come un'unità lasciando da parte l'identità dei singoli. In tale idea gli individui ritenuti deboli vengono dati meno diritti, ossia la moglie intesa come madre ed i figli. In questo contesto viene approvato il Codice civile del 1942 in cui i rapporti familiari tra coniugi e figli non sono mutati. Il nuovo codice presenta l'impostazione antecedente salvo che per alcuni istituti nuovi come il matrimonio concordatario ed il riconoscimento dei figli naturali. In ogni caso il costituente si distacca da un modello di famiglia di ispirazione fascista, questa formazione sociale conferiva diritti e benefici, i quali erano concessi o revocati dallo stato a seconda delle sue disponibilità.

Il concetto di famiglia ha dovuto subire dei mutamenti, in quanto l'emancipazione femminile è stata una delle condizioni essenziali per lo sviluppo della popolazione.

Infatti, all'interno della Costituzione italiana è presente l'articolo 29 della Costituzione, il quale pone i coniugi su un piano di uguaglianza morale e giuridica. Analogamente l'articolo 30 Cost. si occupa dei rapporti tra i genitori e figli, inclusi quelli nati al di fuori del matrimonio, utilizzando il criterio dell'uguaglianza tra tutti i discendenti. Mentre, l'articolo 31 Cost. assegna ai poteri pubblici il compito di facilitare la formazione della famiglia attraverso politiche specifiche e di adempiere ai relativi doveri, oltre a garantire la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù mediante istituti appositi creati a tale fine.

Si tratta di una visione che considera la famiglia come un ambiente in cui si esprime la personalità di ciascun membro che la compone. È una formazione sociale dotata di autonomia rispetto allo Stato, in grado di autodeterminarsi e basata sull'uguaglianza tra coniugi e tra figli, sia nati all'interno che al di fuori del matrimonio. In questo contesto, emerge progressivamente il principio del consenso come norma per organizzare i rapporti interni.

Le trasformazioni introdotte dalla giurisprudenza e dalla legislazione legate all'evoluzione dei modelli familiari non hanno coinvolto ogni aspetto delle relazioni coniugali e genitoriali. Un ambito che è rimasto a regolamentazioni datate è proprio quello relativo all'assegnazione del cognome dei figli alla nascita. È una delle residue forme di discriminazione diretta che ostacola il pieno raggiungimento dell'uguaglianza tra uomo e donna e incide sulle dinamiche relazionali con i figli.

La riforma del 1975 non ha avuto effetti su questo aspetto, rimasto circoscritto ad una normativa superata e in contrasto con i principi costituzionali; neppure la riforma del 2012 ha portato alcuna modifica in questo ambito.

Sono persistiti impedimenti di natura politica, economica e sociale che un'eguaglianza reale dovrebbe superare, mantenendo uno squilibrio nelle relazioni genitoriali, che risulta irragionevole e incide profondamente sull'identità dell'individuo.

Come già evidenziato, il nome riveste un ruolo fondamentale nell'identificazione dell'individuo all'interno della società, precedendo persino i tratti fisici che lo rendono riconoscibile come persona.

Oltre alla semplice funzione identificativa, i nomi acquisiscono un'importanza giuridica specifica, a partire dall'articolo 2 della Costituzione, che include il diritto al nome tra i diritti inviolabili.

Nondimeno la Costituzione stabilisce all'art. 22 Cost. come il nome rappresenti un elemento fondamentale da cui non si può essere privati, congiuntamente alla capacità giuridica e allo status di cittadino.

Si tratta di componenti essenziali che caratterizzano la personalità dell'individuo, i quali in conformità con la definizione dei rapporti tra autorità e libertà stabiliti dalla forma di Stato democratico-pluralistico, sono considerati intangibili.

In questa prospettiva, il nome acquista il valore di un diritto inalienabile, da cui deriva la libertà di ciascuno di rivendicarlo e di valutarlo come un elemento fondamentale della propria identità.

È proprio in questo scenario che assume importanza la norma relativa all'attribuzione del cognome. È dalla normativa codicistica che si evince l'obbligatorietà di assegnare immediatamente e necessariamente un cognome alla nascita, in conformità con le disposizioni di legge.

Infatti, l'art. 6 del Codice civile, pur non fornendo una definizione del nome, determina la sua composizione, sancendo che il diritto al nome, conferito per legge a ogni individuo, comprende sia il prenome che il cognome.

L'articolo 7 del Codice civile sancisce l'utilizzo personale del nome e offre protezione contro possibili abusi. La norma estende questa protezione

anche a chi non detiene direttamente il nome, ma ne ha i diritti per ragioni familiari, come nel caso delle donne sposate¹²⁴.

Per quanto riguarda il criterio di trasmissione del cognome basato sul patronimico, vi è un consenso generale sul fatto che non esista una regola esplicita che determini tale criterio all'interno della famiglia legittima. Vi è una controversia sul criterio di giuridicità della norma.

La giurisprudenza di legittimità e costituzionale invece acquisiscono tale principio non da una norma espressamente formulata, ma da una consuetudine profondamente radicata nel sistema, questa regola si è consolidata nel tempo, stabilendo che il cognome del figlio legittimo non venga trasmesso da padre a figlio, bensì si estenda automaticamente, *ipso iure*, dal primo al secondo.

La dottrina ha da tempo sollevato dubbi sulla compatibilità del criterio di trasmissione del cognome con i principi costituzionali.

In effetti, il mantenimento della regola patronimica, volto a preservare l'unità familiare, conferisce una posizione dominante al cognome paterno, mentre sacrifica mediante automatismo, quello materno. Il dato normativo perpetua una visione gerarchica dei ruoli familiari, in contrasto con i principi costituzionali, che promuovono una logica di consenso nelle decisioni all'interno della famiglia.

La regola dell'attribuzione del cognome paterno per i figli nati nel matrimonio si può dedurre da alcune disposizioni presenti già nel Codice civile del 1865, successivamente riprese nel Codice del 1942. In questo caso, la fonte della trasmissione del cognome alla moglie e ai figli è tratta dall'art. 144 del Codice civile; questa disposizione è stata modificata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 secondo la quale determina che al

¹²⁴ Secondo l'art. 8 c.c.

momento del matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito¹²⁵.

Nella sua formulazione iniziale, l'articolo 144 c.c. stabiliva che il marito fosse il capo della famiglia, mentre la moglie adottava il suo cognome e seguiva la condizione civile di lui. Questo principio deriva dal Codice civile del 1865, poiché la disposizione era in perfetta armonia con l'articolo 131 di quel codice ottocentesco. La formulazione iniziale ha reso superflua la necessità di definire la trasmissione del cognome dei figli, la quale si deduceva automaticamente da essa. Si tratta di una regola implicita, la quale era poi presupposta da altre disposizioni, tra cui l'articolo 237 e l'articolo 299 del Codice civile, relativi alla trasmissione del cognome in caso di adozione. La regola era contenuta anche nelle disposizioni riguardanti l'ordinamento dello Stato civile introdotte mediante il procedimento di delegificazione e riportate nell'originaria formulazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 396 del 2000.

In relazione ai figli nati al di fuori del matrimonio, l'articolo 262 stabilisce che se il riconoscimento è effettuato da uno solo dei genitori, il figlio acquisisce il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Tuttavia, nel caso in cui entrambi i genitori effettuino il riconoscimento contemporaneamente, al figlio è attribuito il cognome paterno.

Mentre, l'art. 299 c.c. prevede le ipotesi di adozione e stabilisce che l'adottato assume il cognome dell'adottante. Dai riferimenti normativi emerge chiaramente che il cognome acquisisce, nelle situazioni analizzate, la funzione di segno distintivo attraverso il quale l'individuo stabilisce un legame con il contesto sociale.

La linea paterna facilita l'inserimento nel gruppo, in accordo con la concezione del patronimico, che rappresenta un'eredità di un'antica tradizione giuridica di origine romanistica.

¹²⁵ Secondo l'articolo 143-bis c.c.

Come evidenziato dalla dottrina, tale sistema serviva a determinare la famiglia e i suoi membri, restituendo una visione pubblicistica della famiglia stessa.

La struttura gerarchica e verticistica dei ruoli familiari viene solo marginalmente accennata dalla riforma del 1975 sul tema della scelta del cognome, tramite l'introduzione del nuovo articolo 143-bis del Codice civile, successivamente ribadito dalla riforma dell'ordinamento dello Stato civile.

Un'altra possibilità persa è costituita dalla riforma sulla filiazione, introdotta con la legge n. 154 del 2012. Questa riforma, valutata dalla Corte costituzionale come una possibilità per intervenire sul tema, non ha però modificato il quadro normativo esistente. Il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 ha avviato il processo di equiparazione, completando la disciplina riguardante lo status dei figli legittimi, naturali e adottivi, ma ha solo toccato superficialmente la questione.

Sebbene abbia apportato modifiche all'articolo 262 del Codice civile, enfatizzando la protezione dell'identità del figlio, la disposizione ha reintrodotto, nel terzo comma, un orientamento generalmente favorevole al patronimico, in linea con la disciplina precedente.

Dalle considerazioni esposte emerge come le riforme realizzate fino ad ora, sebbene abbiano alterato la struttura delle relazioni all'interno della famiglia, non hanno cambiato la disciplina gerarchica stabilita dalle norme sul patronimico al momento della nascita dei figli. In modo diverso si colloca la possibilità di modificare il cognome nel corso della vita dei figli. La normativa e la giurisprudenza amministrativa, insieme alla prassi, attenuano la regola che privilegia il cognome paterno, facilitando la modifica del cognome secondo i casi e le modalità specificate.

A livello normativo, in particolare viene cambiata la disciplina della modifica del cognome¹²⁶.

In mancanza di un'azione legislativa specifica, la richiesta derivante dalla società ha spesso incontrato il diniego da parte degli ufficiali dello Stato civile. Tuttavia, un significativo apporto allo sviluppo della regola riguardante la trasmissione del cognome dei figli alla nascita è attribuibile al percorso intrapreso dalla Corte costituzionale.

Il giudice delle leggi ha basato la propria giurisprudenza sull'uguaglianza tra coniugi e genitori di fronte alla legge, ponendo anche l'accento sull'importanza dell'identità personale nella normativa sul cognome.

In questo modo, ha cercato di rompere l'automatismo del patronimico, inizialmente attenuando i suoi aspetti, fino ad arrivare a sostituire questa regola con quella che richiede il consenso dei genitori.

La determinazione del criterio per l'assegnazione del cognome ai figli, in conformità con quanto stabilito dalla Costituzione, è affidata all'intervento del giudice. Quest'ultimo si impegna a ristabilire un equilibrio nei rapporti tra i coniugi e, più in generale, tra i genitori, nel rispetto dei principi di solidarietà, parità ed eguaglianza.

La giurisprudenza sottolinea la natura solidaristica di questi rapporti e agisce sul bilanciamento effettuato dal legislatore tra eguaglianza dei membri e unità familiare.

Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza costituzionale pone in risalto la funzione del nome, in particolare del cognome, come elemento distintivo dell'identità personale. Questo processo è graduale e comporta la definizione del concetto di identità da diverse prospettive.

È dal 1988 che il giudice costituzionale è cosciente della presenza di una norma non scritta, ricavabile dalle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, che stabilisce l'attribuzione automatica del patronimico ai figli.

¹²⁶ Vengono abrogati gli artt. 84,85,86,87 e 88 del d.P.R. n.36 del 2000 e l'avvio del nuovo testo dell'art. 89, attraverso il d.P.R. 13 marzo 2012, n.54.

Questo è chiaro fin dall'ordinanza n. 176 del 1988, la quale riguardava la decisione di due coniugi di dare al loro figlio i cognomi di entrambi.

La domanda era stata respinta dall'ufficiale dello Stato civile, portando il Tribunale di Trento a rinviare la questione di legittimità costituzionale.

Sin dall'inizio, il giudice *a quo* ha evidenziato la violazione del diritto all'identità personale del figlio, come previsto all'articolo 2 della Costituzione, oltre a sottolineare il contrasto con il principio di uguaglianza tra i coniugi.

Il giudice delle leggi, richiamando l'articolo 22 della Costituzione, sostiene che il diritto al nome non comporta la libertà di scegliere il nome da trasmettere, ma piuttosto, secondo l'articolo 6 del Codice civile, rappresenta il diritto a mantenere il nome assegnato per legge.

Il principio della conservazione dell'unità familiare, stabilito nell'articolo 29 Cost., sarebbe compromesso se il cognome dei figli non venisse definito al momento della formazione della famiglia, limitando così ai genitori la possibilità di scegliere il cognome da trasmettere.

La Corte costituzionale osserva che sarebbe possibile sostituire l'attuale regola con un criterio che rispetti maggiormente l'autonomia coniugale, grazie all'evoluzione della coscienza sociale. Tale criterio dovrebbe mirare a unire i principi costituzionali di uguaglianza tra i coniugi e l'unità familiare, piuttosto che subordinare l'uno all'altra.

Si tratta di una questione legata alla politica e alla tecnica legislativa, è importante sottolineare che l'intervento della Corte costituzionale andrebbe oltre i limiti consentiti, da cui deriva il principio di autolimitazione del giudice delle leggi.

Questo approccio restrittivo è presente anche nella successiva ordinanza n. 586 del 1988. In questa pronuncia, il tema dell'identità familiare emerge in modo ancora più manifesto, dato anche dalle affermazioni riguardanti il nome, il quale determina l'appartenenza di un individuo a un particolare

gruppo familiare. Deriva da ciò la pretesa che il patronimico non è in conflitto con l'articolo 29 Cost.

Anche in questa circostanza, il giudice costituzionale suggerisce la possibilità di attuare un differente modello per la scelta del nome, che possa garantire l'unità senza limitare l'uguaglianza tra i coniugi.

La reazione del legislatore a questa richiesta si concretizza nella riforma dell'ordinamento dello Stato civile. Tuttavia, questa risposta non rispecchia le sollecitazioni della Corte costituzionale; dalle prime pronunce emerge una visione restrittiva dell'autodeterminazione dei coniugi, influenzata da un intervento pubblico impositivo.

Si è ancora in una fase iniziale della giurisprudenza sul nome, la quale rappresenta uno strumento identificativo di appartenenza familiare.

La dimensione individuale dei diritti del singolo sembra essere subordinata da una concezione più comunitaria.

È l'unità familiare che conduce a una deroga del principio di uguaglianza, il giudice delle leggi non riscontra un evidente contrasto tra le norme impugnate e l'articolo 29 della Costituzione.

Si evidenzia la difficoltà di superare la convinzione secondo cui l'unica soluzione costituzionale possibile sia la regola del patronimico.

La Corte costituzionale, trascorsi diciotto anni dalle ordinanze di manifesta inammissibilità, mostra una rinnovata consapevolezza sulla questione del cognome.

La dottrina evidenzia un vero e proprio mutamento rispetto alle sentenze precedenti, in cui la regola sull'assegnazione del cognome veniva ritenuta conforme all'articolo 29 della Costituzione, a salvaguardia dell'unità familiare.

La sentenza n. 61 del 2006, già citata in precedenza, sottolinea invece l'anacronismo del patronimico, considerato un retaggio di una visione

patriarcale della famiglia, profondamente radicata nel diritto di famiglia di origine romana e in una superata autorità del marito.

La dichiarazione di incompatibilità della norma sul patronimico rispetto alla Costituzione si traduce in una inammissibilità, evidenziando così una forma di discriminazione.

Di conseguenza, questa pronuncia amplia il numero delle cosiddette decisioni di illegittimità, verificate ma non dichiarate, dovute alla supposta impossibilità della Corte costituzionale di esprimere un giudizio a causa delle molteplici soluzioni possibili.

Si crea una sorta di incompetenza del giudice costituzionale, che viene superata da un approccio più audace, focalizzandosi sugli aspetti legati alle lesioni dell'identità personale.

Il Collegio esprime dubbi sulla legittimità costituzionale della norma derivante dal Codice civile e nell'ordinamento dello Stato civile, specificamente in riferimento alla disposizione che stabilisce che il figlio legittimo riceva automaticamente il cognome del padre, anche nel caso in cui i coniugi manifestino legittimamente una volontà diversa.

Il giudice di legittimità è chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da due coniugi, in seguito a una decisione della Corte d'appello di Milano. Quest'ultima aveva respinto la richiesta di rettifica dell'atto di nascita della figlia, necessaria per assegnarle esclusivamente il cognome materno, in base all'accordo tra i genitori¹²⁷.

¹²⁷ Si tratta dei medesimi coniugi Cusan e Fazzo. La vicenda viene criticata principalmente per la ricerca, da parte della Cassazione, di una base di legittimità per la regola del patronimico. Il Collegio ha respinto la tesi della Corte d'appello, la quale sosteneva la validità della regola di attribuzione del cognome basata su una consuetudine. Secondo la Cassazione, non si può parlare di consuetudine, poiché gli aspetti caratteristici di essa, come la continuità e la reiterazione, non sono presenti nel caso dell'attribuzione del cognome paterno, che è invece contrassegnata da un'attività vincolata dell'ufficiale dello Stato civile, in cui la volontà e le convinzioni dei singoli dichiaranti non hanno alcuno spazio.

Ne deriva che la regola del patronimico si basa su un insieme di norme presenti nell'ordinamento, chiaramente deducibili dal sistema, poiché presuppone l'esistenza di diverse disposizioni regolatrici di fattispecie variabili, si nota come il fondamento di giuridicità richiedeva un'attenzione maggiore; se il Collegio rimettente avesse accolto la tesi della consuetudine millenaria, la questione sarebbe stata affrontata in modo più

Si sottolinea che sarebbe stato più adeguato un intervento giurisprudenziale finalizzato a definire le relazioni coniugali al di fuori del tradizionale schema di uguaglianza. L'obiettivo non è tanto quello di considerare l'uguaglianza tra i coniugi in termini antidiscriminatori, quanto piuttosto quello di valorizzare entrambi i ruoli all'interno della famiglia, in particolare riguardo alla posizione dei genitori nei confronti dei figli.

Non si tratta, quindi, di rimuovere un sistema gerarchico tradizionale per sostituirlo con un altro verticistico in cui sia la moglie e madre a occupare

semplice, poiché la Cassazione avrebbe potuto semplicemente decidere di non applicarla, in quanto contro la legge, ossia contro la Costituzione, poiché in contrasto criteri citati. Si osserva come la Cassazione ha respinto la tesi delle norme consuetudinarie, poiché in caso contrario non avrebbe potuto esporre la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale, che è competente a esaminare esclusivamente questioni relative a leggi e atti equiparati. Il giudice costituzionale sembra aderire alla tesi della Cassazione, ma non approfondisce questo aspetto nella motivazione. Per quanto riguarda i parametri citati insieme agli articoli 3 e 29, comma 2 della Costituzione, è importante sottolineare la violazione del diritto all'identità personale previsto dall'articolo 2 della Costituzione.

In merito a questo aspetto, la Cassazione sottolinea come la protezione offerta dall'articolo 2 ai diritti inviolabili dell'uomo, all'interno delle relazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità, richieda che sia tutelata all'interno della famiglia. Questa protezione si articola in due direzioni: da un lato, il diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio, dall'altro, il diritto del figlio di acquisire segni di identità relativi a entrambi i genitori. In questo modo, come evidenziato nell'ordinanza della Cassazione, si testimonia la continuità della sua storia familiare, includendo anche la linea materna.

Secondo il giudice a quo, l'attribuzione automatica e inevitabile del cognome paterno ai figli si traduce in una forma di discriminazione e in una violazione del principio fondamentale di uguaglianza e pari dignità. Questo è in contrasto con la legge di riforma del diritto di famiglia, la quale impone che i diritti e i doveri dei coniugi e dei genitori siano equiparati. Si sottolinea che il necessario equilibrio tra la protezione dell'unità familiare e la piena attuazione del principio di uguaglianza non può essere raggiunto attraverso una norma così palesemente discriminatoria. Inoltre, è importante considerare che l'unità familiare si rafforza quando i rapporti tra coniugi sono basati sulla solidarietà e sulla parità. La Corte costituzionale condivide la forte natura discriminatoria del patronimico, che viola il principio di uguaglianza tra i coniugi da cui deriva una concezione obsoleta delle relazioni familiari. Il problema principale risiede nel silenzio del legislatore su cui la Corte è inerme. Si crea, o meglio si continua a mantenere, uno squilibrio nella questione relativa alla trasmissione del cognome. In questo caso, si osserva un'incongruenza nell'attribuzione del cognome rispetto a quanto previsto dalla Costituzione, il che rende necessaria un'azione per ripristinare la legalità costituzionale violata. In altre parole, l'approccio della Corte costituzionale nei confronti della questione politica sembra mettere in secondo piano l'analisi della compatibilità della normativa con i principi costituzionali. Si tratta di un altro episodio in cui viene meno la possibilità di raggiungere una parità anche in tema i cognomi.

la posizione di vertice, né di riequilibrare le disparità finora esistenti tra i coniugi attraverso una norma giuridica.

L'idea di fondo è che la questione del cognome familiare incida sia sulla concezione della famiglia sia sul valore che il sistema vuole attribuirle. Questo tema coinvolge il desiderio della cultura giuridica di accogliere i sentimenti e le esperienze di una genitorialità in trasformazione.

Traspare inoltre il tema dell'identità personale, implicito nella questione del cognome, che è stata però respinta con una dichiarazione di inammissibilità. L'identità, nonostante fosse alla base delle obiezioni sollevate dal giudice *a quo* per la presunta violazione del diritto in questione, non trova alcuna menzione nella sentenza, anche su questo punto, la Corte costituzionale non si pronuncia.

Questa remora risulta evidente, considerando che la giurisprudenza costituzionale ha compiuto, nel tempo trascorso tra le prime ordinanze di inammissibilità e la sentenza del 2006, un percorso significativo sul tema dell'identità personale in relazione al diritto al nome, come dimostrato dall'intervento della sentenza n. 13 del 1994. È rilevante notare come, già dalla sentenza del 1994 che tutela il cognome dell'adottato, emerga il valore identificativo del nome, il quale migliora ed esalta l'individuo.

Da quella giurisprudenza si comprende come il nome serva a identificare la persona all'interno del quadro costituzionale, che la colloca in una prospettiva relazionale, cogliendola nei rapporti sociali, o meglio, nelle formazioni sociali dove si sviluppa la sua personalità. Si manifesta così il legame tra diritto al nome e l'identità personale.

Il giudice costituzionale compie un significativo progresso nella tutela del diritto all'identità personale, valorizzando il nome nell'ultima pronuncia in materia, n. 131 del 2022. Anche in questa circostanza, le censure sollevate

dai giudici a *quibus* riguardano le norme da cui emerge la regola del patronimico¹²⁸.

¹²⁸ si tratta delle ordinanze n 78 del 2020 del tribunale di Bolzano EN. 221 del 2021 della Corte di appello di potenza, riferite ai richiamati articoli 237,200 62,299 c.c. e gli articoli 33,34 del d.P.R. n. 396/2000. Il tribunale di Bolzano è stato incaricato di rettificare l'atto di nascita di una bambina nata al di fuori del matrimonio, i cui genitori, d'accordo tra loro, avevano deciso di attribuirle esclusivamente il cognome. Nel giudizio principale, come si evince dall'ordinanza, non ci sono riferimenti significativi alla tutela dell'identità personale; la scelta dei genitori non si basa su aspetti di parità ed uguaglianza, ma piuttosto su ragioni reali legate alla brevità del cognome materno. La Corte d'Appello di Potenza, invece, è chiamata a esaminare il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di registrare il terzogenito di una coppia con esclusivamente il cognome materno. Prima del matrimonio, la coppia aveva avuto due figlie, le quali, essendo riconosciute solo dalla madre, avevano il suo cognome. Nel rispetto dell'identità familiare, i genitori richiedono di attribuire al terzo figlio esclusivamente il cognome materno. Come è stato osservato, la fattispecie concreta ha un solo peso relativamente al giudizio di non manifesta infondatezza. Solo mediante l'attribuzione del cognome materno si sarebbe potuta consentire la costruzione dell'identità personale del figlio all'interno del contesto familiare. La questione lucana è risultata inammissibile per mancanza di motivazione, ma la Corte costituzionale l'ha utilizzata per sostenere la propria decisione. Il giudice costituzionale stabilì di esaminare nel merito unicamente la questione sollevata dal tribunale di Bolzano, mostrando la volontà di andare oltre il *petitum* del giudice.

Questi richiedeva un'addizione conforme alla Costituzione che permettesse ai genitori qualora lo volessero di attribuire alla nascita esclusivamente il cognome materno, seguendo una logica di parità. Tuttavia, per il giudice delle leggi, questa prospettiva non risolve il problema di fondo. Infatti, anche nel caso di un'eventuale accettazione della questione sollevata, la possibilità di derogare alla regola generale in presenza di un accordo tra i genitori continuerebbe a favorire il patronimico.

Infatti, in presenza di un accordo, i genitori possono attribuire alla nascita anche il cognome della madre; tuttavia, in assenza di tale accordo, prevale il cognome paterno. Di conseguenza, diventa logicamente fondamentale risolvere la questione di legittimità dell'articolo 262, comma uno, del Codice civile nella parte in cui prevede l'acquisizione esclusiva del patronimico in mancanza di un accordo tra i genitori.

Da questa situazione deriva la decisione di sollevare la questione di legittimità costituzionale con l'ordinanza n. 18 del 2021. Rigettando l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, che si riferiva al carattere manipolativo dell'intervento richiesto, il giudice delle leggi considera che la richiesta del rimettente possa realizzarsi attraverso l'introduzione di una specifica ipotesi derogatoria, ritenuta costituzionalmente necessaria, diretta a garantire un'equivalente considerazione dei genitori nel conferire il cognome al figlio.

La questione delineata risulta per la Corte costituzionale strettamente connessa alla più ampia problematica relativa alla disciplina generale dell'attribuzione automatica del cognome paterno. Sul piano procedurale, la decisione ha sollevato numerose perplessità a causa dell'ampliamento del *petitum*, che comporta un potenziale squilibrio nei rapporti tra gli organi costituzionali, poiché fissa i tempi per l'intervento del legislatore. La persistente inattività legislativa porta all'accoglimento della questione, completando il complesso percorso della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi sostituisce la norma dichiarata illegittima con una disposizione che prevede l'attribuzione del doppio cognome alla nascita, salvo diverso accordo dei genitori, che possono decidere di trasmettere solo il cognome di uno dei due. La dichiarazione di legittimità costituzionale si rivolge specificamente alla norma dell'articolo 261, comma uno, del Codice civile, che stabilisce la prevalenza del patronimico in caso di riconoscimento del figlio alla nascita. Secondo la

La sentenza n. 131/2022 riafferma l'esistenza di un legame tra il cognome e il diritto all'identità personale del figlio, previsto dall'articolo 2 della Costituzione, e l'uguaglianza tra i genitori. Il diritto al nome costituisce il primo e immediato elemento che definisce l'identità personale di un soggetto, rappresentando una parte essenziale e non rinunciabile della personalità. Pertanto, le modalità di attribuzione del cognome devono riflettere l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori.

L'autonomismo del patronimico, prassi consolidata prima della sentenza, rendeva invisibile la figura materna, generando una disparità di trattamento che non trova giustificazione nel principio di uguaglianza alla base dei rapporti tra i genitori.

Per di più, tale situazione non è sostenibile nemmeno all'interno del contesto di coordinamento tra il principio di uguaglianza e l'obiettivo di salvaguardare l'unità familiare, poiché è proprio l'uguaglianza a garantire tale unità, mentre la disuguaglianza la mette in pericolo.

Pertanto, attraverso il principio di uguaglianza si contribuisce a plasmare l'identità della personalità in evoluzione del figlio.

Corte costituzionale, tale attribuzione automatica del cognome esclude ogni altra possibile soluzione, comprese l'opzione di affiancare il cognome materno a quello paterno o di raggiungere un accordo tra i genitori per scegliere un unico cognome rappresentativo della famiglia. Questa situazione integra una lesione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 della Costituzione, si aggiunge nuovamente all'articolo 117, primo comma, della stessa Costituzione. Non c'è il consueto riferimento all'articolo 29, secondo comma, della Costituzione, poiché nel caso in esame ci troviamo di fronte a una famiglia di fatto. Viene denunciata la violazione del diritto all'identità personale del soggetto, nonché la lesione del principio di uguaglianza tra i genitori e il rispetto della vita familiare. Inoltre, si evidenzia la violazione del divieto di discriminazione, come stabilito. La legittimità costituzionale pronunciata in relazione alla coppia di genitori implica un automatismo che si estende anche ad altre fattispecie. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale per tutte le norme che presentano contenuti analoghi a quelli già dichiarati illegittimi. Tornando alla pronuncia del giudice altoatesino, quest'ultimo sottolinea l'importanza di valorizzare la regola dell'uguaglianza tra i genitori; senza di essa, infatti, si crea un'asimmetria tra le parti, venendo meno le condizioni logiche. È quindi necessario riscrivere la regola sul cognome, attribuendo automaticamente quello di entrambi i genitori, basandosi sul principio della parità. Solo in un contesto di vera parità è possibile esprimere una regola che riconosca la facoltà genitoriale di comporre un cognome che rappresenti l'identità della loro unione. Pertanto, la Corte riafferma che, affinché i figli possano avere il cognome di uno solo dei genitori, è necessario un accordo; in assenza del quale saranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, seguendo l'ordine stabilito dagli stessi.

L'identità assumerà contorni diversi a seconda della scelta effettuata dai genitori: se questi optassero per l'attribuzione del doppio cognome alla nascita, il profilo identificativo del figlio si realizzerebbe a partire da entrambi i genitori. Al contrario, se venisse scelto solo il cognome di uno dei due, il profilo identificativo risulterebbe, in un certo senso limitato.

Naturalmente, esistono visioni diverse riguardo alla questione.

La Corte fornisce una risposta generale sulla costruzione dell'identità filiale.

Di conseguenza, l'identità del figlio si sviluppa attraverso la valorizzazione del principio di uguaglianza tra i genitori.

Secondo altre ipotesi, l'elemento da considerare è l'espressione concreta dell'uguaglianza, che si manifesta nella nuova regola di trasmissione del cognome.

È importante sottolineare come sia la scelta consensuale, intesa come reale partecipazione paritaria dei genitori, a gettare le basi per una costruzione equilibrata della futura identità personale delle figlie e dei figli. Indipendentemente dal fatto che ai figli venga dato il doppio cognome o solo quello di uno dei genitori, l'importante è che la scelta sia quella che i genitori ritengono corretta.

A dispetto di ciò, si sostiene che la scelta tra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, limitata esclusivamente alla linea parentale paterna, escluda unilateralmente il ruolo della madre. Il riconoscimento simultaneo del figlio, emblema dell'unione tra i genitori, si concretizza nella invisibilità della figura materna.

Tale automatismo imposto sancisce una disuguaglianza tra i genitori, che si riflette e si imprime sull'identità del figlio, determinando così una violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'abolizione del patronimico, eliminando l'automatismo normativo, consente di restituire visibilità alle persone considerandola in modo individuale. Tale riconoscibilità è garantita attraverso la trasmissione del

doppio cognome o, in ogni caso, attraverso la possibilità di partecipare concretamente alla definizione di questo elemento identificativo.

Come evidenziato, la Corte nel 2022 recupera i principi di pari dignità sociale, uguaglianza morale e giuridica, aggiornandoli nel contesto delle diverse forme di convivenza.

Questo testimonia la rilevanza attuale di tali principi, valorizzandone ulteriormente la portata prescrittiva. Utilizzando il paradigma dell'uguaglianza, si enfatizza l'elemento dell'individualità, promuovendo un'uguaglianza che accoglie e valorizza le differenze all'interno delle relazioni familiari, nel rispetto dei principi costituzionali.

Emerge chiaramente la figura materna, portatrice di valori e caratteristiche specifiche che sono sempre state irrinunciabili per i figli.

La pronuncia della Corte costituzionale mette in evidenza in modo inequivocabile, attraverso l'accento posto sul nome, il valore e il ruolo della madre all'interno della famiglia¹²⁹.

La sentenza 131/2022 nonostante la sua entrata in vigore ha denotato per i molti un grande passo avanti, non sono mancate le perplessità.

Tra le aree problematiche che dovranno essere affrontate dal legislatore vi è la gestione dei cognomi nelle generazioni future, per evitare un effetto moltiplicatore dei cognomi, e la necessità di garantire omogeneità tra i fratelli.

¹²⁹ In questa prospettiva si è sviluppata una coscienza sociale che rispecchia i principi dell'ordinamento e il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Nella successiva sentenza n. 286 del 2016, la Corte ha accolto le questioni di legittimità costituzionale che le erano state proposte, poiché a quel tempo non era ancora stato introdotto un criterio più rispettoso dell'autonomia dei coniugi. Appare quindi complesso considerare il richiamo alla coscienza sociale come parametro per valutare le norme sottoposte all'esame della Corte costituzionale. In ogni caso, la coscienza sociale si sviluppa nel tempo e costituisce il contesto giuridico in cui si muove il diritto. La Costituzione stessa, vista come organismo vivente, si innesta in questa coscienza e ne riceve stimoli, in un rapporto di reciproco condizionamento. Tale legame è evidenziato da chi osserva come, in alcune decisioni, specialmente riguardo alla trasmissione del cognome, la Corte abbia dovuto considerare le diverse esigenze emergenti proprio dal cambiamento della coscienza sociale. I giudici a quibus, sensibili alle questioni di costituzionalità, segnalano alla Corte il sentire collettivo, indicando le trasformazioni sociali. La Corte, infine, è chiamata a esaminare e rispondere a tali questioni rimanendo nel solco dei principi costituzionali.

La Corte intende evitare che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori crei, con il passare delle generazioni, un effetto moltiplicatore che comprometterebbe la funzione del cognome stesso.

Ritiene, inoltre, urgente intervenire per razionalizzare una normativa che, dal 2006, si è orientata verso l'uso crescente dei doppi cognomi, come indicato nelle circolari del Ministero dell'Interno e richiamato dallo stesso giudice costituzionale.

La Corte chiarisce come evitare il meccanismo moltiplicatore del cognome. Evidenzia, inoltre, che la necessità di preservare la funzione identitaria del cognome, insieme all'interesse primario del figlio, suggerisce che il genitore portatore di un doppio cognome, simbolo di entrambi i rami familiari, scelga quale dei due meglio rappresenti il legame genitoriale.

Il secondo invito che il giudice delle leggi rivolge al Parlamento riguarda il diritto del figlio a non vedersi venir meno il cognome dei fratelli e delle sorelle, in quanto una differenza in tal senso comprometterebbe un aspetto fondamentale della sua identità familiare.

La Corte suggerisce che questa questione potrebbe essere risolta permettendo ai genitori di scegliere il cognome al momento della costituzione della famiglia, rendendo tale scelta vincolante per tutti i figli. La questione riguarda quando la scelta del cognome debba avvenire, se al momento del riconoscimento simultaneo del primo figlio della coppia, oppure al momento della nascita del figlio all'interno del matrimonio, o ancora all'atto dell'adozione.

In tal modo, la scelta effettuata diventerebbe vincolante anche per i figli successivi. Come rilevato in dottrina, tali situazioni non mostrano differenze sostanziali tra loro, sia nei casi di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio sia in quelli di adozione. La situazione è più complessa per i figli nati all'interno del matrimonio, dove lo status di filiazione non

proviene da un atto volontario ma si stabilisce automaticamente in virtù del vincolo coniugale.

In risposta alle sollecitazioni della Corte costituzionale, il legislatore sta cercando di intervenire per promuovere sia l'eguaglianza e la parità tra coniugi e genitori, sia la valorizzazione dell'identità personale dei figli.

Nel corso del secolo, le democrazie europee hanno affrontato la revisione dei criteri per l'assegnazione del cognome alla nascita, spesso in risposta a interventi giurisprudenziali a cui poi i legislatori si sono adeguati. Esaminando in modo schematico alcune delle esperienze più prossime, si possono identificare diversi aspetti di interesse.

Risulta come in alcune esperienze europee, il cognome del figlio è stato progressivamente dissociato dallo status giuridico dei genitori. indipendentemente dal fatto che siano coniugati o meno; il cognome si collega al criterio del riconoscimento.

Per quanto riguarda il momento dell'attribuzione del cognome, le normative straniere variano nel prevedere il riconoscimento contestuale alla nascita ovvero rinviato a un momento successivo. Il punto comune tra queste discipline è l'obbligo di una scelta espressa, che deve avvenire tramite una dichiarazione formale davanti all'ufficiale di Stato civile¹³⁰.

¹³⁰ Nei paesi dell'Unione Europea, l'attribuzione del cognome presenta significative differenze. La disciplina francese, ad esempio, stabilisce vari momenti nel processo di riconoscimento del figlio. I genitori hanno la possibilità di attribuire il cognome di uno dei due genitori, oppure di scegliere di affiancare entrambi i cognomi, rispettando l'ordine da loro preferito, ma limitandosi a un massimo di un cognome per ciascun genitore. Per procedere in questo modo, è necessaria una dichiarazione congiunta presentata davanti all'ufficiale di stato civile. In assenza di tale dichiarazione, il figlio assumerà automaticamente il cognome del padre. Mentre, se i genitori non raggiungono un accordo e lo segnalano all'ufficiale di stato civile, il figlio riceverà entrambi i cognomi in ordine alfabetico. La scelta del cognome da parte dei genitori è un processo che può essere effettuato una sola volta e risulta irrevocabile, estendendosi anche agli altri figli della coppia. Nel caso di un riconoscimento successivo, il figlio acquisirà il cognome del genitore che per primo effettua il riconoscimento. Tuttavia, i genitori hanno la possibilità di richiedere, tramite una dichiarazione congiunta, che il bambino porti il cognome dell'altro genitore o che vengano affiancati i cognomi di entrambi, seguendo l'ordine da loro scelto, in sostituzione di quello originariamente attribuito. Qualora un figlio fosse riconosciuto da solo uno dei genitori, il bambino assumerà il cognome di quel genitore. Tuttavia, dopo che l'altro genitore effettua il riconoscimento tramite una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di Stato civile, i genitori possono decidere di attribuire al figlio il cognome del

Nelle more dell'intervento legislativo, la circolare del Ministro dell'Interno n. 63 del 1° giugno 2022 ha definito alcuni profili significativi.

In primo luogo, è stato deciso che la scelta del cognome deve essere applicata al momento della nascita, dato che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime si riferiscono precisamente a quel momento di attribuzione. La circolare sottolinea che la sentenza si applicherà alle situazioni in cui l'assegnazione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale volto a tale scopo.

È stato giustamente osservato che il legislatore deve sottrarsi a designare automatismi, come stabilire un ordine prefissato nel caso di doppio cognome. In quanto tale approccio creerebbe una gerarchia e di superiorità che contrasterebbe con la decisione della Corte.

La sentenza n. 131 non ha l'intento di avviare una competizione su quale genitore debba avere la priorità nel conferire il cognome, né di enfatizzare

secondo genitore che ha effettuato il riconoscimento oppure di conferire al bambino i cognomi di entrambi.

A proposito del Codice civile tedesco stabilisce che, nel caso in cui i genitori non utilizzino un cognome coniugale e la potestà genitoriale sia attribuita a entrambi, il cognome del bambino sarà quello del padre o della madre, previo accordo tra i genitori. Questa dichiarazione deve essere presentata di fronte all'ufficiale di Stato civile, se non viene presa una decisione entro un mese dalla nascita del bambino, il tribunale della famiglia interverrà, sollecitando uno dei genitori di determinare il cognome del figlio. Inoltre, il tribunale può stabilire un termine entro il quale il genitore dovrà esercitare il diritto di scelta. Se tale decisione non viene presa entro il termine stabilito, il bambino assumerà il cognome del genitore al quale era stato conferito il diritto di scelta. Se i genitori non possiedono un cognome coniugale, la potestà genitoriale è attribuita a un solo genitore, il quale conferirà al figlio il proprio cognome.

Per quanto concerne la questione della moltiplicazione dei cognomi, l'ordinamento spagnolo offre una soluzione razionalizzata. In questo sistema, come approfondiremo più avanti, è in vigore la regola del doppio cognome, secondo la quale ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori nell'ordine stabilito secondo un accordo tra di essi. In assenza di un accordo, al figlio viene attribuito il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. Una volta raggiunta la maggiore età, il figlio ha la possibilità di richiedere un'inversione dell'ordine dei cognomi. Per quanto riguarda i figli naturali, quelli riconosciuti da entrambi i genitori acquisiscono il primo elemento del cognome paterno unito a quello materno. Se invece sono riconosciuti da un solo genitore, porteranno i due cognomi di quest'ultimo. Situazione analoga si verifica per i figli adottati, i quali ricevono entrambi i cognomi dei genitori nel caso di adozione da parte di entrambi, mentre acquisiscono i due cognomi del genitore adottante se l'adozione è effettuata da una sola persona.

la visibilità di uno rispetto all'altro. Sebbene la Corte stessa parli dell'invisibilità della madre, lo fa per evidenziare l'anacronismo di tale situazione che ha cercato di dimostrare in più occasioni.

La Corte non intende sostituire un automatismo con un altro, anche se ciò comporterebbe il rafforzamento della posizione del genitore meno rappresentato. Con questa pronuncia, il giudice costituzionale mira piuttosto a creare uno spazio di autonomia coniugale e genitoriale, improntato a un rapporto non conflittuale tra i genitori.

Si ribadisce come il cognome rappresenti un simbolo di identità personale, che deve comprendere anche la madre.

In conseguenza a questa evoluzione il linguaggio acquista un significato, in quanto anche dall'aggiunta del cognome si attua una evoluzione verso la parità di genere. Il linguaggio riflette ciò che la società pensa e ritiene opportuno.

Da questa considerazione emerge come la presenza del cognome materno sia necessaria e imprescindibile.

Di conseguenza la sua assenza rappresenta il venir meno del valore che la madre ha all'interno della famiglia.

Il linguaggio in questo contesto arricchisce e annulla stereotipi di genere, in quanto permette a ciascuno di scegliere di autorappresentarsi o di rinunciare a questa possibilità. Il diritto ha un ruolo significativo, permette di evolvere le scelte costituzionali, portando alla consapevolezza del ruolo della donna, madre e dandole il valore che merita¹³¹.

Questa sentenza rappresenta un progresso per l'Italia, in quanto sensibilizza la tematica della parità della donna. Porta le donne allo stesso livello dell'uomo, dandole una voce potente attraverso la possibilità di tramandare parte della loro identità ai figli.

¹³¹ Fabrizia Covino, *identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale, eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Jovene Editore, 2023.

Attraverso questa scelta l'Italia si è allineata sempre di più agli altri paesi europei, dove la presenza del doppio cognome è passi già consolidata. Rappresenta un simbolo di progresso ed emancipazione.

IV.2 Doppio Cognome in Spagna: origini e regolamentazione

La regolamentazione del doppio cognome in Spagna ha origini e sviluppi diversi rispetto all'Italia.

Lo studio di questo tema è utile per comprendere come la prassi del doppio cognome, introdotta in epoche più remote in Spagna, abbia contribuito a garantire una maggiore parità tra uomo e donna.

Questo risultato è stato ottenuto attraverso un percorso normativo complesso e graduale.

In Spagna, il doppio cognome si è consolidato come una consuetudine familiare e sociale che, rispetto al contesto italiano, ha reso l'applicazione del principio di uguaglianza più fluido, ponendo le basi per un modello più equilibrato di trasmissione dell'identità familiare.

L'introduzione storica del doppio cognome in Spagna ha facilitato una regolamentazione più semplice, ponendo le basi per un modello di trasmissione dell'identità familiare equilibrata e rispettosa dell'uguaglianza di genere.

Inizialmente, nelle classi nobili di Castiglia nel IX secolo, il cognome era quello del padre o di un antenato; successivamente si diffuse a tutte le classi sociali.

Nella seconda metà del XII secolo il cognome era dato in base a lignaggi specifici, usando il luogo di origine o di signoria.

In seguito, tra i secoli XIV e XVI, si cominciò ad adottare il patronimico come un'estensione del nome, senza tener conto del nome del padre.

Questo approccio consisteva nell'attribuire ad ogni nuovo individuo il patronimico della persona che aveva ispirato il suo nome.

In ogni caso, fino agli inizi del XVI secolo, era comune che ognuno avesse un nome proprio ed un genitivo legato al luogo di origine o alla famiglia; ovviamente tale abitudine portava a molte confusioni rendendo l'amministrazione molto complessa.

Nel 1870 fu istituito il Registro Civile, con la Legge Provvisoria del Registro Civile del 2 luglio 1870 e il relativo Regolamento del 13 dicembre dello stesso anno. Queste furono le prime norme giuridiche spagnole dedicate ai nomi e ai cognomi.

Successivamente, la disciplina venne consolidata nella Legge del Registro Civile del 1957 e nel suo regolamento del 1958, così come nel Codice civile. La situazione cambiò concretamente nel 1889 con la formazione del primo Codice civile spagnolo attraverso il *Real Decreto* del 24 luglio 1889.

Fu proprio all'interno dell'articolo 114 del Codice civile che si stabilì l'uso del doppio cognome, sia materno che paterno. Questo momento fu cruciale nella regolamentazione dei cognomi, sancendo l'obbligo di trasmettere entrambi i cognomi, del padre e della madre, garantendo una maggiore equità; regola che è vigente ancora oggi¹³².

In particolare, l'articolo 114 originario stabiliva che i figli legittimi avessero il diritto di portare i cognomi sia del padre sia della madre, il cognome paterno sempre anteposto a quello materno.

Per quanto riguarda i figli illegittimi, il legislatore mirava a disincentivare la procreazione extramatrimoniale negando loro il diritto di adottare il cognome dei genitori. In tali situazioni, l'articolo 55, co 2 della Legge del Registro Civile del 1957 attribuiva all'ufficiale il compito di assegnare al neonato un nome e un cognome di uso comune quando la filiazione non fosse stata determinata.

¹³² Nonostante le premesse sono state molto positive, la questione dell'ordine dei cognomi non è sempre stata uniforme in Spagna. In passato, come ad esempio in Galizia vi era la prassi di inserire prima il cognome materno e dopo quello paterno, regola che è di uso tuttora in Portogallo. Interessi di tipo economico hanno influenzato l'uso del cognome materno. Un esempio storico risale al 1476, quando un gruppo di persone furono giustiziato dai portoghesi nella località di Toro (Zamora) per aver cospirato a favore dei Re Cattolici. Tra i giustiziati vi era la coppia formata da Juan Monroy e Antona García, quest'ultima fu impiccata alla grata della sua casa. Dopo la vittoria sui portoghesi, i Re Cattolici riconobbero il merito di Antona, ordinando di dorare la grata in cui era stata impiccata, la quale è ancora oggi visibile. I discendenti ebbero la grazia di essere esenti dal pagamento delle tasse e per tale ragione che il cognome materno venne trasmesso per continuare a beneficiare di tali agevolazioni

Il diritto al nome è considerato una componente fondamentale dei diritti e delle libertà protetti dalla Costituzione spagnola del 1978, la quale ha avuto un impatto significativo sulla creazione di diverse leggi.

I principali articoli che riconoscono l'importanza dell'uguaglianza e del nome sono gli articoli 1, 3,9,10, 14, 16, 18, 32 e 39 della Costituzione.

Nell'articolo 1, co 1, della Costituzione Spagnola vengono affermati i valori di libertà e uguaglianza, assicurando ai genitori la facoltà di scegliere il nome del proprio figlio in un contesto di parità.

Inoltre, l'articolo 3 mette in risalto l'importanza della diversità linguistica, abolendo l'obbligo di adottare nomi in lingue diverse dal castigliano. Questo approccio non solo promuove la valorizzazione delle culture diverse, ma sostiene anche il rispetto per le decisioni personali e familiari riguardanti l'identità.

L'articolo 9 della Costituzione stabilisce il divieto di arbitrarietà da parte dei poteri pubblici, il che implica che non devono intervenire nella scelta del nome che ogni persona sceglie di attribuire al proprio figlio.

L'articolo 10, d'altra parte, sottolinea l'importanza del libero sviluppo della personalità, considerato uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento politico e della coesione sociale. In questo contesto, la dottrina riconosce il diritto al nome come un aspetto essenziale dei diritti della personalità.

L'articolo 14 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza di tutti davanti alla legge, senza alcuna discriminazione. In questo contesto, qualsiasi intervento dei poteri pubblici riguardante la scelta del nome potrebbe configurarsi come una forma di discriminazione.

Inoltre, l'articolo 16, co 1, riconosce la libertà ideologica e religiosa di ciascun individuo, di cui la scelta del nome rappresenta una diretta espressione.

L'articolo 18 co 1 tutela il diritto fondamentale alla propria immagine, nel quale è incluso il diritto al nome come parte integrante dell'identità personale.

Infine, gli articoli 32, co 1, e 39, co 2, sottolineano valori fondamentali quali l'uguaglianza giuridica tra uomini e donne e la tutela dei figli da parte dei poteri pubblici. Questi ultimi sono considerati uguali, indipendentemente dal loro status di nascita e dalla situazione civile dei loro genitori.

Alla luce di questi principi, appare chiaro come la scelta del proprio nome rappresenta uno degli aspetti fondamentali e intimi dei diritti della persona, in quanto diritti della personalità. Qualsiasi ingerenza da parte delle autorità pubbliche risulta inaccettabile¹³³.

La prima riforma finalizzata a promuovere una maggiore parità nell'assegnazione dei cognomi è stata introdotta con la Legge 11/1981 del 13 maggio, la quale ha modificato il Codice civile in ambito di filiazione, potestà genitoriale e regime economico del matrimonio.

Con questa normativa, il sistema di attribuzione dei cognomi è stato reso più flessibile, consentendo agli interessati di cambiare l'ordine dei propri cognomi.

Tuttavia, non vennero del tutto superate le distinzioni discriminatorie tra figli nati all'interno del matrimonio e quelli nati all'infuori, in quanto l'articolo 5 del Codice civile continuava ad affermare che è la filiazione legittima o naturale che determina i cognomi.

Inoltre, l'articolo 109 del Codice civile permetteva di cambiare l'ordine dei cognomi, una volta raggiunta la maggiore età.

Nel 1986, il Regolamento del Registro Civile fu modificato tramite il Real Decreto 1917/1986 del 28 agosto, eliminando l'articolo 57 co 3 della Legge 17/1957 del Registro Civile. Quest'articolo aveva introdotto il principio di

¹³³ Fernández Pérez Enrique Antonio, *el nombre y los apellidos su regulación en derecho español y comparado*, Universidad de Sevilla, 2015.

infungibilità delle linee, il quale richiedeva che ogni modifica dei cognomi rispettasse l'origine paterna o materna di quello sostituito.

Di conseguenza, era vietata sia la fusione dei cognomi di entrambi i genitori come primo o secondo cognome, sia la possibilità di sostituire il cognome paterno con quello materno.

Questa regola limitava, la possibilità di unire in un unico cognome le linee paterna e materna. Mentre, dopo la riforma del 1986, l'unico vincolo rimasto è che i due cognomi scelti non provenissero dalla medesima linea. Un passo legislativo verso una maggiore uguaglianza si realizza con la Legge 40/1999, approvata il 5 novembre, la quale disciplina i nomi e i cognomi, insieme al loro ordine.

Importante è l'esposizione dei motivi della legge, in quanto evidenzia l'intento di offrire un trattamento più equo e meno discriminatorio nei confronti delle donne. Con la modifica apportata all'articolo 109 del Codice civile, è stata introdotta una nuova formulazione, che è vigente ancora oggi, riconoscendo diritti più equilibrati nella scelta e nell'ordine dei cognomi per i figli. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo rispetto alle normative precedenti.

Con questa riforma, si consente ai genitori di stabilire di comune accordo l'ordine dei cognomi da trasmettere ai loro figli.

Se i genitori raggiungono un'intesa, possono decidere di far precedere il cognome della madre a quello del padre.

Tuttavia, in assenza di un accordo, si applicano le disposizioni di legge che al tempo privilegiavano il cognome paterno, risultando più difficile individuare una vera e propria equiparazione tra uomo e donna.

L'art. 109, co 3, prevedeva e prevede che una volta scelto l'ordine dei cognomi da trasmettere al primo figlio, si trasmette poi in modo automatico ai successivi dello stesso nucleo familiare.

Inoltre, il comma 4, conferisce al figlio il diritto di modificare l'ordine dei propri cognomi al raggiungimento della maggiore età. Per esercitare questa

opzione, il figlio deve presentare una semplice dichiarazione all'ufficiale del Registro Civile, e il cambiamento avrà effetto immediato dalla data di registrazione.

Tuttavia, questa possibilità può essere utilizzata solo una volta, è un diritto esclusivo del figlio, il che significa che non può essere esercitato dai suoi rappresentanti legali¹³⁴.

Importante è la Ley 13/2005, entrata in vigore il 1° luglio, la quale modifica il Codice civile in materia di diritto al matrimonio. Questa legge non solo consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma interviene anche sull'articolo 53 della Legge del Registro Civile del 1957, affermando che le persone sono identificate con il nome e cognome, che deriva da entrambi i genitori e che la legge protegge.

Questo aiuta a combattere l'idea che solo il cognome paterno abbia valore e supporta un riconoscimento più equo della filiazione. Garantisce che la filiazione paterna e materna venga registrata, aumentando la visibilità delle madri e dei loro diritti. Ciò contribuisce a rafforzare la posizione delle donne nella società e nelle dinamiche familiari.

Dopo l'ammissione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Legge sul Registro Civile del 1957 è stata aggiornata per eliminare i riferimenti al cognome paterno o materno legati alla filiazione.

¹³⁴ Il RDGRN del 20 maggio 1993 ha chiarito, in merito all'attuale articolo 109 co 4 del Codice civile, che questa norma post-costituzionale stabilisce in modo inequivocabile un diritto individuale dei figli a invertire l'ordine dei propri cognomi attraverso una semplice dichiarazione di volontà. Tale diritto può essere esercitato esclusivamente dai figli una volta raggiunta la maggiore età, e non può essere anticipato dai loro rappresentanti legali durante la minore età. È importante considerare che il cambiamento del cognome di un maggiorenne può includere anche soggetti sottoposti alla potestà genitoriale, nonché i discendenti che dato il proprio consenso esplicitamente, come stabilito dall'articolo 61 della Legge sul Registro Civile del 1957.

Nella Legge del Registro Civile del 1957 si prevedono anche diverse situazioni di transitorietà per i casi in cui fossero già iscritti figli nel Registro Civile prima della sua entrata in vigore. Secondo la sua Disposizione Transitoria Unica. Non basterebbe una semplice dichiarazione di volontà di fronte all'ufficiale del Registro Civile, ma sarebbe necessaria l'apertura di un procedimento per il cambio di cognome.

Inoltre, la Legge 13/2005 ha rivisitato l'articolo 48 della stessa legge, stabilendo che l'indicazione della filiazione paterna o materna dovrà figurare nel margine dell'iscrizione di nascita. Pertanto, nella maggior parte dei casi, continueranno a essere presenti sia un cognome paterno che uno materno.

Importante è la *ley 20/2011* del 21 luglio, il cui preambolo evidenzia come la sua adozione sia necessaria, sottolineando l'importanza del Registro Civile e l'esigenza di un nuovo modello che rifletta la realtà attuale del paese e i valori sanciti dalla Costituzione del 1978, che pone le persone e i loro diritti al centro dell'azione pubblica.

Altresì, la legge cambia la concezione del Registro Civile sotto vari aspetti, creando una base di dati unica per tutta la Spagna, facilitando così la ricerca e la gestione delle informazioni.

La legge mira a superare l'anziana configurazione dello stato civile, che era influenzata da fattori come lo stato sociale, la religione, il sesso, la filiazione o il matrimonio.

Il nuovo Registro Civile che deriva dalla legge deve essere in linea con la Costituzione, che afferma l'uguaglianza di dignità e diritti tra le persone, escludendo quindi una registrazione territoriale dei fatti riguardanti gli individui; infatti, viene eliminato il tradizionale sistema di suddivisione.

Importante è l'articolo 53, il quale prevede la possibilità per i genitori di invertire l'ordine tradizionale del cognome del figlio, ossia prima il cognome materno e dopo quello paterno.

Mentre l'art. 49¹³⁵ della stessa legge, prevede che in caso di disaccordo dei genitori o in mancanza dei cognomi nella richiesta di iscrizione, l'ufficiale

¹³⁵ Durante la discussione parlamentare riguardante l'articolo 49 della Legge 20/2011, del 21 luglio, sul Registro Civile, nel rapporto del Consiglio del Potere Giudiziario relativo all'progetto di legge, si evidenziò la necessità di una regola suppletiva per i casi in cui i genitori non raggiungevano un accordo sull'ordine dei cognomi da attribuire ai figli. Il Ministero della Giustizia sottolineava che mantenere il criterio di attribuzione del cognome paterno in prima posizione potrebbe essere considerato incostituzionale. Il rapporto suggeriva diverse opzioni, come assegnare per primo il cognome meno comune, determinare l'ordine in base all'ordine alfabetico, ricorrere a un sorteggio, oppure dare

del Registro Civile chiederà ai genitori o rappresentanti di indicarli nel termine di tre giorni, in mancanza sarà l'ufficiale a decidere basandosi sull'interesse del minore¹³⁶.

Nel caso di madre single, è possibile attribuire entrambi i cognomi della madre con la possibilità di invertirne l'ordine¹³⁷.

Quando si parla di diritto al nome, il riferimento è a un diritto della personalità del figlio, e non a un diritto dei genitori affinché il figlio porti come primo cognome uno dei cognomi dei genitori.

Pertanto, è fondamentale considerare il superiore interesse del minore. Determinare quale sia l'interesse del minore non è semplice, infatti l'incaricato del Registro Civile dovrà tenere in considerazione elementi logici, sistematici e sociologici, ossia il senso e la finalità della norma, il contesto e la realtà sociale del periodo in cui essa deve essere applicata¹³⁸.

precedenza al cognome del genitore più anziano o a quello che rischiava di scomparire. Alla fine, nel progetto di legge si optò per il criterio dell'ordine alfabetico, ma neanche questa opzione non andò a buon fine.

¹³⁶ C. Macías “¿Por qué en España tenemos dos apellidos? Recorriendo la historia de la huella familiar”, 2023, articolo presente su “El confidencial”.

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2023-01-03/por-que-en-espana-tenemos-dos-apellidos-huella_3529751/

¹³⁷ In quest'ultimo caso, i cognomi maschererebbero il fatto di essere figlio di madre single, poiché il secondo cognome della madre diventerebbe il primo del figlio, evitando che i cognomi della madre e del figlio coincidano.

¹³⁸ È opportuno ricordare che vi sono state due. Leggi a tutela dell'interesse del minore. La *ley Orgánica 1/1996* del 15 gennaio, dedicata alla protezione giuridica dei minori, in cui si stabiliscono vari criteri generali nell'articolo 2, co 2. Questi criteri devono essere considerati per garantire l'interesse superiore del minore, senza pregiudizio per i criteri previsti dalla legislazione specifica applicabile. Secondo il comma 3 dello stesso articolo, tali criteri vengono valutati tenendo conto di alcuni elementi fondamentali, tra cui: l'età e la maturità del minore; l'importanza di stabilire soluzioni che favoriscano l'integrazione e lo sviluppo del minore nella società, cercando di ridurre al minimo i rischi derivanti da eventuali cambiamenti nella sua situazione materiale o emotiva; e ulteriori elementi rilevanti che possano essere considerati pertinenti e che rispettino i diritti dei minori. Dall'altra parte la *ley Orgánica 8/2015*, del 22 luglio, che modifica il sistema di protezione per l'infanzia e l'adolescenza, ha introdotto una serie di criteri per determinare l'interesse superiore del minore, fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale Supremo. In questo contesto normativo, l'interesse superiore del minore è difficile da determinare; la questione deve essere analizzata caso per caso, il che alla fine sposta il problema all'ufficiale del Registro Civile, il quale potrà decidere seguendo diversi criteri a seconda di ciò che considera migliore per il minore. Tutto ciò ha lo scopo di ottenere una maggiore equiparazione tra uomini e donne nella trasmissione dei cognomi ai propri figli.

Significativo è quanto prevede l'ordinamento spagnolo per proteggere le vittime di violenza di genere.

E' prevista una misura eccezionale che consente alle vittime di violenza di genere e ai loro figli di cambiare cognome, questa protezione può essere accompagnata da un'ordinanza giudiziaria di allontanamento al fine di impedire che l'aggressore riesca a rintracciare le vittime.

A tal proposito, è importante evidenziare che la Legge Organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle *Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di Genere*, ha apportato una modifica all'articolo 58 della Legge sul Registro Civile. Altresì, Il *Real Decreto* 170/2007 del 9 febbraio ha modificato il Regolamento del Registro Civile, intervenendo sugli articoli 21, 22 e 28 per rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere.

Questa riforma mira a semplificare e velocizzare le procedure per il cambio di cognome, con l'obiettivo di fornire una protezione rapida e urgente a chi ha subito violenze.

Questa misura di carattere eccezionale permette alle donne vittime di maltrattamenti e ai figli sotto la loro custodia di modificare il cognome, purché entrambi si trovino in una situazione di minaccia.

Oltre a ciò è richiesta, una misura cautelare di protezione giudiziaria. Trattandosi di un provvedimento straordinario, non è necessario soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 57 della Legge sul Registro Civile.

In questi casi, è essenziale la mancanza di pubblicità delle procedure, poiché queste vittime sono in pericolo e per evitare che vengano rintracciate dai loro aggressori, la modifica del cognome rientra tra le situazioni a pubblicità limitata¹³⁹.

¹³⁹ Un problema specifico riguarda Le vittime di violenza di genere di nazionalità straniera che intendono cambiare il proprio cognome. In base al diritto internazionale privato, infatti, le norme relative al nome e al cognome sono regolate dalla legge nazionale dell'individuo. La Direzione Generale dei Registri e del Notariato, nella Risoluzione del 7 aprile 2001, ha affermato che le autorità spagnole non sono competenti per modificare il nome o il cognome di cittadini stranieri. Pertanto, questa opzione è riservata esclusivamente alle donne straniere vittime di violenza di genere che abbiano acquisito la nazionalità spagnola, poiché in tal caso la loro registrazione di nascita sarà effettuata secondo le

Un altro aspetto importante è contemplato nell'articolo 111 del Codice civile. Sebbene l'articolo 109 stabilisca chiaramente quali sono le modalità di trasmissione del cognome, esiste un'eccezione che permette di richiedere che un figlio non porti il cognome del genitore in caso di condanna per reati legati alla paternità o se la filiazione è stata determinata giudizialmente contro la volontà del genitore.

Questo è valido purché né il genitore né il suo rappresentante legale decidano di mantenere il cognome¹⁴⁰.

Il contesto europeo ha influenzato senza dubbio le scelte in tema di doppio cognome. Infatti, il cognome è sempre stato soggetto al controllo di ciascuno Stato, ma nel corso del tempo il suo trattamento si è evoluto, riconoscendo importanza ai diritti fondamentali e ai diritti della personalità. Di conseguenza, sebbene questa sia una questione di competenza esclusiva dei legislatori nazionali, essa può avere ripercussioni sul diritto dell'Unione Europea, specialmente in relazione alla cittadinanza comunitaria.

La tendenza europea va verso una maggiore libertà per i genitori nella scelta dei cognomi dei loro figli, promuovendo al contempo la parità di genere, in particolare per le donne sposate che in molti paesi perdono il proprio cognome.

Questo approccio riflette un impegno più ampio per garantire che i diritti individuali siano rispettati e che venga riconosciuta l'uguaglianza tra uomini e donne nelle questioni riguardanti l'identità e la famiglia.

Le normative si allineano a questi principi, riconoscendo l'importanza della scelta del cognome come parte integrante dei diritti personali e della dignità individuale.

normative spagnole. Con la Legge 20/2011 del 21 luglio, attualmente in vigore, le vittime di violenza di genere o i loro discendenti possono richiedere di cambiare il cognome, a condizione di aver vissuto in contesti familiari caratterizzati da tali situazioni. Questa richiesta può essere presentata tramite un ordine del Ministero della Giustizia, come stabilito dall'articolo 55.

¹⁴⁰ Mónica María Rojo Martín, *estudio de derecho comparado sobre el régimen jurídico de los apellidos*.

Di fatto il principio di uguaglianza tra i sessi è sancito nelle costituzioni di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ma la sua applicazione non è uniforme in tutti i settori.

Per questo motivo, l'ordinamento comunitario evidenzia l'importanza di tradurre questa uguaglianza giuridica in azioni concrete nella vita quotidiana.

La pratica che vede la moglie assumere il cognome del marito o l'adozione di un sistema di cognome unico è in contraddizione con i principi di uguaglianza e non discriminazione stabiliti dal *patto Internazionale sui diritti civili e politici* del 19 dicembre 1966, con la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la Convenzione Europea e la Carta Europea dei diritti fondamentali. Questi documenti internazionali richiamano gli Stati a garantire che le leggi e le pratiche siano in linea con il principio di parità, promuovendo un approccio che riconosca e rispetti i diritti di tutte le persone, indipendentemente dal genere.

In questo contesto, è fondamentale che le legislazioni nazionali si adeguino per trasmettere questi valori e garantire un'uguaglianza reale e sostanziale. Infatti, si è concessa una grande libertà al diritto interno di ciascuno Stato per regolamentare i cognomi, senza però dimenticare che l'uguaglianza rappresenta un valore fondamentale e un diritto essenziale per i cittadini europei.

Un altro aspetto importante da ricordare è la sentenza della Corte Europea dell'uomo del 26 ottobre 2021, ossia il caso *León Madrid contro Spagna*, sentenza che condannò la Spagna per discriminazione in quanto aveva

impedito alla madre di anteporre il proprio cognome a quello paterno della figlia nata del 2005¹⁴¹.¹⁴²

Il tribunale di Strasburgo ha affermato all'unanimità che c'è stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in combinazione con l'articolo 8, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

I giudici hanno ritenuto che l'applicazione automatica del cognome paterno presente in Spagna sia stata una violazione dei diritti di uguaglianza di genere, in quanto non ha concesso ai tribunali nazionali di tener conto delle circostanze particolari del caso concreto, impedendo di introdurre eccezioni basate sul contesto personale della famiglia, dimostrandosi eccessiva nei confronti delle donne.

L'avvocatura dello Stato ha risposto alle accuse mosse dal Tribunale Europea, dicendo che la minore avrebbe potuto cambiare il cognome una volta raggiunta la maggiore età. Tuttavia il tribunale ha rigettato le argomentazioni ritenendo che non fossero sufficientemente obiettive e ragionevoli per giustificare la differenza di trattamento subita dalla madre della minore.¹⁴³

La legge spagnola dopo questa sentenza ha cambiato la propria legge. È stata proprio grazie alla sopracitata Legge 20/2011 che sono state eliminate qualsiasi tipo di discriminazioni basate sul sesso nell'assegnazione dei

¹⁴¹ La causa riguarda una madre che, dopo aver interrotto i rapporti con il padre della bambina, il quale aveva insistito affinché interrompesse la gravidanza, ha dato alla luce la figlia nel 2005 e l'ha registrata con i suoi due cognomi, senza il cognome paterno. Nel 2006, il padre ha presentato una domanda di riconoscimento di paternità; il sistema giudiziario spagnolo ha stabilito che la bambina dovesse portare prima il cognome del padre, seguito da quello della madre.

¹⁴² Martín Corera Izu, *comentarios a la sentencia de 26 de octubre de 2021 del tedh sobre la regulación de los apellidos en España*, Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, N. 3, 2022.

¹⁴³ *El TEDH condena a España a indemnizar a una mujer a la que no le permitió cambiar el orden de los apellidos de su hija*, 2021, articolo presente in "derecho.com".
<https://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-a-indemnizar-a-una-mujer-a-la-que-no-le-permitio-cambiar-el-orden-de-los-apellidos-de-su-hija>

cognomi, permettendo maggiore flessibilità nella scelta dell'ordine dei cognomi anche in casi di disaccordo tra i genitori.

La regolamentazione del cognome si ritrova nell'articolo 109 del Codice civile, il quale sancisce che se la filiazione è determinata da entrambe le linee, ossia padre e madre, di comune accordo, potranno decidere l'ordine di trasmissione del primo cognome, prima della registrazione all'anagrafe. Mentre per determinare la modifica si applicano gli articoli 53 della *Ley del Registro Civil*¹⁴⁴ e seguenti e l'articolo 194 del *Reglamento del Registro Civil*¹⁴⁵, secondo quest'ultimo articolo il primo cognome di un cittadino spagnolo è quello del padre e il secondo quello della madre, anche se straniera, salvo quanto previsto dall'articolo 109 del Codice civile¹⁴⁶.

Ossia l'articolo 109 prevede che il figlio raggiunta la maggiore età potrà chiedere che l'ordine dei cognomi sia invertito, come già analizzato precedentemente¹⁴⁷.

Si può osservare come in Spagna la normativa sul doppio cognome sia stata adattata alle esigenze della parità.

La disciplina del doppio cognome presenta da vari anni, denotando una visione più aperta alla parità di genere e riconoscendo alla donna il ruolo che merita, infatti il singolo ha la possibilità di scelta nella trasmissione del cognome ai figli, potendo far prevalere quello materno e trasmettere lo stesso.

¹⁴⁴ Ossia la già citata Legge 20/2011. In particolare in tale articolo si dà la possibilità, attraverso una dichiarazione di volontà dell'interessato di invertire l'ordine dei cognomi, di aggiungere la preposizione "de" al primo cognome o le congiunzioni "y" o "l" tra i cognomi, l'adeguamento dei cognomi dei figli maggiorenni o emancipate al cambio di cognome dei genitori, la regolarizzazione ortografica dei cognomi, se in caso a rettifica di filiazione, i figli o i discendenti intendano conservare i cognomi usati prima della ratifica, che va richiesta entro i due mesi successive all'iscrizione della nuova filiazione o al compimento della Maggiore età.

¹⁴⁵ Isabel de la Iglesia Monje, comentario a la sentencia del tribunal supremo de 10 de noviembre de 2016 (659/2016), Excmo. Sr. Don Eduardo Baena Ruiz.

¹⁴⁶ Texto Original, Disposición general, ministerio de Justicia, BOE – A – 2000-3842

¹⁴⁷ Articolo 109 *Código Civil*.

Diversamente, in Italia si sta assistendo a un fenomeno in evoluzione e affermazione recente, che deve essere ancora del tutto attuato a pieno e trasmesso negli usi delle nuove generazioni.

Tuttavia, ci sono segnali positivi verso una maggiore consapevolezza e parità di genere.

Questa regolamentazione mette in luce le differenze culturali e legislative tra i due paesi, ma anche la possibilità di cambiamento positivo che l'Italia sta vivendo.

Referendum Costituzionale in Irlanda

Allargando la visione oltre l'Italia e la Spagna, merita di essere citato e analizzato il caso del referendum costituzionale in Irlanda, in quanto recente permette di capire a fondo la parità di genere.

L'8 marzo 2024, l'Irlanda è stata convocata a un referendum per votare su alcuni emendamenti della Costituzione irlandese.

Questi emendamenti miravano a rimuovere i riferimenti alla figura materna e alla donna associata alla casa, e a considerare il matrimonio alla pari di relazioni durature non specificate. Queste relazioni avrebbero potuto potenzialmente includere matrimoni poligami o unioni tra più di due persone. Se approvati, questi cambiamenti avrebbero rappresentato l'ultimo di una serie di modifiche legislative che, negli ultimi 30 anni, hanno progressivamente modificato la Costituzione irlandese, che è stata alla base dello Stato.

La Costituzione irlandese, redatta nel 1937, riflette un forte legame con la tradizione religiosa e una profonda enfasi sui diritti naturali.

Al suo interno è presente un linguaggio e degli stereotipi che sebbene obsoleti continuano a persistere nel corso degli anni, suggerendo che il lavoro di modernizzazione non si sia ancora completamente concluso. L'incipit della Costituzione, che invoca la Santissima Trinità, sottolinea l'importanza della divinità e della legge naturale come fondamento dell'autorità statale.

Nel corso degli anni, la Costituzione irlandese è stata oggetto di numerosi emendamenti, riflettendo cambiamenti significativi nella società irlandese, specialmente in relazione ai diritti delle donne e alla questione del matrimonio.

Nell'ultimo anno, il dibattito sull'emendamento della Costituzione ha riguardato la possibile rimozione di riferimenti specifici alla figura materna

e alla struttura familiare tradizionale, aprendo la strada a una definizione più ampia delle relazioni familiari.

La Costituzione irlandese riveste un ruolo cruciale, e gli emendamenti possono essere approvati solo attraverso un referendum democratico. Negli ultimi trent'anni, il popolo irlandese ha effettuato significativi cambiamenti alla Costituzione tramite questi processi di voto, i Referendum per modificare la Costituzione sono stati 38.

Nel 1995, la legalizzazione del divorzio è stata approvata con un margine molto ristretto, segnando un passo importante nella modernizzazione della legislazione familiare irlandese.

Successivamente, nel 2015, l'Irlanda ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, diventando così uno dei primi paesi a farlo attraverso un referendum popolare.

Infine, nel 2018, ha preso la decisione di legalizzare l'aborto su richiesta, tramite voto popolare.

L'Irlanda del XX secolo è stata spesso descritta come una teocrazia cattolica repressiva. Questa visione si riflette anche nella Costituzione, che presenta riferimenti a Dio e a visioni tradizionali riguardanti il matrimonio tra uomo e donna.

Questi cambiamenti tramite referendum sono stati accolti con entusiasmo da molti, mentre altri hanno criticato questa evoluzione come un abbandono dei valori tradizionali. Il dibattito sul significato e sull'impatto della Costituzione irlandese continua, riflettendo le tensioni tra tradizione e modernità.

Nel 2021 un'assemblea cittadina ha discusso sulla parte della costituzione che vede la donna associata al ruolo di casalinga, sfociando poi nel 2024 in un Referendum.

Sono stati individuati due articoli, i quali meritano di essere modificati, in quanto riducono la donna come un oggetto al servizio dello stato,

privandola della sua capacità lavorativa, la quale è importante ed essenziale per avviare un processo di indipendenza ed emancipazione.

In particolare, l'articolo 41, co 2 della Costituzione irlandese, noto come clausola della "*women in the home*"; e l'articolo 41 co 3, che riconosce il matrimonio come fondamentale per le famiglie, offrendo loro speciali protezioni, sono stati oggetto di referendum.

La clausola "*donna in casa*" impegna lo Stato a proteggere le madri dal dover lasciare la propria casa per motivi economici, affermando che il loro ruolo offre un sostegno essenziale allo Stato, necessario per raggiungere il bene comune.

Infatti, si afferma: "*con la sua vita all'interno della casa, la donna dà allo Stato un sostegno senza il quale il bene comune non può essere raggiunto*" e "*le madri non saranno obbligate dalla necessità economica a impegnarsi nel lavoro trascurando i loro doveri in casa*"¹⁴⁸.

Questo riconoscimento della donna sottolinea l'importanza del lavoro domestico e della cura familiare, evidenziando come tali attività siano vitali per la stabilità e il progresso della società nel suo insieme, teoria che andrebbe superata e rinnegata o almeno impegnando la donna in una scelta autonoma, non privandola a priori del lavoro, piuttosto dandole la possibilità di dedicarsi non solo alla famiglia.

Molti sostenevano che l'eliminazione dall'atto costitutivo degli unici riferimenti diretti alle madri e alla casa rappresenterebbe un passo indietro. Si evidenzia come molte delle madri preferirebbe rimanere a casa, e che la costrizione al lavoro deriverebbe solo da un fallimento della società, questi pareri contrastanti, che poi sono stati i più, dato il risultato negativo del

¹⁴⁸ Queste norme erano parte di un articolo più ampio, che stabiliva che le donne lavoratrici nella pubblica amministrazione avessero l'obbligo di lasciare il lavoro in caso di matrimonio. Tale imposizione fu abolita nel 1973 contrariamente delle disposizioni precedenti.

referendum, evidenziano come vi sia una oggettivizzazione della donna, la quale viene ridotta a donna di casa¹⁴⁹.

Ovviamente la scelta di una donna di dedicarsi alla famiglia, non fa venir meno il suo essere, il problema concreto risiede nel non aver questa tutela a livello costituzionale e nel non venir identificata in altri modi che non in relazione alla casa, in tal modo le donne sono limitate e non valorizzate.

Il referendum voleva modificare l'articolo sulle donne in casa, con la cura. Questa modifica non faceva distinzioni di genere, impiegava lo Stato a riconoscere che la cura fornita dai membri di una famiglia offriva un supporto alla società, senza il quale il bene comune non sarebbe potuto essere raggiunto e che lo stato "*cercherà di sostenere*".

Proprio l'espressione "cercherà" era stata criticata dall'assemblea cittadina irlandese in quanto non rispondente della parità di genere.

La cura è intrinsecamente legata al genere.

Lo Stato non può funzionare senza il contributo economico delle donne, che rappresentano il 98% delle caregiver a tempo pieno e l'80% delle caregiver retribuite in Irlanda.

Esiste un grande e persistente squilibrio tra uomini e donne per quanto riguarda il lavoro retribuito, quello non retribuito e la cura.

In media, le donne dedicano il doppio del tempo rispetto agli uomini alla cura e più del doppio alle faccende domestiche, esiste una significativa disparità nella cura anche tra uomini e donne che svolgono lo stesso numero di ore di lavoro retribuito.

Eliminare un riferimento obsoleto della donna nel contesto domestico, riconoscere il valore del lavoro delle caregiver e adattarsi alla realtà della vita familiare moderna sono obiettivi significativi. Avere un cambiamento costituzionale sarebbe stato sicuramente un piccolo passo verso una maggiore parità.

¹⁴⁹ *In Irlanda ci sarà un referendum per introdurre l'uguaglianza di genere in Costituzione*, articolo presente su "lifegate, daily.

<https://www.lifegate.it/irlanda-referendum-donna>

Tuttavia, questi cambiamenti non sono sufficienti a sostituire le riforme strutturali, culturali, economiche e legali necessarie per dare il giusto valore al lavoro di cura non retribuito, combattere la disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro e favorire trasformazioni profonde nella società.

Questi cambiamenti dovrebbero portare a una riduzione della misoginia e a una maggiore partecipazione degli uomini nelle attività di cura e nelle faccende domestiche.

Come sempre, va ricordato che il lavoro di una donna sembra non finire mai, e che la battaglia per l'uguaglianza inizia proprio all'interno delle mura domestiche, dove troppo spesso il lavoro non retribuito e invisibile viene dato per scontato¹⁵⁰.

Altra modifica proposta sia dalla *Citizens Assembly* sia dal *Joint Committee on Gender Equality*, che però il governo ha deciso di eliminare, riguardava l'art. 40, co 1, il testo prevede la dicitura: “*Tutti i cittadini, in quanto persone umane, saranno uguali davanti alla legge*”, si proponeva di aggiungere “*senza distinzione di sesso*” avvalorando la non discriminazione tra uomo e donna.

Il referendum prevedeva anche la modifica del concetto di famiglia, sempre presente nell'art. 41 co 1, non più basato sul matrimonio, ma di aggiungere la formulazione di *famiglia sia fondata sul matrimonio sia su altre relazioni durature*.

In tal modo si voleva puntare all'uguaglianza familiare, in quanto il riconoscimento di una sola forma familiare rappresenterebbe una forma di discriminazione. Il problema rilevato da molti è stato la non definizione

¹⁵⁰ Dearbhail McDonald, *Ireland's women need equality – not tokenistic referendums or panic about throuples*, 2024, articolo presente su “the Guardian”.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/21/ireland-women-equality-referendums-constitution> (McDonald, *Ireland's women need equality – not tokenistic referendums or panic about throuples*, 2024)

esaustiva del concetto di relazioni durature, i tribunali irlandesi avevano affermato che la durata di una relazione è una questione complessa.

Era emerso che il procuratore generale irlandese non era del tutto convinto di come i tribunali avrebbero potuto interpretare in futuro il termine “relazione duratura”, emerge come vi fosse una indicazione poco completa. Questi dati potrebbero aver contribuito al fallimento del referendum¹⁵¹.

Per quanto riguarda la confessione religiosa, la Chiesa cattolica irlandese ha pubblicato il 25 febbraio 2024 un documento intitolato *Irish Catholic Bishops' Conference Statement on the Family and Care Referendums*. Secondo i vescovi, l'emendamento sulla famiglia avrebbe ridotto l'importanza del legame tra matrimonio e famiglia, tanto nella percezione della società quanto in quella dello Stato, con il rischio di indebolire l'inclinazione dei giovani a sposarsi.

Peraltro, l'emendamento sulla cura, eliminando ogni riferimento alla maternità nella Costituzione, avrebbe negato alle madri che si occupano della cura in casa, il riconoscimento del loro incalcolabile contributo alla società.

I vescovi, pur riconoscendo che nella società esistono famiglie non fondate sul matrimonio, sostengono che l'impegno matrimoniale costituisce un contributo unico al bene comune, poiché fornisce stabilità sia alla famiglia che allo Stato. Per tale motivo, hanno ritenuto che questo impegno meriti la protezione da parte dello Stato, una protezione che è attualmente garantita dalla Costituzione.

Nel voto del 8 marzo 2024, i due emendamenti sono stati respinti con una forte opposizione. Il *Thirty-ninth Amendment*¹⁵² ha ottenuto 487.564 voti

¹⁵¹ Dearbhail McDonald, *After the no-no vote, Irish women are stuck with a sexist constitution. Let's use it*, articolo presente in "the guardian".
<https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2024/mar/12/no-no-referendum-ireland-constitution-women>

¹⁵²ossia emendamento sulla famiglia)

favorevoli (32,31%) e 1.021.546 contrari (67,69%), con una partecipazione del 44,36% degli aventi diritto.

Il *Fortieth Amendment*¹⁵³ ha visto 393.053 voti favorevoli (26,07%) e 1.114.404 contrari (73,93%), con una partecipazione simile del 44,35%. Questi sono stati i referendum con la percentuale più alta di “no” mai registrata in Irlanda¹⁵⁴.

Il referendum sulle cure era decisamente complicato.

Esso proponeva l’eliminazione dell’articolo 41, co 2, noto come la disposizione della “donna in casa”, per sostituirlo con un testo che avrebbe potuto caricare le famiglie della responsabilità di prendersi cura dei propri membri, mentre lo Stato si sarebbe impegnato a “cercare” di offrire loro supporto.

Nell’analisi delle modifiche, il *the free legal advice centres* (FLAC) si era preoccupato che la formulazione della proposta fosse “inefficace” e che *“probabilmente non avrebbe fornito ai caregiver, alle persone con disabilità o agli anziani nuovi diritti legali esigibili, né avrebbe obbligato lo Stato a fornire miglioramenti nei servizi di assistenza all’infanzia, assistenza personale, supporto per l’autosufficienza, assistenza temporanea o supporto per bambini con disabilità”*.

In altre parole, la proposta non garantiva sufficienti tutele o risorse per i gruppi vulnerabili, nonostante cercasse di riconoscere il valore del lavoro di cura. Parte del “no” dato al referendum deriva sicuramente da persone affette da disabilità, le quali non hanno voluto rinunciare alla responsabilità dello stato a prendersi cura di loro¹⁵⁵.

Tra le varie critiche al referendum, una delle principali è stata la scelta di far avvenire il referendum l’8 marzo, giorno di Festa della Donna con la

¹⁵³ Ossia emendamento sulla cura.

¹⁵⁴ Tiziano Rimoldi, *I referendum sulla modifica dell’art. 41 della Costituzione irlandese*, Rivista telematica, fascicolo n. 8, 2024.

¹⁵⁵ Niamh Ní Hoireabhair, *Ireland’s ‘no-no’ vote is a victory for human rights – not a rejection of progress*, 2024, articolo presente su “the guardian”.

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/10/ireland-no-vote-referendum>

speranza che l'esito sarebbe stato diverso, mossi dal senso comune del giorno celebrato.

Ciò che emerge è che l'esito negativo del referendum è stato in parte il frutto di una comunicazione confusa e non del tutto esplicita che ha influenzato negativamente la decisione degli elettori.

È evidente che sarà necessario rivedere la costituzione, ma solo dopo aver ascoltato realmente le richieste e le necessità dei cittadini, per poter ottenere risultati concreti e soddisfacenti.

È fondamentale coinvolgere maggiormente le voci delle persone direttamente interessate, come le donne e i caregiver, affinché le riforme non siano solo una risposta politica, ma rispecchino le esigenze reali della società.

Questo esito negativo deve far riflettere come ci sia ancora una visione erronea della figura della donna e come nonostante l'evoluzione culturale continua ad esserci.

L'eliminazione degli stereotipi di genere richiede un impegno collettivo volto a promuovere una parità di genere e a valorizzare il ruolo delle donne in tutti gli ambiti della società.

Conclusioni

La ricerca ha esaminato come le donne, nel corso del tempo, abbiano conquistato diritti che per anni sono stati loro negati solo per il fatto di essere donne.

Le violenze di genere hanno colpito e, purtroppo continuano a colpire, molte donne, ma sono emerse figure che hanno deciso di opporsi fermamente ai trattamenti ingiusti che la società riservava a loro.

Tra queste figure, è emerso il nome di Franca Viola, una delle prime donne a rifiutare il matrimonio riparatore dopo aver subito una violenza carnale.

Un altro nome rilevante è quello di Lidia Poët, la prima donna avvocata in Italia, che si è battuta per poter esercitare una professione che ogni donna avrebbe potuto esercitare.

Importante è stato l'intervento delle Nazioni Unite che ha avuto un ruolo fondamentale nel far emergere con maggiore responsabilità e concretezza, i diritti negati alle donne, sottolineando l'urgenza di attribuire loro piena dignità e opportunità.

Il panorama spagnolo ha permesso di comprendere come anche in Spagna ci siano stati importanti interventi legislativi volti a contrastare la predominanza dell'uomo sulla donna.

Sono state analizzate le varie *leyes orgánicas* emanate per combattere il sistema patriarcale. Si è rilevato come vi siano molte più leggi a tutela della donna rispetto all'Italia.

L'analisi si è poi concentrata sull'uso del doppio cognome in Spagna e in Italia.

In Italia, fino ai tempi recenti, le donne non avevano la possibilità di trasmettere il proprio cognome ai figli in modo automatico, ciò rafforzava ulteriormente una mentalità di tipo patriarcale che è da superare. L'attribuzione del cognome di entrambi i genitori rappresenta il luogo della famiglia, l'eliminazione dell'automatismo dell'attribuzione del cognome

paterno rappresenta una visione equa della famiglia e un esempio di cambiamenti concreti.

In Spagna il doppio cognome è prassi consolidata da tempo, sottolineando come la donna sia stata messa al centro di questo aspetto.

Infine, l'analisi si è conclusa con il referendum costituzionale in Irlanda del 2024, un evento che offre spunti rilevanti per approfondire il concetto di tutela delle donne.

Il referendum irlandese è argomento recente che permette di capire come l'evoluzione normativa accompagnata dall'evoluzione di pensiero sia importante per ottenere la parità di genere.

La comparazione tra Italia e Spagna, insieme all'analisi delle evoluzioni normative internazionali, dimostrano come la parità di genere non sia solo una questione legislativa, ma anche culturale.

Questa analisi comparata ha messo in luce le peculiarità e le differenze di due paesi democratici come l'Italia e la Spagna, invitando a trarre dalle differenze spunti per modificare le normative a favore della parità tra i due sessi.

È fondamentale continuare a lavorare per superare le barriere ancora esistenti, costruendo una società in cui i diritti delle donne siano pienamente riconosciuti e rispettati.

Questo studio vuole essere un contributo per riflettere l'importanza del cambiamento e una presa di coscienza, in cui la parità di genere non sia un obiettivo da raggiungere, bensì una realtà condivisa.

Bibliografia

Commento articolo 3 Costituzione.

Commento legge 12 luglio 2011 n.212.

Dalcò, M. (2021). *Discriminazioni ai colloqui di lavoro: perché essere donna è ancora uno svantaggio*. Tratto da Parmateneo: <https://www.parmateneo.it/?p=78386>

Quote rosa. Tratto da Parlare civile: <https://www.parlarecivile.it/argomenti/genere-e-orientamento-sessuale/quote-rosa.aspx>

Andreuccio, C. (2023). *Senza distinzioni di sesso. Il cammino delle donne italiane verso la parità dalla Costituzione ad oggi*. documento di analisi n. 23. Senato della Repubblica.

Antonacci, D. (2024). *Il delitto d'onore e il matrimonio riparatore pt. 2*. Tratto da Il grande sorpasso: <https://ilsorpassomts.com/2024/07/22/il-delitto-donore-e-il-matrimonio-riparatore-seconda-parte/>

Antonacci, D. (s.d.). *Il delitto d'onore e il matrimonio riparatore pt. 1*. Tratto da Il grande sorpasso: <https://ilsorpassomts.com/2024/05/29/il-delitto-donore-e-il-matrimonio-riparatore-prima-parte/>

Bifulco R., C. A. (2006). *Commento alla Costituzione vol.1* (Vol. Utet).

Bifulco R., C. A. (2006,). *Commento alla Costituzione*. Utet Giuridica volume 1.

Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (2006). *Commento alla Costituzione vol.1*. Utet Giuridica.

Biografia Lidia Poët. (s.d.). Tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera.: https://it.wikipedia.org/wiki/Lidia_Poët

Calandri, E. (s.d.). la quarta conferenza mondiale di Pechino sulle donne del 1995 e la partecipazione dell'unione europea. tesi di laurea triennale, 2023/24.

Canzian, N. L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale. *Nomos 3-2022*.

Cavalcante Carvalho, A. M. Discriminación interseccional: concepto y consecuencias en la incidencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad, *Journal of Feminist, Gender and Women Studies*, (7), 15–25.

Civil, C. A.

Commento Art. 1 Ley de protección integral.

Commento articolo 29 co 1 Costituzione.

Commento articolo 51 Costituzione.

Commento articolo 6 legge n.246, 28 novembre 2005.

Commento articolo 609 bis Codice penale. Tratto da Brocardi.it :
<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html>

Commento articolo 612 bis Codice penale. Tratto da Brocardi.it:
<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html>

Commento Legge 9 febbraio 1963 n. 66.

commento Legge 9 febbraio 1963 n. 66 .

Commissione sullo status delle donne (CSW). (s.d.). Tratto da Camera dei deputati internazionale.camera:
<https://internazionale.camera.it/conferenze-organizzazioni-internazionali/commissione-status-donne-csw>

Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione (UNESCO), abstract tratto da: Unesco, a guide to human rights, Parigi. (2001). Tratto da Aidos:
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/e_conv_discrim_educat/home_conv_contr_o_discrim.html

Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate, Unesco: a guide to human rights - Institutions, Standards, Procedures,. (s.d.). Tratto da Aidos:
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/c_conv_nazion_donne_sposate/c_convenzione_su_nazional.html

Corte cost., sent. n. 126 del 1968. Tratto da Osservatorio violenza sulle donne, Università degli studi di Milano:
<https://ovd.unimi.it/sentenza/corte-cost-sent-n-126-del-1968/>

Covino, F. (2023). *Identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale, eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali.* Jovene Editore.

D'amico, M. (2020). *Una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne.* Milano: Raffaello Cortina.

De la Iglesia Monje, I. (2016). Comentario a la sentencia del tribunal supremo de 10 de noviembre de 2016 (659/2016). *Excmo. Sr. Don Eduardo Baena Ruiz.*

Di Pinto, S. Amore per forza e diritto penale dalla violenza carnale alla violenza sessuale. *osservatorio penale.*

D'amico, M. (2012). il pensiero di Eva Cantarella sulla donna nel mondo antico e sulle origini della discriminazione di genere. *AIC n.1.*

El TEDH condena a España a indemnizar a una mujer a la que no le permitió cambiar el orden de los apellidos de su hija. (2021). Tratto da Derecho.com :
<https://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-a-indemnizar-a-una-mujer-a-la-que-no-le-permi>

Elaborazione Openpolis su dati Eurostat. Tratto da
<https://www.openpolis.it/in-italia-il-divario-di-genere-sul-lavoro-e-doppio-rispetto-al->

[restodeuropa/#:~:text=10%2C7%20punti%20percentuali%20di,ocupazione%20più%20elevato%20\(90%25\).](#)

Fernández Pérez, E. A. (2015). *el nombre y los apellidos su regulación en derecho español y comparado*. Universidad de Sevilla.

Franca Viola, storia della prima donna che rifiutò pubblicamente il matrimonio riparatore. (2023). Tratto da Skytg2:

<https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/franca-viola-storia#:~:text=La%20giovane%20siciliana%20venne%20segregata,prima%20>

Grau Pineda, C. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación. La inclusión de nuevas causas autónomas de prohibición de discriminación. *doi: 10.20318/femeris.2023.7784*.

Keiron; Fagioli G. (2023.). *abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore: il coraggio di Franca Viola*. Tratto da Tra i leoni, Boccon University:

<https://traileoni.it/2023/05/abolizione-del-delitto-donore-e-del-matrimonio-ri>

L., G. (2023). *Lidia Poët, la prima avvocata d'Italia*. Tratto da storica, national Geographic:

https://www.storicang.it/a/lidia-poet-prima-avvocata-ditalia_16020

L., M. (2023). *In Irlanda ci sarà un referendum per introdurre l'uguaglianza di genere in Costituzione*. Tratto da lifegate, daily:

<https://www.lifegate.it/irlanda-referendum-donna>

Las provincias". (2022). Tratto da Qué es el acoso callejero: el nuevo delito en el Código Penal de la 'ley del solo sí es sí': <https://www.lasprovincias.es/sociedad/acoso-callejero-codigo-penal-20221007122006-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fsociedad%2Facoso-callejero-codigo-penal-20221007122006-nt.html>

Luciani, M. (2020). *I i principi di eguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*,. Studio.

Luciani, M. (2020). *I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato*. studio.

Macías C. (2023). *¿Por qué en España tenemos dos apellidos? Recorriendo la historia de la huella*. Tratto da El confidencial: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2023-01-03/por-que-en-espana-tenemos-dos-apellidos-huella_3529751/

Martín Cano M. D. C., R. S. Ley de Dependencia: una mirada con perspectiva de género. *Documentos de Trabajo Social nº48*.

Martín Corera, I. (2022). comentarios a la sentencia de 26 de octubre de 2021 del tedh sobre la regulación de los apellidos en España. *Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, N. 3*.

Mazzitelli, M. *La riforma del diritto di famiglia del 1975*. Tratto da Blog Simone, Edizione Simone.: <https://edizioni.simone.it/2022/05/19/riforma-del-diritto-di-famiglia/>

Mazzola, A. La Convenzione CEDAW a quarant'anni dalla sua Approvazione. *DPCE online*, ISSN: 2037-6677.

McDonald, D. (2024). *After the no-no vote, Irish women are stuck with a sexist constitution. Let's use it.* Tratto da The guardian: <https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2024/mar/12/no-no-referendum-ireland-constitution-women>

McDonald, D. (2024). *Ireland's women need equality – not tokenistic referendums or panic about throuples.* Tratto da The Guardian: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/21/ireland-women-equality-referendums-constitution>

Montenegro Leza, S. (diciembre 2016). El Antes Y El Después De La Ley Orgánica 3/2007. *Redur 14*.

Moraga García, M. Á. (2006). La igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución española de 1978. *Universidad de Alicante, España, centro de Estudios sobre la Mujer*.

Mura, C. *Commenti giuridici, la conferenza di Pechino.* Tratto da Minori.it: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/la_conferenza_di_pechino.pdf

Ní Hoireabhaird, N. (2024). *Ireland's 'no-no' vote is a victory for human rights – not a rejection of progress.* Tratto da The guardian: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/10/ireland-no-vote-referendum>

Panetto, M. *Un percorso (a ostacoli) che inizia a fine Ottocento*. Tratto da Live, Università di Padova. l'università delle donne: <https://ilbolive.unipd.it/it/news/luniversita-donne-percorso-ostacoli-che-inizia>

Pari opportunità – La modifica dell'art.51 della Costituzione. (s.d.). Tratto da Camera.it: http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap10_sch01.htm

Picó Campano, M. L. (2023). Análisis De La Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de da libertad sexual, en relación con las recomendaciones Internacionales en el ámbito de la violencia contra las mujeres. *grado de derecho Universidad de les Illes Balears*.

redazione, L. *L'inchiesta Storie di violenza, le Avremmo potuto salvarle?*. Tratto da corriere della sera 24 ore: <https://27esimaora.corriere.it/articolo/linchiesta-storie-di-violenza7avremmo-potuto-salvarle/>

Rimoldi, T. Referendum sulla modifica dell'art. 41 della Costituzione irlandese. *Rivista telematica, fascicolo n. 8, 2024*.

Saia, M. (2022). *La storia del delitto d'onore e del matrimonio riparatore*. Tratto da Dequo: <https://www.dequo.it/articoli/delitto-onore-codice-penale-abrogazione>

Sciarra, S. (2021). L'effetto farfarfalla, la sentenza n.33 del 1960. *Aic, fascicolo 5, 50 e ss.*

Servizio studi-Dipartimento giustizia, Disposizioni in materia di violenza sessuale. (2008). AA.C. 611 e abb - Schede di lettura (2^ edizione).

Speziali, E. (2026). *La conferenza internazionale sulla donna*. Tratto da Università di Padova:

<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Le-Conferenze-internazionali-sulla-donna/382>

Valpuesta Fernández, R. (septiembre 2007). Comentarios a la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. *Centro de Estudios Andaluces*.

Valsecchi, A. (2014). *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*. Tratto da Diritto penale contemporaneo: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo>

Wikipedia . Tratto da

https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_Lucrezia_Corner